Il Sole
24 ORE
del lunedì

L'esperto risponde
Il tema di oggi
Assunzione di colf e badanti, tutte le regole da rispettare e le tutele previste

Garantire la retribuzione, riconoscimento delle ferie, Fisco, Inps e Tfr.
Aldo Forte
— *nel fascicolo all'interno*

€ 2* in Italia
Lunedì 22 Luglio 2024
Anno 160°, Numero 201

Prezzi di vendita all'estero:
Costa Azzurra **€ 3**, Svizzera **SFR 3,90**

* solo in **Puglia** e in provincia di **Matera** in abbinamento obbligatorio con "L'Edicola".

con "Care to dare" **€13,90** in più; con "Le più belle storie dell'Africa" **€9,90** in più; con "La legge dell'intelligenza artificiale" **€12,90** in più; con "L'ansia del colibrì" **€12,90** in più; con "Le più belle storie dei miti Sudamericani" **€9,90** in più; con "Disegnare per i più piccoli" **€9,90** in più; con "Il posto del lavoro" **€12,90** in più; con "Olimpiadi - Storie, curiosità e campioni" **€9,90** in più; con "Filosofia per i più piccoli" **€9,90** in più; con "Note di variazione IVA" **€10,90** in più; con "Casa - Affitti abitativi e commerciali" **€10,90** in più; con "Riforma fiscale 9 - Violazioni e sanzioni tributarie" **€10,90** in più; con "Casa - Vendita e acquisti" **€10,90** in più; con "Aspenia" **€12,00** in più; con "HTSI" **€2,00** in più.

Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1, DCB Milano

Le sezioni digitali del Sole 24 Ore

L'area premium
Inchieste e approfondimenti nel sito del Sole 24 Ore

Mercati Plus
Notizie, servizi e tutti i dati dai mercati finanziari

Norme & Tributi Plus
I quotidiani digitali su Fisco, Diritto, Enti Locali & Edilizia

Lavoro
Contratti, sicurezza, formazione, controversie e welfare

Contenzioso

Crescita record delle liti fiscali: +35% nei primi sei mesi

L'incremento seguito allo stop a mediazione e definizione agevolata sta mettendo a rischio gli obiettivi di smaltimento previsti dal Pnrr

Ivan Cimmarusti — *a pag. 3*

L'INTERVISTA

Lussana (Cpgt): «Nuovi giudici, iter veloci»

— *a pag. 3*

Concordato, slalom tra le esclusioni

Verso il correttivo

Le numerose ipotesi di decadenza possono scoraggiare le adesioni

Il dedalo di cause di esclusione (preventiva) o decadenza (successiva) rischia di scoraggiare l'adesione al concordato preventivo da parte dei contribuenti potenzialmente interessati. Una platea di 4,6 milioni di imprese e autonomi: 2,7 milioni di contribuenti che compilano gli Isa e 1,9 milioni di titolari di partita Iva in regime forfettario, che saranno chiamati a decidere il da farsi entro il 31 ottobre. Intanto, dopo l'ok delle commissioni parlamentari, il decreto correttivo è atteso nei prossimi giorni al via libera definitivo da parte del Governo. La "scommessa finale", per invogliare le adesioni al patto con il Fisco, fa leva sulla *flat tax*, cioè la tassazione agevolata del maggior reddito proposto ai contribuenti.

Deotto, Lovecchio e **Padula** — *a pag. 2*

GLI AUTONOMI

Forfettari, test sulle soglie di ricavi per decidere il patto sulle imposte

Furlani, Pellegrino e **Recchioni** — *a pag. 17*

IL REPORT DI EY

Stoccaggio di energia, l'Italia sesta nella top ten dell'attrattività

Cresciuto del 130% in un anno, il settore degli accumuli è sempre più strategico e l'Italia è sesta nella classifica dei dieci mercati globali più attraenti per gli investimenti nel settore, elaborata da Ey. L'analisi è la novità del rapporto Recai 2024 della società, che classifica i primi 40 Paesi al mondo per attrattività di investimenti e opportunità di sviluppo nelle rinnovabili.

Alexis Paparo — *a pag. 6*

VERSO I GIOCHI DI PARIGI

Oristano, Livorno e Verbania in testa per atleti alle Olimpiadi

Gli atleti. Gianmarco Tamberi portabandiera italiano con Arianna Errigo

Secondo un'elaborazione di Pts, la provincia di Oristano è prima per rapporto tra campioni in gara a Parigi 2024 e popolazione residente. Seguono Livorno e Verbano Cusio Ossola. Roma vince per numero assoluto di atleti (39) e discipline (15). **Menicatti** e **Miglietta** — *a pag. 7*

AFFITTI & MERCATO /1

Un contratto su tre è a canone calmierato grazie ai bonus

Dell'Oste e **Lungarella** — *a p. 5*

AFFITTI & MERCATO /2

Per gli accordi transitori 200% di richieste in più dal 2019

Laura Cavestri — *a pag. 12*

Panorama

LAVORO

Produttività, premi più alti di 194 euro con l'imposta dimezzata al 5%

I dipendenti che hanno avuto un premio di produttività dall'azienda sono passati in un anno dal 7,2 al 9,4% dei contribuenti. L'importo medio del bonus è cresciuto di circa 194 euro (da 1.167 a 1.362 euro). I dati emergono da un'analisi del Caf Acli su 1,1 milioni di modelli 730/2024 presentati fino al 12 luglio. A spingere i premi, l'imposta agevolata al 5 per cento.

Dell'Oste e **Melis** — *a pag. 4*

NUOVE PROFESSIONI

Più certificazioni, dai Bim manager ai wedding planner

Sono oltre 300mila i professionisti (e i semplici cittadini) con competenze certificate secondo norme Uni. Tra questi tributaristi e amministratori di condominio, ma anche wedding planner. Trainano il «bollino» gli obblighi di legge e le associazioni professionali.

Valeria Uva — *a pag. 10*

RIFORMA PENALE

Misure cautelari: obbligatorio l'interrogatorio preventivo

Guido Camera — *a pag. 20*

SCUOLA

Alunni stranieri indietro in italiano di quasi due anni

Secondo l'Invalsi in terza media gli alunni stranieri hanno un gap in italiano di due anni rispetto agli italiani. Nel Dl Sport-Scuola la risposta: corsi pomeridiani e prof aggiuntivi.

Bruno e **Tucci** — *a pag. 8*

Real Estate 24

Dai frigoriferi alle app è lotta allo spreco di cibo

Paola Guidi — *a pag. 13*

Marketing 24

Dati e luoghi, la caccia ai clienti si fa sul territorio

Giampaolo Colletti — *a pag. 14*

Primo Piano
Imposte e contribuenti

Decreto verso il Cdm dopo l'ok delle Camere

Dopo il parere favorevole, ma condizionato, espresso il 10 luglio dalla commissione Finanze del Senato *(nella foto, Palazzo Madama)*, una settimana dopo – il 17 – è arrivato quello dell'omologa commissione della Camera. Per il decreto correttivo delle norme in tema di accertamento, ora manca solo l'ultimo passaggio: il via libera definitivo in Consiglio dei ministri. Non c'è ancora una data in calendario, ma l'approvazione arriverà prima della pausa estiva. Oggi, invece, è atteso in Cdm il primo via libera ai Testi unici su sanzioni, contenzioso e tributi erariali minori.

Patto con il Fisco, slalom tra le cause di decadenza per 4,6 milioni di imprese

Concordato. A scoraggiare l'adesione potrebbero essere gli ostacoli legati alla mancata presentazione di una dichiarazione, a condanne e ad accertamenti

Dario Deotto
Luigi Lovecchio

C'è un vero e proprio dedalo di situazioni di esclusione e di decadenza dal concordato preventivo, il "patto" con il Fisco. Che, anche per una scrittura incerta delle varie disposizioni, rischia di scoraggiare l'adesione da parte dei 4,6 milioni di potenziali interessati: 2,7 milioni di contribuenti che compilano gli Isa e 1,9 milioni di titolari di partita Iva in regime forfettario. È un dato di fatto che il concordato – per come è ideato ora – non convince, tant'è che sono allo studio varie modifiche per renderlo più "appetibile". In questo lavoro di restyling andrebbero, però, prese in considerazione anche le ipotesi di esclusione e di decadenza.

Partiamo dalle cause di esclusione attualmente previste (per la condizione preliminare di non avere debiti pari o superiori a 5mila euro si veda l'altro articolo).

Viene innanzitutto stabilito che «la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato» impedisce l'accesso all'istituto. Qui manca – si ritiene – il riferimento alla dichiarazione Irap. Inoltre, riferirsi «ad almeno uno» dei tre periodi d'imposta precedenti è pleonastico (basterebbe dire: «in uno dei tre periodi»).

Ma è senz'altro in relazione alla "condanna" per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 74/2000, per false comunicazioni sociali e per quelli in materia di riciclaggio e autoriciclaggio (si veda l'articolo 11, lettera b, del Dlgs 13/2024) che si hanno le maggiori perplessità. La norma non specifica quando deve intervenire la condanna, ma solo che i reati devono risultare commessi negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato. Nemmeno il medesimo riferimento tra le cause di decadenza (si veda oltre) aiuta, così il rischio è che una condanna arrivata, ad esempio, dopo dieci anni, causi la decadenza ex post dal concordato (o faccia venir meno l'istituto).

Tra le cause di decadenza, senz'altro rilevante è il fatto che la semplice notifica di un accertamento di qualsiasi tipo (quindi sia analitico, analitico-induttivo e induttivo "puro"), quando di ammontare superiore al 30% dei ricavi dichiarati, fa venir meno gli effetti del concordato. Sul punto, per venire incontro ai dubbi sollevati, dovrebbe arrivare l'eliminazione o il ridimensionamento della possibilità che la notifica di accertamenti analitici-induttivi (quelli più frequenti) possa far decadere dall'istituto.

Occorre però vagliare attentamente anche le altre ipotesi. Preoccupa in particolar modo la previsione della lettera b) dell'articolo 22 del Dlgs 13/2024. Viene stabilito che il concordato "salta" se viene presentata una dichiarazione integrativa che determina «una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato». Tradotto: se viene presentata una dichiarazione integrativa – sia a sfavore (quindi anche da ravvedimento) che a favore – in relazione a uno dei periodi precedenti a quelli del concordato, quest'ultimo viene meno. Il fatto è che non viene prevista alcuna "franchigia", nemmeno minima, e, soprattutto, non si capisce quali siano le annualità precedenti per le quali non si può effettuare alcuna integrazione, pena l'uscita dal concordato. Tre anni, considerato che tra gli elementi della proposta di concordato, viene considerata la redditività del contribuente degli ultimi tre periodi? Oppure fino anche a otto, visto che ai fini della valutazione dell'affidabilità il software arriva a considerare otto delle ultime annualità disponibili?

Altrettanto misteriosa la previsione secondo la quale «ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 11 ovvero vengono meno i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2». Le ipotesi di cui all'articolo 11 sono quelle relative alle esclusioni. Ma è impossibile che ricorrano ex post le violazioni di omessa dichiarazione, quando queste sono riferite ai tre periodi precedenti a quelli del concordato, così come altrettanto aleatoria è la previsione riferita alla condanna per i reati in precedenza citati. Entro quando – resta il problema – deve intervenire la condanna?

Ulteriori perplessità in relazione al "venir meno" dei requisiti di non avere debiti tributari e/o previdenziali superiori a 5mila euro, posta la problematicità di tali requisiti.

Non chiaro è pure il fatto di non aver versato le somme dovute in relazione al concordato «a seguito delle attività di cui all'articolo 12, comma 2». Si tratta dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973. Però il successivo comma 3 dell'articolo 22 prevede la possibilità del ravvedimento, prima, tuttavia, di qualsivoglia intervento dell'Agenzia. Così che non si comprende il riferimento all'articolo 36-bis citato.

Insomma, i punti da chiarire per incentivare l'adesione sono molti.

Debiti fiscali e contributivi con trattamenti differenziati

L'altro limite

Per i tributi scatta lo stop a 5mila euro. Sul fronte previdenziale nessuna soglia

Tra le condizioni di ammissione al concordato, poi ripresa come causa di decadenza dallo stesso, vi è l'assenza di debiti tributari almeno pari a 5mila euro o di debiti per contributi previdenziali (articolo 10, Dlgs 13/2024).

Nonostante l'estrema rilevanza della clausola, la scrittura legislativa meriterebbe una revisione. I problemi iniziano già con l'individuazione dei periodi di riferimento della debitoria. Testualmente, la norma richiama «il periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta». Ma è del tutto evidente che, alla data di accesso al concordato, ad esempio, nel 2024, il debito per imposte 2023 non si è ancora formalizzato in atti delle Entrate. La discrasia è ancor più netta per i contributi previdenziali, in relazione ai quali si menzionano le sentenze irrevocabili che certamente non possono formarsi in un arco temporale così ristretto. Ne deriva che forse il riferimento corretto è ai debiti che nel corso del periodo d'imposta precedente erano già formalizzati, a prescindere dall'epoca di maturazione degli stessi.

La disposizione interessata inoltre menziona, come debiti tributari rilevanti, «quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari a superiori a 5.000 euro». Sembra che si debba guardare non al totale della morosità del contribuente ma, probabilmente, a quella riferita a ciascun tributo gestito dalle Entrate. Così, per fare un esempio, chi ha accumulato debiti per 4mila euro di Iva, 4.500 di Ires e 2.500 di Irap è ammesso al concordato, contrariamente a chi abbia un solo debito di Iva per 6mila euro. Se così fosse, la disposizione sembrerebbe illogica. Al contrario, per i debiti contributivi non esiste una soglia minima di importo.

Non è neppure chiaro cosa accade in caso di contenzioso in corso. Fermo restando che certo non sono ostativi i debiti tributari dilazionati o oggetto di sospensione, la norma parrebbe limitare ai soli debiti contributivi la condizione che gli stessi risultino da sentenza definitiva o da "atti impositivi" non più impugnabili. Si viene così a creare una sorta di doppio binario di difficile comprensione:

a) per i debiti contributivi, non si guarda all'importo, anche se di poche centinaia di euro, ma unicamente al fatto che il debito sia incontestato;

b) per i debiti tributari, invece, deve essere rispettata la soglia minima, con i dubbi sopra riportati, ma una volta che questa è superata, l'accesso al concordato è precluso anche in presenza di contenzioso e anche se, per ipotesi, l'ultima sentenza depositata fosse favorevole al contribuente.

I problemi sono amplificati dal fatto che le condizioni in esame possono diventare anche cause di decadenza dal concordato, laddove vengano meno i requisiti di legge. Qui forse il riferimento potrebbe essere a dilazioni o sospensioni vigenti al momento dell'ingresso nel regime, successivamente decaduti.

—D. D.
Lu. Lo.

Caso per caso

Le cause di esclusione e le ipotesi di decadenza dal concordato preventivo tra Fisco e contribuenti

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

CAUSE DI ESCLUSIONE

Omessa dichiarazione

Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato.

Nota: la norma non cita la dichiarazione Irap.

Reati

Condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 74/2000 (reati tributari), per false comunicazioni sociali (2621 del Codice civile), per reati in materia di riciclaggio e autoriciclaggio, commessi nei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato.

Nota: non viene specificato il termine entro il quale deve intervenire la condanna (si veda anche specifica ipotesi di decadenza).

Dichiarazione integrativa

Presentazione di una dichiarazione integrativa (anche a favore), che determina una quantificazione diversa dei redditi e dell'Irap "rispetto a quelli in base ai quali" è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato.

Nota: il testo normativo non è molto chiaro; ad ogni modo risulta che la presentazione di una qualsiasi dichiarazione integrativa in relazione ai periodi precedenti (non è specificato quali), anche per valori non significativi, determina l'ipotesi di decadenza.

Violazioni non lievi

Viene previsto un dettagliato elenco di violazioni "di non lieve entità" (che costituiscono ipotesi di decadenza). Tra queste, le violazioni di omessa dichiarazione per le annualità oggetto di concordato.

Nota: anche in questo caso viene citata la possibilità del ravvedimento, tuttavia la dichiarazione presentata nei 90 giorni è sempre valida (a prescindere dal ravvedimento) e oltre i 90 giorni il ravvedimento è precluso.

IPOTESI DI DECADENZA

Rettifica dei redditi

A seguito di accertamento, nei periodi oggetto di concordato o in quello precedente, viene rettificato il reddito d'impresa o di lavoro autonomo per un ammontare superiore al 30% dei ricavi dichiarati.

Nota: è sufficiente la notifica dell'accertamento, indipendentemente dall'esito, per tutte le tipologie di rettifiche (analitiche, analitiche-induttive, induttive).

Omesso versamento

È omesso il versamento delle somme dovute con il concordato "a seguito delle attività di cui all'articolo 12, comma 2".

Nota: le attività sopra richiamate sono quelle di liquidazione delle dichiarazioni ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973. Occorre tuttavia notare che il comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 13/2024 prevede che la violazione non rileva ai fini della decadenza se il contribuente si ravvede prima dell'intervento dell'amministrazione finanziaria; con la conseguenza che la comunicazione dell'avviso bonario impedisce il ravvedimento.

Dati non corrispondenti

Vengono indicati nella dichiarazione dei redditi (non si menziona quella Irap) dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini del concordato.

Nota: l'ipotesi non riguarda la comunicazione inesatta dei dati Isa (considerato che tra le "violazioni di non lieve entità" c'è una specifica ipotesi di decadenza al riguardo).

Ipotesi di esclusione o debiti

Ricorre un'ipotesi di esclusione (riportate sopra) oppure viene meno l'ipotesi di non avere debiti superiori a 5mila euro.

Nota: il testo non è chiaro. Non si comprende come possa "ricorrere" l'ipotesi della mancata presentazione della dichiarazione per i tre anni precedenti, visto che è causa di esclusione, né entro quando può ricorrere la sentenza di condanna per uno dei reati di cui alla causa di esclusione n. 2). Da rivedere anche il "venir meno" dell'ipotesi "di non avere debiti" sopra i 5mila euro.

L'analisi

LA SCOMMESSA FINALE AFFIDATA ALLA FLAT TAX

di **Salvatore Padula**

Lo chiede il Parlamento. Lo chiedono le associazioni di categoria. Lo chiedono gli Ordini professionali. Così, il decreto correttivo sul concordato fiscale appare inevitabilmente destinato a cambiare, e non poco, il volto dell'accordo tra Fisco e contribuenti. A dirla tutta, ora che sono stati acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari, più che di un «*fine tuning* del concordato», come lo ha definito il viceministro Maurizio Leo parlando a Radio 24, il decreto legislativo che il Governo si appresta a varare in via definitiva rappresenta la scommessa finale sul successo dell'intera operazione. O la va o la spacca, si potrebbe dire. Tanto sotto il profilo strategico, visto che il concordato è l'istituto che forse più di ogni altro interpreta e descrive l'approccio del Governo e della maggioranza ai temi del fisco e del contrasto dell'evasione fiscale; quanto perché – è impossibile ignorarlo – un alto gradimento in termini di adesioni darebbe anche un po' di ossigeno alle casse dello Stato in vista della sessione di bilancio per il 2025.

Qualcuno si spinge persino a parlare di "concordato in saldo". Forse un'esagerazione. Di certo, nei pareri votati in questi giorni dal Parlamento, sentiti e raccolti i consigli delle categorie produttive e professionali, emerge forte sia la richiesta di alleggerire il costo dell'adesione sia quella di rafforzare le tutele e i benefici previsti per i contribuenti che aderiranno. Richieste che, nel gioco delle parti della politica, il Governo non potrà non assecondare, senza per altro doversene assumere la responsabilità. D'altra parte, si sa, il Parlamento è sovrano.

Riusciranno le correzioni a modificare un umore che finora ha fatto trasparire una certa freddezza dei contribuenti e degli operatori, sia per i costi elevati sia per i benefici non generosissimi (sia per l'assenza quasi totale di qualsiasi credibile forma di deterrenza)?

Si vedrà. Per ora, possiamo dire che la parola magica è diventata *flat tax*. O meglio, per non irritare i puristi, imposta sostitutiva. Perché chi sceglierà di aderire al concordato biennale/annuale non pagherà sull'incremento di reddito la propria aliquota "naturale" – l'Ires per le società o l'Irpef progressiva per le persone fisiche oppure ancora la *flat tax* del 15 o 5% dei forfettari (!) – bensì, appunto, un'imposta fissa, più bassa di quella naturale, graduata in base al livello di affidabilità fiscale del contribuente. Con l'evidente intento di alleggerire la pretesa del Fisco e di invogliare un maggior numero di contribuenti ad aderire al concordato. Il viceministro Leo si è nuovamente affrettato a chiarire che non si tratta di un condono preventivo. Qualcun altro dirà che, in fondo, a chi sceglie il concordato si sta solo applicando un meccanismo analogo a quello già previsto (per il 2023) con la *flat tax* sui redditi incrementali.

Tutto bene. Ma prima o poi ci si dovrà chiedere come un sistema fiscale che vive di continue deroghe ed eccezioni possa davvero ritrovare l'equità perduta.

Primo Piano
Imposte e contribuenti

Il concorso per magistrato tributario

11.308

Le domande
Si è conclusa il 7 luglio 2024 la procedura di presentazione delle domande al bando di concorso per il reclutamento di 146 magistrati tributari, pubblicato il 7 giugno 2024, con l'acquisizione di 11.308 candidature. Il 59,24% e il 40,76% delle candidature presentate riguardano rispettivamente donne e uomini

Contenzioso, boom di ricorsi in primo grado: +35% in sei mesi

Il quadro. Nel primo semestre 2024 le liti a quota 110mila contro le 81.564 nello stesso periodo del 2023. Rischio di un rimbalzo in Cassazione

Pagina a cura di
Ivan Cimmarusti

L'*alert* rimbalza lungo le 103 Corti tributarie di primo grado. Il 2024 rischia di chiudere i conti con una nuova impennata di ricorsi, con effetti destinati a mettere un freno all'obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) di tagliare il contenzioso della Cassazione, un'emergenza da più di un decennio. Stime definite «pessimistiche» dagli stessi ambienti ministeriali, parlano di una previsione di 200mila nuove liti rispetto alle 138.377 del 2023. Ma anche a voler essere meno tragici, i dati di questo primo semestre dell'anno non prospettano scenari incoraggianti: tra gennaio e giugno le nuove cause di prima istanza sono state 109.727, mentre nello stesso periodo dell'anno scorso sono state 81.564. Un aumento del 34,53% che sembra avere almeno due responsabili, l'abrogazione della mediazione e la definizione agevolata, e una vittima, i contribuenti.

> **Il viceministro Leo: «Preoccupa» l'aumento delle controversie In pericolo gli obiettivi del Pnrr**

Il cocktail delle due misure, varate con l'obiettivo di smaltire e velocizzare il processo tributario, sta producendo effetti indireti e non previsti. Chi ha deciso di non aderire alla definizione agevolata — per scarsa convenienza — ha avuto a disposizione la sospensione di 11 mesi dei termini per presentare ricorso. Di conseguenza, tutte le nuove liti (tra quelle definibili) che sarebbero potute arrivare nel 2023, stanno piovendo quest'anno sulle Corti di primo grado. L'abrogazione della mediazione per procedimenti fino a 50mila euro di valore, invece, ha fatto venire meno i 90 giorni disponibili per trovare un accordo tra Fisco e contribuenti, col risultato che ora i ricorsi si riversano immediatamente sul sistema giudiziario.

L'incremento può aprire un tema politico di non poco conto. All'Unione europea avevamo promesso che entro il 2022 avremmo ridotto la massa di cause di legittimità. E invece due anni dopo ci ritroviamo con aumenti di liti non preventivati che corrono verso la Cassazione, mentre ci si prepara al primo concorso per giudice professionale (146 posti), con ingressi non prima del 2026, e all'annunciata riduzione degli uffici giudiziari (accorpamento delle Corti di primo grado e taglio delle sezioni distaccate del secondo).

C'è da dire che per gli addetti ai lavori questo boom sul primo grado è temporaneo perché temporaneo è l'effetto che produce quantomeno la definizione agevolata. Peraltro, alle Corti si sta lavorando per cercare di assorbire l'impennata. Si pensi che rispetto a questi primi 81.564 ricorsi, i giudici — ad oggi ancora laici e con impegno part time — ne hanno definiti 85.995. Eppure, le cose potrebbero non essere così semplici per due ragioni: questa ampia produttività rischia di non essere direttamente proporzionale a qualità finale delle sentenze, col risultato di innescare un flusso incontrollato di impugnazioni verso i due gradi successivi; il numero dei ricorsi arretrati, cioè ancora da definire, è lievitato, passando dai 157.896 del 31 dicembre 2023 a 173.827 del primo trimestre 2024 e 181.765 di questo secondo trimestre.

Il 16 aprile scorso il viceministro dell'Economia Maurizio Leo è intervento al Plenum del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt) accompagnato dal vicecapo di gabinetto Italo Volpe, dal capo segreteria Edoardo Arrigo, dal capo dell'ufficio legislativo delle Finanze Umberto Maiello, dal consigliere giuridico Antonella Lariccia e dal direttore generale del Dipartimento giustizia tributaria Fiorenzo Sirianni. Ha espresso «preoccupazione» per l'impennata che già allora — la chiusura del primo trimestre 2024 — segnava un +38% di nuovi ricorsi. «Dovremmo fare in modo di evitare che ci sia un incremento del contenzioso», ha detto Leo, «ma utilizzando strumenti deflattivi». Le misure in campo ci sono: c'è il potenziamento della conciliazione, estesa alla Cassazione, e anche il litisconsorzio necessario, per arginare il proliferare di cause *fac-simile*. Ma per capire quale sarà il loro impatto in termini di riduzione dei ricorsi si dovrà attendere la fine dell'anno. Intanto l'emergenza è ora.

UFFICI GIUDIZIARI

Accorpamento
Verso l'accorpamento delle 103 sedi di primo grado e il taglio delle 15 sezioni distaccate. Una misura che segue il potenziamento degli strumenti informatici, nell'ottica di favorire un contenzioso telematico. La modifica dell'articolo 33, comma 1, delle Disposizioni sul processo tributario (Dlgs 546/1992) introdotta con il decreto contenzioso di novembre scorso, infatti, favorisce la video udienza anche quando una parte avrà chiesto di essere presente.

La misura del Cpgt
La riorganizzazione degli uffici giudiziari dovrà essere compiuta dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'organo di autogoverno. Lo ha precisato al Plenum del 16 aprile scorso lo stesso viceministro all'Economia Maurizio Leo. L'intenzione del ministero dell'Economia è di ratificare con una norma ad hoc il restyling compiuto dal Cpgt.

L'impennata nel primo grado

I nuovi ricorsi tributari presentati nel primo semestre 2024 e il confronto con l'anno precedente. *Dati in unità*

	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	CENTRO SUD
I° SEM 2023	7.897	4.880	13.775	1.638
I° SEM 2024	10.608	6.475	19.627	2.292

	Liguria	Lombardia	Emilia R.	Friuli V. G.	Lazio	Marche	Abruzzo
I° SEM 2023	1.022	5.246	1.977	538	10.304	1.101	1.143
I° SEM 2024	1.511	6.911	2.782	649	14.317	1.982	1.794
DIFF. %	+47,80	+31,74	+40,72	+20,63	+38,94	+80,02	+56,95

	Piemonte	V. d'Aosta	Trentino A. A.	Veneto	Toscana	Umbria	Molise
I° SEM 2023	1.587	42	304	2.061	1.988	382	495
I° SEM 2024	2.125	61	411	2.633	2.801	527	498
DIFF. %	+33,90	+45,24	+35,20	+27,75	+40,91	+37,96	+0,61

	SUD	ISOLE	TOTALE
I° SEM 2023	32.285	21.089	81.564
I° SEM 2024	49.136	21.589	109.727
DIFF. %			+34,53

	Basilicata	Calabria	Campania	Puglia	Sardegna	Sicilia
I° SEM 2023	541	10.895	15.778	5.071	1.038	20.051
I° SEM 2024	694	15.385	25.822	7.235	1.331	20.258
DIFF. %	+28,28	+41,23	+63,65	+42,66	+28,22	+1,03

L'intervista
Carolina Lussana

«Nuovi giudici, tante domande Ora procedure snelle e veloci»

IMAGOECONOMICA

Finalmente è arrivata la prima banca dati delle sentenze del merito tributario. Carolina Lussana, qual è la sua opinione in qualità di presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt)?

La banca dati, gratuita ed accessibile a tutti, è senza dubbio uno strumento utile per rendere agevolmente conoscibili gli orientamenti della giurisprudenza di merito, anche in una prospettiva nomofilattica. Sono certa che a regime contribuirà a migliorare ancora di più l'efficienza della giustizia tributaria, attualmente quella che ha i tempi di definizione migliori di tutte le altre giurisdizioni.

Quindi tutto bene.

Se mi permette solo un appunto.

Prego.

Penso sarebbe stato utile da parte del Mef un maggior coinvolgimento dell'organo di autogoverno nella sua organizzazione, soprattutto per gli aspetti contenutistici e per l'individuazione dei guitti di ricerca.Ma sono certa che in futuro ci sarà modo per il Consiglio di intervenire per interventi migliorativi.

Il concorso per magistrato tributario è ormai alle porte.

Le domande presentate, voglio ricordarlo, sono state oltre 11mila, confermando le previsioni: c'è grande interesse per la nostra giurisdizione. Ora confidiamo in una procedura concorsuale snella e veloce che possa consentire la celere immissione in servizio dei primi 146 magistrati professionali. Il Consiglio di presidenza sta lavorando a pieno ritmo per rispettare le tempistiche dettate dal legislatore e colgo l'occasione per annunciare che nel Plenum del prossimo 22 luglio nomineremo la commissione d'esame.

Adesso toccherà al Cpgt, in quanto organo di autogoverno, lavorare sulla nuova geografia giudiziaria. Dovrete tagliare il numero di Corti: avete iniziato?

Abbiamo già istituito un tavolo tecnico con il Mef. Siamo in possesso dei dati necessari per elaborare una proposta che tenga conto anche del nuovo assetto della giurisdizione tributaria e della graduale immissione dei magistrati professionali. Scelte come queste meritano sempre di essere ben ponderate ma è innegabile che sia necessario un adeguamento delle Corti alle mutate realtà socio-economiche dei territori. Attualmente ci sono Corti che hanno un grandissimo contenzioso ed altre dove invece i ricorsi sono in calo costante da anni e non potremmo non tenerne conto nelle nostre valutazioni.

Primo Piano
Retribuzioni

15.186
Gli accordi
Aziendali e territoriali
Sono le intese che prevedono obiettivi di produttività attive al 15 luglio 2024

56%
I beneficiari
In quattro regioni
Oltre metà dei beneficiari risiede in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto (dato 2023)

3mila €
Soglia massima
Il limite di legge
È l'importo massimo del premio che può essere agevolato con l'imposta sostitutiva al 5%

Premi di produttività, con la tassa al 5% un balzo di 194 euro

I dati Caf Acli. Nei modelli 730 di quest'anno, i lavoratori che hanno ottenuto il bonus dall'azienda salgono dal 7,2% al 9,4% dei contribuenti

Pagina a cura di
Cristiano Dell'Oste
Valentina Melis

L'imposta sostitutiva ridotta al 5% spinge i premi di produttività, e l'effetto adesso si vede anche nelle dichiarazioni dei redditi. I dipendenti che hanno ricevuto un bonus dal proprio datore di lavoro sono passati in un anno dal 7,2% al 9,4% del totale dei contribuenti. Mentre l'importo medio del premio è cresciuto di circa 194 euro (da 1.167 a 1.362 euro). I dati emergono da un'analisi del Caf Acli su una platea di circa 1,1 milioni di modelli 730/2024 presentati fino al 12 luglio.

Si tratta della prima conferma – a livello di statistiche fiscali – di un trend anticipato dall'aumento degli accordi siglati a livello aziendale e territoriale per disciplinare gli incentivi. Al 15 luglio, infatti, i contratti aziendali e territoriali che prevedono obiettivi di produttività, redditività e qualità depositati al ministero del Lavoro e tuttora attivi erano 15.186, il 23,9% in più rispetto alla stessa data del 2023.

La spinta ai premi di produttività deriva dall'abbassamento dal 10 al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva con cui sono tassate le somme versate ai lavoratori. La riduzione è scattata il 1° gennaio 2023 ed è stata confermata anche per quest'anno. Non è un caso che, secondo i dati delle Finanze, nei cinque anni precedenti il taglio dell'imposta il numero dei beneficiari sia sempre rimasto tutto sommato stabile tra 1,8 e 2,1 milioni di persone, così come l'ammontare dei premi.

L'aumento registrato dal Caf Acli, proiettato sul totale dei contribuenti italiani, si tradurrebbe in circa 900mila beneficiari in più. Ma il dato a consuntivo sarà ragionevolmente più basso, perché la platea analizzata non è un campione statistico e anzi sovrarappresenta alcune delle regioni in cui i premi di produttività sono più usati, come la Lombardia e il Veneto. Basti pensare che nel 2022 – ultimo anno per cui sono disponibili i dati delle Finanze – il 56% dei beneficiari risulta concentrato in quattro regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto. Peraltro, queste sono anche le regioni in testa per numero di contratti di produttività depositati al ministero del Lavoro.

Probabilmente anche le dichiarazioni dei redditi relative al 2024 – che saranno presentate tra un anno – confermeranno il trend in crescita dei contribuenti coinvolti dai premi di produttività: i contratti depositati al ministero sono aumentati costantemente da quando è stata dimezzata l'imposta sostitutiva, nel 2023. E anche nei primi mesi di quest'anno la crescita delle intese è sostenuta: tra gennaio e la prima metà di luglio sono stati depositati 7.703 contratti, 2.162 nel solo periodo 15 giugno-15 luglio.

L'incentivo fiscale ai contratti di produttività è stato potenziato dal Governo nel 2023 e nel 2024 per aumentare il potere d'acquisto dei lavoratori fiaccato dall'inflazione, oltre che per sostenere gli incrementi di produttività, la cui anemia è lo storico tallone d'Achille del sistema Italia. L'unico neo di questo intervento è che riguarda una platea ancora molto ristretta: i dipendenti sono 18,9 milioni.

La conferma della tassazione light al 5% per il 2025 è subordinata alla disponibilità delle risorse necessarie nella prossima legge di Bilancio. La ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, è favorevole alla conferma dell'aliquota attuale, ma il nodo sarà sciolto con ogni probabilità in autunno.

Per avere un'idea dei costi, nel 2022 sono stati versati ai lavoratori dalle aziende premi di produttività per 2,7 miliardi di euro. Con l'imposta sostitutiva – all'epoca ancora al 10% – lo Stato ha incassato circa 270 milioni e ha rinunciato a 676 milioni di Irpef e addizionali, che sarebbero arrivati con la tassazione ordinaria. Quando si è trattato di ipotizzare l'ulteriore costo dell'abbassamento dell'imposta sostitutiva a carico del lavoratore dal 10 al 5%, la stima ufficiale è stata di 222 milioni di euro.

PAROLA CHIAVE

#Premi di risultato

Sono i premi in denaro (convertibili in welfare) che possono essere attribuiti dalle aziende ai lavoratori in base ad accordi aziendali o territoriali che prevedano obiettivi misurabili di produttività. Il beneficiario deve avere avuto nell'anno precedente un reddito di lavoro dipendente entro 80mila euro. L'importo del premio è agevolato con prelievo Irpef al 5% fino a 3mila euro.

La conferma per il 2025 del prelievo dimezzato dipende dalle risorse della legge di Bilancio

I numeri

L'AUMENTO
Come è cambiata la diffusione dei premi di produttività con la riduzione della sostitutiva dal 10 al 5% nel 2023 su una platea di 1,1 milioni di modelli 730 presentati dal Caf Acli

	% CONTRIBUENTI CON PREMI DI PRODUTTIVITÀ	IMPORTO MEDIO PREMIO (€)
2023	7,2	1.167,46
2024	9,4	1.361,91 (+194,45€)

LA MAPPA
Dove risiedono gli 1,98 milioni di lavoratori che hanno sfruttato i premi di produttività nelle dichiarazioni reddituali del 2023
Beneficiari in % sul totale

	Regione	%
1	Lombardia	23,5
2	Emilia R.	12,3
3	Piemonte	10,7
4	Veneto	9,9
5	Lazio	8,7
6	Toscana	6,5
7	Campania	4,7
8	Puglia	3,6
9	Sicilia	3,3
10	Friuli V.G.	2,6
11	Liguria	2,5
12	Marche	2,3
13	Abruzzo	2,1
14	P.A. Trento	1,4
15	P.A. Bolzano	1,2
16	Umbria	1,1
17	Sardegna	1,1
18	Calabria	1
19	Basilicata	0,9
20	Molise	0,5

Nota: Valle d'Aosta dato non indicato - Fonte: elaborazione Caf Acli; dipartimento Finanze

Primo Piano
Immobili

A Milano due intese territoriali

A Milano per i contratti a canone concordato si può scegliere tra due intese territoriali. In entrambi i casi il proprietario può beneficiare dello sconto del 25% sull'Imu. Il Comune avrebbe voluto limitare questa e le altre agevolazioni previste a livello locale solo ai contratti conformi all'accordo territoriale firmato dalle associazioni che hanno partecipato al tavolo convocato dal Comune. Il Tar della Lombardia, con la sentenza 2005 del 27 giugno ha però dichiarato inammissibile questa limitazione. Anche in altre città esistono più intese locali, ma di solito succede in caso di inerzia del Comune.

Con gli sconti fiscali un nuovo affitto su tre è a canone calmierato

L'effetto dei bonus. Il ricorso ai contratti agevolati aumenta anche nel 2024 nonostante il divario medio rispetto ai livelli di mercato sia ormai del 30%

Pagina a cura di
Cristiano Dell'Oste
Raffaele Lungarella

Un nuovo contratto d'affitto su tre, in Italia, è a canone concordato. Nel primo trimestre del 2024 le locazioni calmierate registrate alle Entrate sono state il 28,4% del totale; nel 2016 erano il 22,6 per cento. Inoltre, va aggiunto il 3,8% di affitti a studenti (che ricadono comunque nel canale concordato).

In una stagione di caro affitti, e con l'inflazione che ha messo in difficoltà molte famiglie, la maggior diffusione di questa formula è una buona notizia, visto che il locatore deve contenere il canone entro il massimale definito dalle intese locali. Ma non è una panacea: spesso anche il canone concordato si rivela troppo caro per gli inquilini più fragili; né si può pensare che l'affitto calmierato possa rimediare alla scarsità di offerta (soprattutto quando molti locatori si orientano sulla locazione di breve durata, si veda a pagina 12).

La diffusione degli affitti agevolati si vede meglio se ci si concentra sui Comuni ad alta tensione abitativa, cioè sui capoluoghi e sugli altri centri di medie dimensioni citati nella delibera del Cipe 87/2003 (i contratti in realtà possono essere stipulati in tutta Italia, ma le agevolazioni fiscali sono "complete" anche a livello di tassazione ordinaria solo in questi centri). Qui

> **Dal 2016 l'importo medio al mq è salito da 62,8 a 72,6 euro grazie alle nuove intese e all'uso intelligente dei parametri**

nel 2016 le abitazioni locate con affitto «4+4» a canone di mercato sono state circa 270mila, mentre i nuovi contratti calmierati erano ben al di sotto dei 200mila. L'anno scorso la differenza si è più che dimezzata: 234mila contratti a canone libero contro 207mila a canone concordato. E nei primi tre mesi di quest'anno la forbice si è ancora ristretta (59mila contro 55mila).

Il trend dei canoni

I locatori che hanno scelto il canone concordato hanno accettato di incassare importi via via sempre più distanti da quelli di mercato. Lo si vede guardando il canone medio annuo espresso in euro al metro quadrato: è un dato che secondo le Entrate ha valenza solo indicativa, poiché da un anno all'altro può cambiare «la composizione per caratteristiche tipologiche e posizionali degli immobili che vengono locati e registrati». Ma sommando i numeri riferiti a tutti i Comuni il trend è evidente: i canoni concordati applicati in occasione della stipula di nuovi contratti sono sì cresciuti nel corso del tempo (+16% tra il 2016 e i primi mesi del 2024), ma meno di quelli di mercato, la cui curva mostra una flessione in occasione della pandemia da Covid e una risalita negli ultimi anni segnati dall'inflazione (+33%). Nel 2016, fatto 100 il canone concordato medio, quello libero era 113. Nel primo trimestre del 2024 la differenza è di 30 punti.

Tra le ragioni che possono aver spinto i locatori ad accontentarsi di un canone più basso ci sono senz'altro la cedolare secca al 10%, anziché al 21%, e lo sconto del 25% sull'Imu (più eventuali aliquote ridotte decise dai Comuni). Può aver giocato anche la minore durata dei contratti agevolati: «3+2» (di base) invece di «4+4». Ma può aver inciso anche la difficoltà di trovare inquilini affidabili disposti a versare il maggior canone di mercato.

Non bisogna poi sottovalutare che i dati esaminati sono aggregati. Perciò riguardano sia le città in cui il ricorso al canone concordato è marginale sia quelle hanno una buona presenza: nel 2023 a Milano solo 2mila alloggi sono stati affittati con questa formula, contro oltre 30mila contratti «4+4»; mentre a Roma il rapporto è ribaltato e gli affitti calmierati – tra le nuove registrazioni – sono stati il triplo di quelli liberi.

Tutti i parametri delle intese

C'è poi da chiedersi che cosa abbia comunque spinto al rialzo i livelli degli affitti calmierati nel corso del tempo (da 62,8 a 72,6 euro al mq/anno in meno di un decennio).

Ci sono stati casi – come quelli di Bari, Cagliari e altre città – in cui lo stesso accordo territoriale è stato applicato anche per 20 anni, con la conseguenza che sono rimasti fermi anche i canoni massimi applicabili. Ma si tratta, ovviamente, di situazioni limite. Nella maggior parte delle città, con la sottoscrizione di nuovi accordi sono aumentati in qualche misura anche i canoni che è stato possibile applicare alla scadenza dei contratti in essere. Ad esempio, tra un accordo e l'altro a Bologna il canone è cresciuto in media intorno al 10%, e anche a Milano il nuovo accordo siglato il 27 luglio 2023 con il patrocinio del Comune ha ritoccato i canoni nel tentativo di favorirne un maggior utilizzo.

Un contributo alla lievitazione del canone può averlo dato anche il ricorso alle clausole previste da molti accordi locali sugli incrementi possibili per la maggior durata dei contratti (ad esempio «4+2», «5+2» e così via) oppure dall'applicazione di altre clausole, come il mancato versamento di un deposito cauzionale o il mancato obbligo di preavviso per la disdetta. L'allungamento della durata del contratto può fruttare al locatore un aumento di oltre il 10%, una sorta di tredicesima dell'affitto. E nel complesso l'attivazione di tutte queste clausole può far aumentare il canone anche di un quinto del suo importo base.

Le variabili che incidono di più restano comunque il punto della città in cui si trova l'immobile e le sue qualità. Il territorio di ogni città è suddiviso in zone, che al loro interno si ritiene abbiano un buon grado di omogeneità, mentre differiscono l'una dall'altra per il diverso livello di pregio (o di disagio), non solo sul versante urbanistico ed edilizio, ma considerando anche l'offerta di servizi e di collegamenti. E poi contano le caratteristiche della singola abitazione da affittare: più è confortevole più è alto l'affitto. Comunque, non sempre da un accordo all'altro le zone e i parametri sono gli stessi. E questo complica il paragone tra i vecchi e i nuovi canoni e rende difficile stabilire se, e di quanto, sono aumentati. Non si può neppure escludere che in alcuni centri minori – dove il mercato è meno surriscaldato – i livelli massimi dei canoni calmierati siano molto vicini a quelli liberi. Di sicuro servirebbe un monitoraggio accurato, anche per stabilire dove vanno a finire le agevolazioni fiscali.

A pagina 12
Il mercato degli affitti transitori

> **Servirebbero analisi sulle singole città per misurare come vengono «spesi» i vantaggi fiscali**

Il trend

I TIPI DI CONTRATTO
Il riparto % dei nuovi contratti registrati ogni anno

I LIVELLI DI CANONI
L'ammontare medio del canone *(euro annui al mq)* per i nuovi contratti registrati nei Comuni ad alta tensione abitativa

(*) I trimestre. Fonte: elaborazione su dati Rapporto immobiliare residenziale, Agenzia delle Entrate

Primo Piano
Transizione energetica

1.800 mld $
Investimenti
Il picco nel 2023
Gli investimenti in energia green hanno raggiunto i 1800 miliardi di dollari, di cui 660 in rinnovabili

67 mld €
Fondi necessari
In Europa
Secondo l'EY-Eurelectric Grids for Speed è quanto serve investire all'anno nelle reti di distribuzione

Stoccaggio di energia, l'Italia sesta nella top ten dell'attrattività

Il rapporto di Ey. Stati Uniti, Cina e Uk sono i mercati più interessanti per gli investimenti in batterie, ma il nostro Paese sta costruendo un ecosistema virtuoso, che punta a 71 GWh di accumuli di rete entro il 2030

Pagina a cura di
Alexis Paparo

Accelerare nella costruzione di impianti di energia rinnovabile non basta. Serve investire in parallelo al rafforzamento della rete, ossatura della transizione energetica, con soluzioni quali i sistemi di accumulo di energia. Un settore sempre più strategico – cresciuto del 130% in un anno secondo i dati dell'Agenzia internazionale dell'energia – in cui l'Italia ha un ottimo posizionamento: è sesta nella classifica dei dieci mercati globali più attraenti per gli investimenti nell'accumulo a batterie (Bess) elaborata da Ey.

L'analisi è una novità del rapporto Recai 2024 (Renewable Energy Country Attractiveness Index), alla 63esima edizione, che classifica i primi 40 Paesi al mondo per attrattività di investimenti e opportunità di sviluppo nelle rinnovabili. Il ranking relativo all'attrattività più generale delle energie rinnovabili– che mette sul podio Stati Uniti, Cina e Germania – vede l'Italia conquistare il 13esimo posto: un balzo di cinque posizioni in cinque anni.

Nel primo semestre del 2024 in Italia è stato installato il 40% di potenza rinnovabile in più dello stesso periodo 2023. All'attrattività del nostro Paese concorre l'impegno sulle comunità energetiche, grazie al decreto Cacer che stanzia 5,7 miliardi di euro, di cui 2,2 coperti da fondi Pnrr. Ma tutti i Paesi devono fare di più: secondo il rapporto di Ey gli investimenti in campo non sono sufficienti per raggiungere l'obiettivo della Cop28 di triplicare la capacità di energia rinnovabile entro il 2030. Fra le priorità, una migliore infrastruttura di rete. L'Agenzia internazionale dell'energia rileva che nel 2023 circa 1.500 GW di capacità rinnovabile erano in stallo, in attesa di essere connessi alla rete. Inoltre, sarebbe necessario aggiungere o sostituire 80 milioni di chilometri di linee elettriche entro il 2040: l'equivalente dell'intera rete del globo.

Lo stoccaggio a batteria
Stati Uniti, Cina e Regno Unito conquistano il podio, ma l'Italia è dietro solo ad Australia (quarta) e Germania (quinta), e davanti a Corea del Sud, India, Francia e Giappone. Il nostro Paese sta costruendo un ecosistema interessante per gli investitori puntando a 71 GWh (ovvero da 12 a 15GW) di accumuli di rete entro il 2030 tramite il nuovo mercato a termine di Terna.

Nei prossimi mesi dovrebbe vedere la luce il modello di regolazione Macse (il meccanismo di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico) che chiarirà il quadro normativo. Il settore è oggi in attesa che Terna pubblichi la disciplina, a cui seguirà l'approvazione del Ministero dell'Ambiente e il cronoprogramma delle aste. La prima è prevista nella prima metà del 2025.

«L'Italia ha tutti gli ingredienti per poter giocare da leader», esordisce Giacomo Chiavari, Strategy e transactions energy leader di Ey Europe West. «Ha un'elevata penetrazione di rinnovabili; le situazioni di imbottigliamento della rete, cioè il rischio di aver più produzione che capacità di assorbimento della rete stessa, soprattutto al Sud, potrebbero essere risolte dai sistemi di stoccaggio –rileva Chiavari –. Inoltre, presenta soluzioni più economiche e rapide rispetto agli investimenti previsti dal Transmission system operator (Terna, ndr) per il potenziamento della rete. Questa tecnologia è una soluzione a lungo termine più economica per stabilizzare la rete rispetto al mercato dei servizi ancillari e per rispondere ai consumi addizionali dei prossimi anni».

La classifica globale

RECAI 2024
I Paesi più attrattivi per le energie rinnovabili

2023	2024
1. Stati Uniti	1. Stati Uniti
2. Germania	2. Cina
3. Cina	3. Germania
4. Francia	4. Francia
5. Australia	5. Australia
6. India	6. Regno Unito
7. Regno Unito	7. India
8. Spagna	8. Danimarca
9. Danimarca	9. Canada
10. Paesi Bassi	10. Giappone
11. Canada	11. Paesi Bassi
12. Irlanda	12. Spagna
13. Giappone	13. ITALIA
14. ITALIA	14. Irlanda
15. Polonia	15. Cile

LA TOP 10
Paesi più attrattivi nel settore dei sistemi di accumulo

1. Stati Uniti
2. Cina
3. Regno Unito
4. Australia
5. Germania
6. ITALIA
7. Corea del Sud
8. India
9. Francia
10. Giappone

Fonte: Rapporto Recai 2024 di EY

Le batterie a litio ad ora sono la tecnologia su cui puntano tutti i sistemi incentivanti «ma è una condizione che durerà poco – continua Chiavari – . Stimiamo che la quota di mercato degli ioni di litio scenderà dall'80% al 60% entro il 2040 e che il 40% del settore sarà dominato da tecnologie più recenti, efficienti e convenienti».

Il rapporto di Ey sulle Bess pone l'accento sulle batterie a flusso di vanadio e su quelle agli ioni di sodio, materia prima più comune e disponibile. E sottolinea l'avanzata delle Ldes, soluzioni di stoccaggio di energia a lunga durata (articolo a destra).

La formula per la competitività
«Un'infrastruttura di accumulo, insieme allo sviluppo della rete dorsale adriatica da parte di Terna, sono elementi chiave per aiutare l'Italia a raggiungere i suoi obiettivi di transizione – aggiunge Chiavari –. Serve puntare sui Ppa (accordi di lungo termine per la fornitura di energia rinnovabile), che aiutano la bancabilità dei progetti. Inoltre, la nuova generazione di pannelli solari e in parte i tracker permetteranno di guadagnare molti megawatt di capacità a parità di uso dei terreni. Si stanno anche aprendo opportunità di circolarità intelligente su tutto quello che verrà smantellato».

Come rendere l'Italia ancora più attrattiva nel mercato dei sistemi di accumulo a batteria ? «Bisogna portare in casa l'indotto della tecnologia, cosa che dovrebbe avvenire con le gigafactory degli elettrolizzatori per la produzione di idrogeno verde; poi indicare agli investitori a quali aree dare priorità e garantire tempi di connessione rapida alla rete», conclude Chiavari.

Chi sale e chi scende

Il Belgio: +4 posizioni
In salita di quattro posizioni, al 17esimo posto, il Belgio ha l'obiettivo di triplicare la capacità eolica offshore a 8 GW entro il 2040 e ha l'obiettivo di costruire un progetto dimostrativo di 5 MW entro il 2026. Il governo si sta preparando a emettere un bando da 3,5 GW per la produzione di rinnovabili nell'isola artificiale Princess Elizabeth, la prima al mondo. L'isola ospiterà infrastrutture per trasferire l'energia generata dalle turbine eoliche installate onshore e offshore e sarà un hub di interconnessione per i parchi eolici nel Regno Unito e Danimarca.
Anche il solare residenziale è una priorità. Una riduzione temporanea dell'imposta sul valore aggiunto per le installazioni di pannelli fotovoltaici su edifici con meno di 10 anni ha aiutato a incrementarne l'adozione.

L'Argentina: +3 posizioni
Al 26esimo posto, in salita di tre posizioni. Il presidente Javier Milei sta puntando a sbloccare il settore delle rinnovabili con un pacchetto che include riforme normative, una revisione delle tariffe dell'elettricità e del gas (fortemente sovvenzionate) e incentivi per accelerare i progetti di energie rinnovabili e i grandi investimenti (oltre 300 milioni di dollari).

L'India: - 1 posizione
Nel 2023-24 l'India ha aggiunto circa 26GW di nuova capacità energetica, di cui oltre il 70% da fonti rinnovabili. L'energia verde rappresenta il 33% della capacità totale installata e per la prima volta la quota di carbone e lignite è scesa sotto il 50 per cento. Sono stati messi all'asta 41GW di capacità energia rinnovabile, di cui un 37% rappresentato da soluzioni combinate di energia rinnovabile e stoccaggio.
Su tutto però pesa una previsione di carenza di finanziamenti superiore a 100 miliardi di dollari.

La Spagna: - 4 posizioni
Il Paese scende al 12esimo posto a causa del crollo dei prezzi dell'elettricità in Spagna, dovuto all'eccesso di produzione da rinnovabili e alla necessità di applicare il curtailment, la riduzione della produzione di energia degli impianti fotovoltaici, in modo da non sovraccaricare il sistema. Alcuni analisti rilevano che i progetti nel nord (che hanno condizioni solari meno favorevoli) potrebbero essere più attraenti di quelli in aree del centro e del sud. Emerge il ruolo essenziale dei sistemi di stoccaggio di energia.

Regno Unito: +1
Quest'anno il governo ha annunciato il budget più grande mai assegnato per la sesta asta dei contratti per differenza di energia rinnovabile, oltre 1,3 miliardi di dollari.
La pipeline di stoccaggio dell'energia tramite batterie è aumentata del 67% rispetto all'anno scorso. Il Paese è già leader nelle infrastrutture di stoccaggio e si stima che la sua capacità di storage raggiungerà i 24 GW entro il 2030.

Lo storage di lunga durata guadagna competitività

Oltre le batterie al litio

Alcune soluzioni sono già più performanti per durate superiori a otto ore

L'ultima novità italiana in tema di accumuli di energia è l'annuncio della partnership fra Edison e Webuild: le società collaboreranno per lo sviluppo di progetti di pompaggio idroelettrico a Pescopagano, in Basilicata e Villarosa, in Sicilia. I progetti sono parte della strategia dell'operatore, che punta ad aumentare da 2 a 5 Gw entro il 2030 la sua capacità green installata e a realizzare almeno 500 Mw di accumuli, per non disperdere l'energia prodotta nei momenti di picco. Insieme alle batterie al litio, i pompaggi idroelettrici – una soluzione di storage di lunga durata (Ldes) di tipo meccanico – sono le tecnologie di riferimento indicate da Terna per la prima tornata di aste del Macse (Mercato a termine degli stoccaggi), previste per la prima metà del 2025.

«Da un lato le rinnovabili stanno già abbassando il prezzo dell'elettricità, come ha ricordato anche il Presidente di Arera, dall'altro sviluppare gli accumuli significa ampliare questi benefici, spostando le ore in cui le rinnovabili producono elettricità», spiega Agostino Re Rebaudengo, presidente di Elettricità Futura, la principale associazione del mondo elettrico italiano.

Come sottolinea il rapporto Bess di Ey, lo stoccaggio di energia di lunga durata (Ldes) sta emergendo come soluzione chiave per rendere sempre più performante lo stoccaggio di energia e può aiutare i Paesi a gestire i loro requisiti di flessibilità mensile, destinati a triplicarsi in Europa (dal 3%-4% nel 2021 al 15% entro il 2050). Dal 2019, sottolinea il report, sono stati investiti 58 miliardi di dollari in progetti Ldes a livello globale.

«Esistono varie tipologie di sistemi di accumulo con diversi livelli di maturità tecnologica e quindi di competitività economica» continua Re Rebaudengo. «Secondo lo studio Batteries and Secure Energy Transitions, dell'Agenzia Internazionale dell'energia, in meno di 15 anni i costi delle batterie agli ioni di litio sono diminuiti di oltre il 90%, uno dei cali più rapidi mai visti nelle tecnologie energetiche sostenibili, e l'Agenzia prevede un ulteriore crollo dei costi del 40% entro il 2030. Questo insieme a buone prospettive per lo sviluppo della capacità produttiva di batterie in Europa. Il 40% dei piani annunciati per la nuova produzione di batterie si trova in Paesi come Stati Uniti ed Eu. Con questi progetti, l'Europa arriverebbe a soddisfare il proprio fabbisogno al 2030».

L'obiettivo – sottolinea Re Rebaudengo – è aumentare la durata degli accumuli. Se i pompaggi idroelettrici oggi sono la tecnologia Ldes più conosciuta, «certamente l'innovazione tecnologica renderà presto competitive, anche dal punto di vista economico, anche altre tecnologie. Un nuovo studio di BloombergNef sui costi dell'accumulo di energia a lunga durata mostra che alcune soluzioni Ldes – come i sistemi di accumulo di energia termica (Tes: Thermal energy storage) e quelli ad aria compressa (Caes: Compressed air energy storage) – sono già più performanti delle batterie al litio per durate superiori alle otto ore».

Primo Piano
Verso i XXXIII Giochi Olimpici

Gli approfondimenti del Sole 24 Ore

Dal 27 luglio all'11 agosto
Dai costi delle Olimpiadi ai meccanismi di finanziamento per sostenere economicamente la preparazione degli atleti per Parigi 2024. Dal 26 luglio, in concomitanza con la manifestazione sportiva, Il Sole 24 Ore dedicherà un approfondimento quotidiano ai Giochi Olimpici. Non mancheranno i focus sulle aziende italiane che partecipano indirettamente alle competizioni con i loro prodotti e le loro tecnologie: dagli scafi per il canottaggio alle piscine. Alla kermesse sarà dedicato anche un dossier online sul sito. **ilsole24ore.com/olimpiadi**

LAPRESSE
LAPRESSE
I campioni in gara. Lorenzo Patta, il primo da sinistra nella foto a fianco, ha vinto la medaglia d'oro a Tokyo 2020 nella staffetta 4x100. Il velocista, nato a Oristano, ha trionfato in squadra con Marcell Jacobs (nato a El Paso, Texas, ma cresciuto a Brescia), Fausto Desalu, nato in provincia di Cremona, e Filippo Tortu, nato a Milano. In alto, Francesca Fangio, nuotatrice originaria di Livorno, dove è nata nel 1995, ha già gareggiato a Tokyo 2020 dove è arrivata in semifinale nei 200 metri rana, specialità nella quale detiene il record italiano.

Oristano è la culla d'Italia per gli atleti di Parigi 2024

Studio Pts. Alle Olimpiadi presenze record con 403 azzurri, il 9% di origine straniera. A completare il podio anche Livorno e Verbano Cusio Ossola. Roma porta in Francia campioni in 15 discipline diverse

Gianni Menicatti
Alberto Miglietta

Sono in tutto 403 gli atleti e le atlete che si metteranno in gioco per l'Italia alle Olimpiadi di Parigi, al via tra pochi giorni. Un record per il nostro Paese, che sarà rappresentato in 34 discipline (tutte quelle individuali più pallavolo e pallanuoto, a livello sia maschile sia femminile) e che centra il primato nonostante le lacune negli sport di squadra: niente competizione a cinque cerchi per calcio e basket, in primis, ma anche per rugby, hockey su prato e pallamano. Un altro record riguarda il numero di azzurri di origine straniera (36, pari al 9% del totale); di questi, circa la metà è arrivata in Italia in età prescolare, iniziando direttamente qui la pratica sportiva.

Ed ecco l'analisi di Pts, incentrata sulle "culle olimpiche", vale a dire i luoghi di nascita (o quelli di residenza prima dei sei anni, per chi è nato all'estero). Si mettono in relazione, per ogni provincia, il numero degli atleti e delle atlete presenti a Parigi e la popolazione residente, in un'età compresa tra i 15 e i 50 anni. A vincere quest'anno è Oristano, che, con meno di 57mila abitanti nella fascia 15-50 anni, porta in Francia quattro sportivi: oltre a Lorenzo Patta, oro in Giappone nell'atletica con la staffetta 4x100, ci sono la pallavolista Alessia Orro, il canottiere Stefano Oppo e Sergio Massidda, impegnato nel sollevamento pesi. La provincia sarda precede sul podio Livorno – che tre anni fa guidava la classifica con Savona e Roma – e la piemontese Verbano Cusio Ossola; nelle prime dieci ci sono anche altre tre toscane (Massa-Carrara 6ª, Pisa 7ª e Siena 10ª), due liguri (Savona al 4° e Genova al 5° posto) e due territori del Nord-Est: Udine (8ª) e Trento (9ª). Da segnalare che Cremona era quinta e Varese sesta, mentre ora non ci sono lombarde nella top ten.

Le performance di spicco
Oristano, quest'anno, prevale in classifica generale e pure nella specifica graduatoria al maschile, precedendo Massa-Carrara, rappresentata tra l'altro dal tennista Lorenzo Musetti, recente semifinalista a Wimbledon, e Verbania, con l'asso del ciclismo Filippo Ganna, vincitore a Tokyo nell'inseguimento a squadre. Sul versante donne, l'indice elaborato da Pts colloca in prima posizione Savona, con Livorno e Udine a completare il podio. La stessa Livorno, ma anche Genova e Trento, sono le uniche province presenti tra le prime dieci in entrambe le classifiche "di genere".

Prendendo in considerazione i valori assoluti, la provincia con il maggior numero di atleti in gara è Roma (39, tra cui la nuotatrice pluripremiata Simona Quadarella e il mezzofondista Federico Riva, fresco di finale agli Europei di atletica), seguita da Torino (20), Napoli (19), Milano (18) e Genova (15); Vicenza e Brescia (12), aree non metropolitane, fanno meglio di Firenze (11) e Bologna (10).

Le province con almeno un o una rappresentante sono 82 e quindi ne mancano all'appello ben 25: tra queste Aosta, Belluno e Sondrio, che potranno rifarsi nel 2026, in occasione dei Giochi invernali di Milano-Cortina. Sono però solo 48 le aree che registrano presenze sia maschili sia femminili.

Toscana leader ai Giochi 2024
A livello regionale, di grande rilievo la "prestazione" della Toscana, con dieci territori su dieci presenti ai Giochi; en plein anche per il Friuli Venezia-Giulia (quattro su quattro) e il Trentino Alto-Adige (due su due). Tra le regioni più grandi, non saranno sui campi di gara due province del Piemonte (Novara e Biella), due della Lombardia (Mantova e Sondrio) e due della Sicilia (Enna e Agrigento).

A dimostrare l'ampiezza e l'articolazione del sistema sportivo italiano è il dato dei 34 sport in cui saranno presenti le maglie azzurre. In testa a questa classifica è Roma, i cui atleti gareggeranno in 15 sport; seguono con 12 Torino e Milano, con nove Bologna e Napoli e con otto Genova e Brescia. Quanto alle leader nelle principali discipline, Roma si afferma nel comparto nuoto e tuffi (11 rappresentanti) e nell'atletica (sei, alla pari con Vicenza), Genova nella pallanuoto (otto), Napoli nel canottaggio e Bergamo nel ciclismo (entrambe a quota cinque).

Infine, un accenno al trend registrato nelle ultime sette edizioni delle Olimpiadi estive, partendo da Sydney 2000 e arrivando a Parigi, per un totale di oltre 2mila presenze azzurre. La classifica vede ancora in vetta Trieste (nonostante quest'anno non vada oltre il 25° posto), con una corregionale (Gorizia) in terza posizione. Sempre "in alto" – al secondo posto – Livorno, il cui territorio sembra rappresentare un inesauribile serbatoio per lo sport nazionale.

> **Sono oltre duemila le presenze azzurre alle ultime sette Olimpiadi, in 24 anni. Trieste è la più rappresentata**

I primati

Fonte: elaborazione PTS su dati CONI e ISTAT

Le graduatorie

LA CLASSIFICA
Culle olimpiche per provincia
*Anno 2024**
N NORD C CENTRO S SUD E ISOLE

RANK		PROVINCIA	TOTALE
1.	S	Oristano	4,60
2.	C	Livorno	3,68
3.	N	Verbano C. O.	3,38
4.	N	Savona	3,36
5.	N	Genova	3,21
6.	C	Massa C.	2,75
7.	C	Pisa	2,67
8.	N	Udine	2,64
9.	N	Trento	2,59
10.	C	Siena	2,52
11.	N	Gorizia	2,44
12.	N	Vicenza	2,22
13.	C	Ancona	2,10
14.	N	Vercelli	2,06
15.	C	Fermo	1,95
16.	N	Lecco	1,94
17.	N	Cremona	1,82
18.	C	Firenze	1,80
19.	C	Prato	1,73
20.	N	Bolzano	1,70
21.	N	Piacenza	1,69
22.	N	Bologna	1,54
23.	N	Padova	1,54
24.	N	Ferrara	1,54
25.	N	Trieste	1,49
26.	N	Torino	1,49
27.	N	Brescia	1,46
28.	C	Roma	1,44
29.	N	Parma	1,36
30.	N	Como	1,32
31.	N	Varese	1,28
32	N	Bergamo	1,25
33.	N	Pavia	1,19
34.	N	Verona	1,17
35.	S	Cagliari	1,15
36.	S	Trapani	1,13
37.	C	Latina	1,08
38.	N	Monza Brianza	1,08
39.	N	Pordenone	1,03
40.	S	Catania	0,99
41.	S	Potenza	0,93
42.	N	Rimini	0,93
43.	S	Napoli	0,93
44.	N	Modena	0,88
45.	C	Lucca	0,88
46.	N	Reggio Emilia	0,87
47.	N	Ravenna	0,85
48.	S	Taranto	0,85
49.	N	Milano	0,85
50.	S	Brindisi	0,83
51.	N	Imperia	0,83
52.	N	Asti	0,81
53.	C	Grosseto	0,80
54.	C	Perugia	0,76
55.	N	Rovigo	0,75
56.	N	Lodi	0,67
57.	S	Caltanissetta	0,62
58.	N	Venezia	0,60
59.	S	Salerno	0,58
60.	C	Pistoia	0,56
61.	N	Cuneo	0,55
62.	N	Treviso	0,54
63.	C	Macerata	0,54
64.	C	Viterbo	0,52
65.	C	Pescara	0,51
66.	S	Foggia	0,51
67.	S	Bari	0,50
68.	C	Arezzo	0,49
69.	S	Caserta	0,47
70.	S	Cosenza	0,47
71.	S	Catanzaro	0,46
72.	S	Ragusa	0,46
73.	C	Pesaro Urbino	0,46
74.	C	Chieti	0,44
75.	N	Alessandria	0,42
76.	S	Siracusa	0,40
77.	S	Barletta A. T.	0,39
78.	S	Avellino	0,39
79.	S	Palermo	0,39
80.	C	Frosinone	0,34
81.	S	Reggio C.	0,30
82.	S	Messina	0,27

IL TREND
Le prime 20 province per convocazioni olimpiche in sette edizioni. *2000-2024*

RANK		PROVINCIA	TOTALE
1.	N	Trieste	4,93
2.	C	Livorno	4,16
3.	N	Gorizia	4,03
4.	N	Savona	3,10
5.	N	Genova	2,44
6.	N	Bolzano	2,39
7.	C	Pisa	2,20
8.	N	Udine	2,12
9.	N	Verbano C. O.	2,05
10.	N	Lecco	1,92
11.	N	Varese	1,77
12.	C	Ancona	1,73
13.	S	Oristano	1,71
14.	N	Padova	1,67
15.	C	Massa C.	1,67
16.	N	Ravenna	1,61
17.	N	Trento	1,61
18.	N	Biella	1,57
19.	C	Roma	1,56
20.	N	Imperia	1,50

TOP 20 ATLETI
Province per convocazioni olimpiche di atleti uomini*
Anno 2024
UOMINI – 2 3 4 5 +

RANK		PROVINCIA	
1.	S	Oristano	6,61
2.	C	Massa C.	5,27
3.	N	Verbano C. O.	4,32
4.	N	Vercelli	3,94
5.	C	Fermo	3,73
6.	C	Livorno	3,02
7.	N	Trento	2,76
8.	C	Ancona	2,68
9.	N	Vicenza	2,48
10.	N	Genova	2,46
11.	N	Gorizia	2,34
12.	C	Pisa	2,19
13.	S	Trapani	2,17
14.	N	Piacenza	2,16
15.	N	Bologna	2,07
16.	N	Pordenone	1,98
17.	C	Firenze	1,88
18.	N	Brescia	1,87
19.	N	Lecco	1,86
20.	N	Cremona	1,74

TOP 20 ATLETE
Province per convocazioni olimpiche di atlete donne*
Anno 2024
FEMMINE – 2 3 4 5 +

RANK		PROVINCIA	
1.	N	Savona	7,03
2.	C	Livorno	4,39
3.	N	Udine	4,14
4.	N	Genova	4,03
5.	C	Siena	3,96
6.	C	Pisa	3,19
7.	N	Trieste	3,13
8.	N	Gorizia	2,56
9.	C	Prato	2,42
10.	N	Trento	2,41
11.	S	Oristano	2,41
12.	N	Bolzano	2,38
13.	N	Verbano C. O.	2,36
14.	N	Ferrara	2,15
15.	N	Bergamo	2,03
16.	N	Lecco	2,03
17.	N	Vicenza	1,93
18.	N	Cremona	1,90
19.	N	Pavia	1,87
20.	N	Ravenna	1,78

Nota: le province da 83 a 107 non hanno alcun atleta convocato alle Olimpiadi di Parigi 2024.
(*) Rapporto tra il numero di atleti partecipanti alle Olimpiadi per provincia di nascita e la popolazione residente 15-50 anni all'1/1/2024.
Fonte: elaborazione PTS su dati CONI e ISTAT

Scuola 24

CANALE SCUOLA ONLINE
Online la sezione «Scuola» dedicata a famiglie, docenti e operatori dell'istruzione, all'interno del sito del Sole 24 Ore: *ilsole24ore.com/sez/scuola*

OK AI PERMESSI 104 AL DOCENTE ANCHE SE DISABILITÀ È RIVEDIBILE
Il principio del mantenimento del diritto all'assistenza è stato ribadito da un'ordinanza del Tribunale di Salerno
ilSole24ore.com/sez/Scuola

In terza media alunni stranieri in ritardo di due anni in italiano

Integrazione in classe. I test Invalsi certificano il peso del background migratorio sugli apprendimenti
Nel decreto Sport-Scuola le possibili contromisure: a settembre corsi pomeridiani e poi prof aggiuntivi

Eugenio Bruno
Claudio Tucci

Più attenzione all'italiano tra i banchi. La prevede il decreto Sport-Scuola, che ha ottenuto nei giorni scorsi l'ok della Camera e che è ora al Senato in attesa della conversione in legge prevista entro il 30 luglio. Tra le varie disposizioni urgenti per l'avvio del nuovo anno scolastico contenute al suo interno spicca il potenziamento, in due tempi, del sostegno agli alunni stranieri, a cominciare da quelli neoarrivati in Italia. Un tema che è tornato d'attualità con la pubblicazione del rapporto Invalsi 2024, da cui è emerso ancora una volta il peso sugli apprendimenti del cosiddetto "background migratorio".

Al termine del primo ciclo d'istruzione, cioè in terza media, gli stranieri di prima generazione vantano un gap di quasi due anni di scuola rispetto ai loro compagni di classe italiani, che scende a un anno per le seconde generazioni. Si tratta di una zavorra che spesso li accompagna per tutto il percorso scolastico e che a volte si ripercuote negativamente sui livelli raggiunti dall'intera classe, con il campanello d'allarme, segnalato proprio da Invalsi, dei primi cali registrati in italiano alla fine della secondaria di I grado nelle regioni del Nord e del Centro.

Il piano di Valditara

Per tentare di correre ai ripari, il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha messo in campo una strategia in due tempi per potenziare l'apprendimento della lingua italiana. Forte delle evidenze di recenti studi Ocse secondo i quali senza adeguate competenze linguistiche è impossibile realizzare un'integrazione efficace e duratura (in base all'età di arrivo del ragazzo, è stato calcolato, ci vogliono circa due anni per apprendere la lingua per la comunicazione quotidiana e fino a cinque-sei anni per seguire, con profitto, l'attività didattica).

Il primo step dell'intervento prevede che, già da settembre, le scuole debbano far partire attività di potenziamento didattico in orario extra-curricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027». Poi, dal 2025/26 si prevede l'arrivo di un docente dedicato al potenziamento dell'italiano per stranieri nelle classi dove i nuovi arrivati in Italia siano il 20% o più. Grazie a una modifica introdotta a Montecitorio, il prof aggiuntivo scatterà anche laddove gli studenti stranieri non siano in possesso delle competenze linguistiche di base (almeno pari al livello A2). Spetterà a un decreto del Mim individuare i docenti necessari, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale.

Come emerge dal dossier del servizio studi Camera, correlato al decreto Sport-Scuola, i 27.566 neo arrivati in Italia rappresentano lo 0,44% degli alunni totali e il 3,8% di quelli stranieri. I picchi sono nelle regioni settentrionali. In tutto si registrano 237 plessi con classi in cui è presente un numero di alunni stranieri neo arrivati superiore al 20 per cento. Parliamo di 756 realtà, in particolare concentrate in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna sia per quanto riguarda la scuola primaria (sono il 45% del totale), sia - con l'aggiunta della Toscana - per la scuola media (sono il 67% del totale). Mentre alle superiori le più coinvolte sono le scuole lombarde, venete e toscane (sono il 65% del totale).

> **Fondi concentrati sulle classi in cui il 20% degli studenti è appena arrivato in Italia o non ha le competenze di base**

La fotografia dell'Invalsi

Tale situazione si riflette, in negativo, sugli apprendimenti. In terza media gli studenti e le studentesse straniere di prima generazione conseguono complessivamente un esito inferiore di 23,7 punti rispetto agli italiani (un divario, è scritto nel rapporto Invalsi 2024, che può essere paragonato a quanto generalmente si impara in circa due anni di scuola) e di 13,3 punti per le seconde generazioni (riducendo il gap a circa un anno di scolarità). E i cali iniziano a vedersi soprattutto da Roma in su. In seconda superiore il gap resta elevato: le prime generazioni conseguono complessivamente un esito inferiore di 19,8 punti rispetto ai compagni non di origine immigrata (per le seconde siamo a -10,2 punti). Il solco rimane anche in quinta superiore, cioè al momento del diploma. Qui i ragazzi stranieri di prima generazione hanno un esito inferiore di 9,3 punti (-7,6 per le seconde generazioni). E a quel punto intervenire risulta ancora più difficile.

Il gap negli apprendimenti

Il peso di alcuni fattori sull'esito della prova di Italiano. *Differenza di punteggio*

Fonte: Invalsi, 2024

> **La Suprema Corte torna sulla distinzione tra mobbing scolastico e «straining»**

Assunzioni fino a dicembre per centrare il Pnrr

La proroga
Introdotta alla Camera

È da oltre 20 anni che nella scuola le assunzioni a tempo indeterminato devono concludersi entro agosto per avere, a partire dal 1° settembre, quanti più docenti di ruolo possibili in cattedra. Quest'anno però, in via eccezionale, si potrà continuare a nominare i prof vincitori di concorso su posto libero e disponibile fino al 10 dicembre. A prevederlo è una modifica introdotta alla Camera al Dl Sport-Scuola , che serve a centrare il target del Pnrr di 20mila insegnanti assunti entro il 2024 con le selezioni semplificate del Piano di ripresa e resilienza sui 70mila attesi da qui al 2026.

Viceversa fermarsi con le nomine ad agosto come gli altri anni avrebbe reso impossibile l'obiettivo. Il fatto che le prove delle due selezioni targate Pnrr da 44mila posti (una per infanzia e primaria, l'altra per medie e superiori) siano state bandite solo a fine ottobre e la massa enorme di candidati che hanno superato gli scritti (242mila che diventano però 380mila orali da sostenere vista la possibilità di concorrere per più procedure, *ndr*) hanno rallentato le operazioni. Secondo la stima dei tecnici di viale Trastevere solo per 14mila aspiranti prof si arriverebbe alla graduatoria di merito entro il 10 agosto. Accantonare i posti non riempiti e proseguire con le immissioni in ruolo fino a dicembre, man mano che gli orali finiscono, consentirebbe invece di centrare e superare il predetto target di 20mila neo assunti entro il 2024.

Il prezzo da pagare a una modifica del genere è un aumento, nel breve periodo, dei supplenti che avranno l'incarico su quei posti fino all'arrivo dell'avente diritto. Con la possibilità però di mantenerlo se dovessero nel frattempo risultare tra i vincitori di concorso.

In realtà, l'intervento del decreto Sport-Scuola sul reclutamento è ancora più ampio. Ci sono almeno altre due novità degne di nota. La prima è che, a partire dal prossimo concorso, per effetto dello stesso emendamento potrà essere ammesso all'orale solo un numero di candidati triplo rispetto ai posti a bando nella regione per ciascuna classe di concorso. Non potendo avere idonei si punta così ad avere un numero di esaminandi gestibili nei tempi stretti che le procedure del Pnrr richiedono. La seconda prevede l'addio, già dal 2024/25, alla "call veloce" voluta dall'allora ministra Lucia Azzolina per assegnare i posti eventualmente rimasti vacanti dopo le assunzioni ai precari che decidono di spostarsi in un'altra regione. Questa chance resterà in vigore solo per il sostegno e verrà meno per i posti comuni. Del resto, fanno presente dal Mim, su 30-35mila disponibilità totali si è riusciti a riempirne grazie a questo meccanismo poco più di 500.

> **In via eccezionale quest'anno si potrà procedere con le nomine in ruolo anche oltre il 31 agosto**

—**Eu.B.**

PANORAMA

CORTE DI CASSAZIONE/1

Vietato un ambiente stressogeno per i docenti

Secondo la Cassazione (ordinanza n. 15957/2024) è configurabile il "mobbing" scolastico se c'è l'elemento obiettivo di una pluralità di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti del docente, a prescindere dall'illegittimità dei singoli comportamenti. E ciò perché la concreta intenzione rende illecite anche condotte altrimenti astrattamente legittime. È invece configurabile lo "straining" quando vi siano comportamenti dannosi coscientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche quando manchi la pluralità delle azioni vessatorie. Ma in materia di tutela della salute nell'ambiente scolastico, anche un «ambiente lavorativo stressogeno» è configurabile come fatto ingiusto, tale da portare il giudice a esaminare altre condotte vessatorie, apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona rientra nella lettura costituzionalmente orientata della disciplina sulla tutela del lavoro. Pertanto si deve fare riferimento alla normativa internazionale e Ue e alle pronunce delle due Corti europee che hanno operato il bilanciamento tra il diritto al lavoro e alla salute del docente e le esigenze organizzative. L'elemento di base è rappresentato dalla adozione come definizione di salute, non quella di «semplice assenza dello stato di malattia o di infermità», ma quella di «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale» delineata dall'Oms.

—**Pietro Alessio Palumbo**

CORTE DI CASSAZIONE/2

Le mansioni superiori vanno sempre retribuite

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale. Ebbene, secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 18682/2024) in tema di dirigenza scolastica è collaboratore del dirigente, da remunerare esclusivamente con compenso a carico dei fondi di istituto, il docente che sia incaricato di precisi compiti, che, in caso di istituto condotto da un dirigente di altro istituto in regime di reggenza, possono consistere anche nel coadiuvare il dirigente in ragione del suo concomitante impegno su altre scuole.
La Corte ha inoltre chiarito che il prof validamente incaricato di compiti di sostituzione piena del dirigente scolastico o del reggente, o che li svolga in via prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, esercita mansioni superiori per le quali è da riconoscere l'indennità di funzioni superiori, e, quindi, in misura pari al differenziale dei livelli iniziali d'inquadramento di dirigente e docente. Mentre la sempre sostituzione del dirigente scolastico assente per ferie non costituisce di regola esercizio di mansioni superiori e non attribuisce il diritto a differenze retributive.

—**P.A.P.**

TEST DI MEDICINA

Simulazione nazionale in scena il 26 luglio

È in calendario per venerdì 26 luglio alle ore 13 la simulazione nazionale organizzata dalla piattaforma di orientamento Thefaculty in vista della seconda prova del test di Medicina e Odontoiatria prevista per il 30 luglio. La prova sarà gratuita e ricalcherà la struttura dei quiz 2024: 60 domande estratte dalla banca dati ministeriale, di cui 23 di biologia, 15 di chimica, 13 di matematica e fisica, cinque di ragionamento logico e quattro di competenze di lettura e conoscenze acquisite durante gli studi, con 100 minuti per rispondere. L'evento vede le principali università italiane coinvolte come partner istituzionali: è promosso dalle Conferenze permanenti dei presidenti di consiglio di corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria.

60mila

IL TARGET DEL PNRR
Dopo la rimodulazione dell'anno scorso l'unico obiettivo rimasto nel Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) alla voce alloggi universitari riguarda i 60mila nuovi posti letto da mettere a disposizione degli studenti entro il 30 giugno 2026. Per centrarlo i lavori nelle strutture conferite con il bando housing vanno finiti entro il 30 aprile.

Prime adesioni al bando alloggi: 72 domande per 13mila posti letto

Housing universitario. Prosegue il road show del Mur insieme a Cdp per illustrare le opportunità offerte ai gestori di immobili da destinare a studentati. In un anno l'offerta di atenei ed enti regionali su del 9%

Eugenio Bruno

Prosegue la caccia ai nuovi studentati finanziati dal Pnrr. E, dopo una prima fase interlocutoria, anche il nuovo bando sull'housing universitario inizia a dare i suoi frutti. Come confermano le 72 istanze (per un totale di 13mila nuovi posti letto) pervenute attraverso la piattaforma online voluta dal ministero dell'Università e gestita da Cassa depositi e prestiti. Nel gruppo c'è un po' di tutto. Si va dalle piccole strutture da 20 alloggi (il minimo richiesto) a grandi lotti da 1.600. Sia pubblici sia privati.

In realtà, i potenziali interessati sono anche di più se consideriamo tutti coloro che hanno soltanto avviato la pratica o chiesto informazioni. Senza aver ancora inoltrato la richiesta di contributo (20mila euro a posto letto messo a disposizione per almeno 12 anni) che, in base al meccanismo "a sportello", verrà erogato a valle delle verifiche e in base all'ordine di presentazione delle domande.

Per effetto di una modifica voluta dalla commissaria straordinaria Manuela Manenti e dalla ministra Anna Maria Bernini il termine per concludere i lavori non è più fissato in un anno dalla richiesta, ma è stato spostato al 30 aprile 2026. In tempo per rispettare la deadline concordata con Bruxelles per l'unico target rimasto alla voce alloggi nel Pnrr: crearne 60mila entro il 30 giugno 2026.

L'allungamento della finestra, insieme al road show informativo che il ministero e Cdp hanno avviato il 26 giugno scorso - e che, dopo gli appuntamenti già scavallati di Roma, Milano, Palermo, Bologna e Padova a luglio farà tappa ad Ancona (il 23) e a Trento (il 29) - sembrano aver avuto effetto. Tant'è che in media ogni giorno arriva almeno una nuova proposta dai potenziali gestori.

Andare in giro a parlarne, spiegano dal Mur, sta chiarendo i contorni dell'operazione. A cominciare dalla dote a disposizione (quasi 1,2 miliardi dopo la rimodulazione del Piano concordato con la Commissione Ue) e proseguendo poi con i vari paletti previsti. Vedi il 70% di stanze singole da assicurare o la quota del 30% per le graduatorie del diritto allo studio da rispettare. O ancora lo sconto del 15% sulle tariffe di mercato calcolate da un apposito algoritmo che tiene conto, tra l'altro, dei dati Omi (l'Osservatorio mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate) da garantire a tutti gli assegnatari.

Un'ulteriore spinta è attesa dalle novità introdotte dal Dl Pnrr (il Dl 19 convertito con la legge 56 del 2024), che consentono di cambiare la destinazione d'uso con una semplice Scia o di aumentare le volumetrie del 35 per cento. Decisiva può essere anche la collaborazione con l'Agenzia del demanio che già oggi può intervenire come stazione appaltante e/o di progettazione e che domani potrebbe assicurare supporto in materia di controlli sulle nuove strutture.

Nel frattempo anche le statistiche ufficiali registrano i primi effetti dell'aumento di posti letto. Nell'ultimo focus sul diritto allo studio del Mur le disponibilità offerte da enti regionali e atenei, al 1° novembre 2023, superavano le 49mila unità (+9% sul 2022). Se al conto aggiungiamo quelle offerte dai privati (si parla di 15-20mila) allora sì che l'obiettivo finale appare un po' più vicino.

Gli alloggi per universitari

Fonte: Ministero dell'Università e della Ricerca

> **L'ultimo focus sul diritto allo studio pubblicato dal ministero certifica l'aumento delle disponibilità**

«Per ora dialogo con tutti, ma in caso di inerzia userò i poteri sostitutivi»

Il colloquio
La nuova commissaria

La difficoltà del suo compito (creare 60mila nuovi alloggi in un Paese che prima del Pnrr ne contava sì e no 40mila) è sotto gli occhi di tutti. Ed è lei stessa a definirlo «un obiettivo ambizioso e sfidante», oltre che un modo «per regolare un mercato fatto anche di tanti affitti illegali». A dirlo è Manuela Manenti, da maggio commissaria straordinaria all'housing, che sceglie Il Sole 24 Ore del Lunedì per le sue prime dichiarazioni pubbliche. Del resto - aggiunge - «sono abituata all'emergenza. Mi sono occupata anche dell'emergenza Valtellina, del sisma dell'Aquila e del terremoto in Emilia. Io stessa vivo in una zona terremotata, per cui sono abituata a vivere in emergenza e qualche volta pure a risolverla».

Per centrare il target bisogna correre ed è per questo che la ministra Bernini ha voluto una figura commissariale che assista, supporti e - se serve - sferzi i soggetti coinvolti nell'operazione alloggi. Finora, a detta di Manenti, non c'è stato bisogno di usare i "superpoteri" che la legge le dà. «Sono intervenuta nell'allungare il tempo che prima era di 12 mesi tra la sottoscrizione dell'atto e la consegna degli alloggi e che abbiamo allungato al 30 aprile 2026. Per ora mi sono trovata a intervenire in maniera marginale. I comuni ancora non sono tutti informati che arriveranno delle domande di cambio di destinazione d'uso. Appena lo saranno verranno sollecitati. Ma in caso di inadempienze interverrò». Come? «Il commissario può procedere d'imperio -spiega- e io spero che informando adeguatamente i comuni e le ditte che devono presentare le candidature e poi le Scia, l'intervento del commissario sia molto soft». Fermo restando - chiosa l'ingegnere (come vuole essere chiamata, *ndr*) - che «interverrò in tutti i casi in cui ci saranno rallentamenti ai lavori».

Quello sull'housing «è un bando a sportello, per cui se qualcuno non è in grado di ultimare l'opera lo dobbiamo sapere prima per poter accogliere altre candidature. Non vogliamo arrivare al 30 aprile 2026 e, per non essere stati attenti nella realizzazione dell'opera o nella gestione, trovarci senza alloggi e senza la possibilità di fare scorrere la graduatoria».

MANUELA MANENTI
Commissaria straordinaria all'housing universitario

Ce la farete? «Non si tratta di essere ottimisti, ma realisti. È inusuale che il Mur si occupi di realizzare posti letto e faccia un bando sugli alloggi. Molti operatori economici ancora non lo sanno, semplicemente perché hanno altri canali di informazione: il ministero dei Lavori pubblici, i provveditorati, i comuni. Ma grazie alle sinergie messe in campo c'è molto interesse e anche voglia di partecipazione».

—**Eu.B.**

Professioni 24

ARCHITETTI E INGEGNERI CONTRIBUTI DILAZIONATI
Sono circa 40mila gli architetti e gli ingegneri che hanno usufruito nel 2023 di agevolazioni per il pagamento dei contributi a Inarcassa, un numero - si legge nel report sociale - «in forte crescita». Più di 20mila le rateizzazioni e oltre 19.700 le dilazioni concesse per il conguaglio. Le deroghe al pagamento dei minimi sono state 1.417.

Certificazioni in crescita grazie a leggi e associazioni

Il bilancio. Dal wedding planner al tributarista fino al semplice utente di Pc è a quota 300mila l'esercito di chi ha ottenuto il «bollino di qualità»

UMBERTO GRATI

Valeria Uva

Per le certificazioni delle competenze professionali è boom: dopo la pandemia – in tre anni e mezzo – il numero di professionisti in possesso di una certificazione è più che raddoppiato, passando da 110.836 a 300.676. Ma non si tratta di una crescita omogenea: in questa galassia c'è di tutto: dall'amministratore di condominio al wedding planner, dal tributarista all'utente qualificato di computer. Ed è proprio il digitale e la necessità di certificare le competenze acquisite a trainare il boom: più della metà delle certificazioni censite dalla banca dati Accredia viene da lì, ma comprende anche semplici cittadini che hanno ottenuto la cosiddetta Patente europea del computer.

Sono comunque tanti anche i professionisti che si stanno avvicinando alla certificazione Uni, seguendo il percorso disegnato dalle norme tecniche che si conclude, appunto, con l'attestato rilasciato da un organismo di terza parte, riconosciuto dall'ente unico di accreditamento, Accredia. Anche se per alcune professioni, in realtà, il numero degli attestati è in calo, come per i valutatori immobiliari o i project manager.

La certificazione delle persone

Sono 69 gli organismi di certificazione riconosciuti da Accredia per valutare i professionisti. E sono 91 le norme tecniche Uni che indicano gli standard di qualità per le persone. «È un mercato molto dinamico - esordisce Filippo Trifiletti, direttore di Accredia - in cui la domanda è in crescita e su cui gli stessi organismi stanno investendo molto». «Sulla certificazione dei professionisti siamo leader a livello europeo - aggiunge il direttore generale di Uni, l'ente di normazione tecnica, Ruggero Lensi – i nostri standard spesso sono la base per l'elaborazione di quelli europei, come è avvenuto, ad esempio per i consulenti di direzione».

A dare una spinta significativa è stata la legge 4/2013 sulle professioni non organizzate in Ordini o collegi che ha inserito questo percorso di riconoscimento delle competenze accanto a quello degli attestati concessi dalle associazioni riconosciute dal Mimit. E finora, infatti, sono soprattutto i professionisti non ordinistici a certificarsi. Anche se anche alcune professioni ordinistiche si stanno avvicinando. Il Consiglio nazionale degli ingegneri, ad esempio, ha costituito un ente, Certing, riconosciuto da Accredia. Da qui derivano i primi esempi di ingegneri certificati in base alla specializzazione. «A breve sarà possibile anche per i veterinari certificarsi – aggiunge Trifiletti – manca solo l'autorizzazione del ministero della Salute».

Le motivazioni

Sono due i principali fattori che spingono a certificarsi: il primo è quello normativo, con leggi e decreti che riservano alcune attività a chi è certificato, e l'altro è la sensibilizzazione da parte di alcune associazioni professionali. C'è una legge, il Codice dei contratti, dietro il boom degli specialisti del Bim (da 88 a oltre 1.000 i manager certificati), tecnologia obbligatoria dal 2025, cominciando dai grandi lavori edili. Così come un decreto in arrivo, quello con gli incentivi alla Transizione 5.0 permetterà agli esperti gestori dell'energia (Ege) di certificare gli investimenti agevolati. Sempre un decreto, quello sui requisiti del mediatore familiare, ha inserito anche la certificazione tra i percorsi di accesso.

In altri casi la spinta arriva dalle associazioni: secondo un sondaggio di Accredia circa il 70% tra amministratori di condominio e tributaristi certificati si è mosso grazie alla sensibilizzazione delle loro associazioni, tra cui ad esempio Anaci e Lapet. «I certificati Uni – aggiunge Lensi – sono, in realtà, a tutela della collettività, si pensi agli amministratori di condominio a servizio dell'assemblea, anche se non sempre gli utenti ne riconoscono appieno il valore». Nel futuro – spiegano gli esperti – i driver della crescita saranno le due transizioni, energetica e digitale. In arrivo i primi attestati per i manager della sostenibilità.

Le tendenze

Numero dei professionisti certificati Uni in alcune categorie: a confronto i dati a dicembre 2020 e giugno 2024

	DIC 2020	GIU 2024	
Esperto in Gestione dell'Energia (EGE)	2.877	3.293	▲
Valutatore Immobiliare	2.199	1.713	▼
Tributarista	1.991	2.402	▲
Amministratore di condominio	1.345	1.623	▲
Project Manager	836	643	▼
Responsabile della protezione dei dati	574	428	▼
Responsabili audit gestione sicurezza lavoro	468	420	▼
Pianificatore finanziario personale	341	10.721	▲
Liquidatori Assicurativi (escluso RC Auto)	298	240	▼
BIM Specialist	256	3.060	▲
Formatore Cinofilo per la specializzazione Sport	223	118	▼
Professionista ICT – Project Manager	156	120	▼
Mediatore familiare	145	138	▼
Patrocinatore stragiudiziale risarcimento danni	106	82	▼
Ingegnere esperto in strutture	101	116	▲
Auditor gestione qualità	100	76	▼
Auditor gestione sicurezza sul lavoro	95	57	▼
BIM Manager	88	1.067	▲
Ingegnere esperto in sicurezza	82	92	▲
Ingegnere esperto in sistemi edilizi	73	73	=
Ingegnere esperto in ambito forense	61	64	▲
BIM Coordinator	57	1.081	▲
Ingegnere esperto in energetica	53	66	▲
Ingegnere esperto in ambiente e territorio	44	52	▲
Specialist Privacy	41	16	▼
Ingegnere esperto in pianific. trasporti	29	33	▲
Wedding Planner	29	37	▲
Utility Manager	20	55	▲
Revisore condominiale	18	63	▲
Ingegnere esperto in idraulica	16	17	▲
Meeting and Event Manager	13	60	▲
Destination Wedding Planner	9	18	▲
Manager Privacy	9	4	▼
Lead Auditor prevenzione della corruzione	8	18	▲
Ingegnere esperto in ecoprogettazione	7	8	▲
Ingegnere esperto in tecnologie dei materiali	5	8	▲
Ingegnere esperto in urbanistica	4	1	▼

Fonte: elaborazione Sole 24 ore sulla banca dati Accredia

ESPERTI BIM
Dietro il boom il traino del Codice appalti che renderà la progettazione digitale obbligatoria dal 2025

POLITECNICO DI MILANO

Poche le start up italiane per le professioni Prevalgono i gestionali

Poche ancora le start up italiane che, forti dell'intelligenza artificiale, guardano agli studi di avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro: l'osservatorio Professionisti e innovazione digitale della School of management del Politecnico di Milano ha individuato solo undici realtà nel nostro paese nella ricerca globale «Startup e Intelligenza artificiale: le soluzioni per le professioni tra presente e futuro».

Lo studio guarda alle nuove imprese le cui proposte sono in un perimetro ben definito: per i commercialisti riguarda gli adempimenti civilistico-fiscali, per i consulenti del lavoro il payroll, per gli studi legali la contrattualistica. Spiegano Claudio Rorato e Francesca Parisi, rispettivamente direttore e ricercatrice dell'Osservatorio: «Sicuramente il panorama è molto più ampio, ma abbiamo ristretto il campo alle start up che operano nelle attività tradizionali degli studi e con l'utilizzo dell'Ia ben esplicitato». Il 51% delle start up censite ha come mercato di riferimento gli studi legali, e il resto è quasi equamente suddiviso tra commercialisti con il 25% e consulenti del lavoro (24%).

Una su due tra le start up propone soluzioni per migliorare i processi interni degli studi, con particolare attenzione alla gestione documentale. Solo una minima parte si occupa di migliorare la comunicazione verso l'esterno. Emerge però, nel complesso, una scarsa propensione ad abbracciare la rivoluzione tecnologica dell'Ia per l'80% circa degli studi: « Anche se gli studi hanno una massa enorme di dati - continua Rorato - non li hanno ancora trasformati in informazioni. È più un nodo culturale che di dimensione o di budget».

Ci sono però anche realtà che stanno testando l'intelligenza artificiale per sviluppare nuovi servizi di consulenza. Ad esempio, La Scala Società Tra Avvocati è stata premiata proprio dall'Osservatorio per l'avvio di una partnership con 3Ai Data Wealth Management per fornire servizi di legaltech personalizzati. Mentre lo studio Floreani, con la start up Nextstep, ha sviluppato la piattaforma Techa, che consente agli intermediari assicurativi di gestire documentazione e processi di compliance. Spiega il fondatore Rudi Floreani: «Volevamo dare vita ad un sistema che inserisca gli obblighi normativi nel contesto dei processi aziendali. Essendo specializzati nelle assicurazioni dobbiamo produrre dei documenti di compliance, ma se non vengono correttamente gestiti è come se non ci fossero».

—M.Carb.

La destinazione

Aree in cui si concentrano le start up di IA a servizio degli studi. *Dati in percentuale*

Fonte: Start up e intelligenza artificiale: le soluzioni per le professioni, Politecnico di Milano

DIRETTORE RESPONSABILE
Fabio Tamburini

VICEDIRETTORI
Daniele Bellasio
Jean Marie Del Bo
Alberto Orioli
(Vicario, Capo della redazione romana)

CAPOREDATTORE CENTRALE
Roberto Iotti

UFFICIO CENTRALE
Fabio Carducci (vice Roma)
Balduino Ceppetelli
Giuseppe Chiellino
Marco Libelli
Armando Massarenti
Mauro Meazza (segretario di redazione)
Gabriele Meoni
Marco Mobili
(vice caporedattore desk Roma)

LUNEDÌ
Paola Dezza

UFFICIO GRAFICO CENTRALE
Adriano Attus (creative director)
Francesco Narracci (art director)

RESPONSABILI DI SETTORE
Riccardo Barlaam
(Economia e politica internazionale)
Giulia Crivelli (Moda24 – Viaggi)
Maria Carla De Cesari
(Norme & Tributi)
Laura Di Pillo (Imprese & Territori)
Alberto Grassani (Finanza & Mercati)
Laura La Posta (Rapporti)
Stefano Salis (Commenti-Domenica)
Giovanni Uggeri (Food24)
Gianfranco Ursino (Plus24)

ATTIVITÀ VIDEO MULTIMEDIALI
Marco lo Conte

SOCIAL MEDIA EDITOR
Alessia Tripodi (coordinatrice)

PROPRIETARIO ED EDITORE
Il Sole 24 ORE S.p.A.

PRESIDENTE
Edoardo Garrone

VICE PRESIDENTE
Claudia Parzani

AMMINISTRATORE DELEGATO
Mirja Cartia d'Asero

SEDE LEGALE - DIREZIONE E REDAZIONE
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano
Tel. 023022.1 - Fax 0243510862

AMMINISTRAZIONE
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano

REDAZIONE DI ROMA
P.zza dell'Indipendenza 23b/c - 00185
Tel. 063022.1 - Fax 063022.6390
e-mail: letterealsole@ilsole24ore.com

PUBBLICITÀ
Il Sole 24 ORE S.p.A. – SYSTEM

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano
Tel. 023022.1 - Fax 023022.214
e-mail: segreteriadirezionesystem@ilsole24ore.com

PREZZI
con "Care to dare" **€13,90** in più;
con "Le più belle storie dell'Africa" **€9,90** in più;
con "La legge dell'intelligenza artificiale" **€12,90** in più;
con "L'ansia del colibrì" **€12,90** in più;
con "Le più belle storie dei miti Sudamericani" **€9,90** in più;
con "Disegnare per i più piccoli" **€9,90** in più;
con "Il posto del lavoro" **€12,90** in più;
con "Olimpiadi - Storie, curiosità e campioni" **€9,90** in più;
con "Filosofia per i più piccoli" **€9,90** in più;
con "Note di variazione IVA" **€10,90** in più;
con "Casa - Affitti abitativi e commerciali" **€10,90** in più;
con "Riforma fiscale 9 - Violazioni e sanzioni tributarie" **€10,90** in più;
con "Casa - Vendita e acquisti" **€10,90** in più;
con "Aspenia" **€12,00** in più;
con "HTSI" **€2,00** in più.
Prezzi di vendita all'estero:
Costa Azzurra **€ 3**, Svizzera **SFR 3,90**

IL CODICE DI OGGI
Il Sole 24 Ore offre a tutti i suoi lettori un accesso giornaliero gratuito per sfogliare la copia del quotidiano in app e accedere gratis ai contenuti extra e alle funzionalità speciali. Inquadra in QR Code e segui le istruzioni.

Il responsabile del trattamento dei dati raccolti in banche dati di uso redazionale è il direttore responsabile a cui, presso il Servizio Cortesia, presso Winflow Società Cooperativa – Via Rizzoli, 4 20132 Milano. (telefono 02.30.300.600), ci si può rivolgere per i diritti previsti dal regolamento generale sulla Protezione dei Dati 2016/679. Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono. — **Modalità di abbonamento al quotidiano:** Prezzo di copertina in Italia: € 2,00 da lunedì a venerdì, € 2,50 per le edizioni del sabato e della domenica. Prezzo Abbonamento Italia per 12 mesi al quotidiano in versione cartacea: € 419,00 in caso di consegna postale. L'Abbonamento alla versione cartacea non comprende il magazine "HTSI". Sono disponibili altre formule di abbonamento all'indirizzo www.ilsole24ore.com/abbonamenti. Per l'abbonamento estero in Svizzera e Costa Azzurra, rivolgersi al Servizio Abbonamenti (tel. 02.30.300.600 oppure servizio.abbonamenti@ ilsole24ore.com). Per il resto del Mondo è disponibile solo l'abbonamento al quotidiano in versione digitale. Per sottoscrivere l'abbonamento è sufficiente inoltrare la richiesta via EMAIL all'indirizzo servizio.abbonamenti@ ilsole24ore.com oppure via FAX al N. 023022.2885, oppure per POSTA a Il Sole 24 ORE S.p.A. - Servizio Abbonamenti - Casella Postale 10592 - 20111 Milano, indicando: NOME / COGNOME / AZIENDA / VIA / NUMERO CIVICO / C.A.P. /LOCALITÀ / TELEFONO e FAX/EMAIL. — **Servizio abbonamenti:** Tel. 02.30.300.600 (con operatore da lunedì a venerdì 8:30-18:00) - Email: servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com — **Servizio arretrati per i non abbonati:** (Non disponibili le edizioni cartacee più vecchie di 12 mesi dalla data odierna). Inoltrare richiesta via email all'indirizzo servizio.cortesia@ilsole24ore.com oppure contattare telefonicamente il numero 02 30.300.600 allegando la fotocopia della ricevuta di versamento sul c.c.p. 519272 intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A. oppure via fax al numero 02 opp 06 3022.2519. Il costo di una copia arretrata è pari al doppio de l prezzo di copertina del giorno richiesto. Non verranno rimborsate le istanze relative ad edizioni più vecchie di 12 mesi dalla data odierna. — **Stampatori:** C.S.Q. - Centro Stampa Quotidiani, Via dell'Industria 52 - 25030 Erbusco (BS) - S.T.E.C. - Società Tipografico Editrice Capitolina, Via Giacomo Peroni 280 - 00131 Roma (RM) - L'Unione Sarda S.p.A , Via Omodeo 12 - Elmas (CA) - S.e.s. Società Editrice Sud S.p.A., via Uberto Bonino 15/c - 98124 Messina (ME). — **Distribuzione Italia:** m-dis Distribuzione Media S.p.A., via Cazzaniga 1 - 20132 Milano, Tel. 022582.1 — Registrazione Tribunale di Milano n 322 del 28.11.1965.
La tiratura del Sole 24 Ore di oggi, 22 Luglio 2024 è stata di 57.607 copie

Professioni 24
Trend & business

CON UNA FORMULA INNOVATIVA INSIEME 150 CONSULENTI
Nata un anno fa, Mint Solutions ha riunito dieci soggetti, compresa l'impresa triestina S-mood Sustainable Solutions e 150 professionisti. Il modello di Mint Solutions (nella foto il co-fondatore, Fulvio Degrassi) è quello della rete soggetto. Aggregati commercialisti, avvocati e consulenti

Aggregazioni, competenze integrate con la «rete soggetto»

Il debutto. Primi esperimenti del modello organizzativo che riunisce più studi in un sola entità giuridica: ma serve un fondo unico e la presenza di un'impresa. Nel Nord est l'esempio di Mint Solutions

Massimiliano Carbonaro

La rete soggetto, il modello organizzativo che rappresenta un passo avanti rispetto al contratto di rete, comincia a comparire anche presso gli studi professionali legali e di commercialisti. Si tratta di una formula di collaborazione fra più studi che mette a fattor comune una serie di obiettivi, programmi e clientela e prevede la nascita di un soggetto giuridico distinto, che viene iscritto al registro delle imprese.

La rete soggetto mantiene i principi di collaborazione in determinati ambiti, un programma comune, lo scambio di prestazioni e informazioni tipici del contratto di rete. Ma prevede che i partecipanti realizzino intorno a questa realtà un soggetto giuridico autonomo. Fino ad ora ad attivarlo sono state le imprese, spinte a questo passo per esercitare insieme determinate attività, scambiandosi know-how e collaborando per mettere in campo specifiche attività in team. L'aggregazione consente poi di presentarsi al mercato come un'unica realtà giuridicamente definita. E questo attrae anche i professionisti. Ma occorre superare alcuni ostacoli. Intanto la rete soggetto prevede un fondo patrimoniale comune costituito dai contributi degli stessi partecipanti al nuovo soggetto imprenditoriale e ovviamente visto che di fatto è una società, serve una governance, ovvero un organo rappresentativo comune, singolo o collegiale. Ma soprattutto, per dar vita a questa nuova formula e potersi iscrivere al Registro delle imprese, gli studi devono avere nella compagine una società che di fatto fa da capofila per l'iscrizione.

Il caso concreto

Tra le prime realtà che mettono insieme studi di commercialisti, legali e consulenti per dar vita a una rete soggetto c'è Mint Solutions. Al momento è formata da una decina di soggetti tra cui appunto un'impresa, la triestina S-mood Sustainable Solutions, tutti radicati nel Nord Est. Insieme valgono oltre 150 professionisti. La scelta di adottare la forma giuridica di rete soggetto permette agli aderenti di godere della massima flessibilità in una struttura dotata di personalità giuridica per dare risposta alla forte richiesta di specializzazione e multidisciplinarietà nel territorio che i singoli da soli non riuscivano a soddisfare. «Contiamo di crescere – commenta Fulvio Degrassi, partner e co-founder di Mint Solutions –. L'ingresso è però molto selettivo, non vogliamo essere considerati solo un network. Tutti devono condividere l'importanza di essere un soggetto multicompetenze con una forte valenza territoriale».

REUTERS

Nuova realtà. Con la rete soggetto nasce un'entità autonoma iscritta al Registro imprese

> **A fattor comune più specializzazioni per ottenere incarichi che da soli non sarebbero gestibili**

Senza rinunciare ai propri clienti, gli studi si presentano come rete soggetto quando devono affrontare questioni multidisciplinari come il partenariato pubblico privato, tutta la tematica Esg e la compliance 231, ma anche la cyber security e importanti ristrutturazioni aziendali.

Nella pratica chi individua un cliente fa da coordinatore del team che si forma attingendo ai professionisti della rete soggetto. Il contratto è con Mint Solutions e il coordinatore fa il pricing e suddivide l'incarico.

In un anno questa realtà ha ottenuto contratti per un milione di euro: lavori aggiuntivi rispetto agli incarichi dei vari studi della rete.

DIARIO LEGALE

di **Massimiliano Carbonaro**

FORMAZIONE

Gop lancia l'Academy «aperta» all'esterno

Gianni & Origoni lancia la Gop International Academy, un'iniziativa formativa patrocinata da Consiglio nazionale forense, Scuola superiore dell'Avvocatura, Law Society of England and Wales, e Bar Council. A Londra partirà un corso di Business Law. Attraverso l'Academy lo studio rinnova l'attenzione alla formazione legale in linea con le iniziative già in campo per i propri professionisti. Con l'Academy questa sensibilità si apre al mondo esterno e consentirà ad avvocati italiani e solicitors inglesi, dottorandi, studenti PhD, praticanti, dottori di ricerca e masteristi di arricchire in contesti internazionali il proprio know-how, approfondire tematiche di business law e rafforzare le abilità pratiche attraverso metodologie di apprendimento immersive. Antonio Auricchio e Giuseppe Velluto, co-managing partner di Gop hanno commentato: «Il mondo legale è in continua evoluzione e solo attraverso un costante aggiornamento è possibile mantenere il passo con i cambiamenti e rispondere alle sfide presenti e future».

ANTONIO AURICCHIO
Managing partner dello studio Gianni & Origoni

ACQUISIZIONI IN MESSICO

M&A nell'automotive, Gpbl al fianco di Proma

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito il gruppo Proma, azienda italiana attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di componentistica automotive, nell'acquisito della messicana Allgaier de Puebla, specializzata nella produzione di componenti strutturali per le case automobilistiche internazionali. Gli equity partner di Gpbl Andrea Novarese, specializzato in Debt Finance e Restructuring, e Maria Cristina Storchi, specializzata in Corporate M&A e Restructuring, hanno affiancato i manager del gruppo nella negoziazione dell'accordo, particolarmente complessa perché le società venditrici, Allgaier Werke Gmbh e Allgaier Automotive Gmbh, titolari di partecipazioni in Allgaier de Puebla, sono sottoposte a una procedura di insolvenza in Germania. L'acquisizione rappresenta un investimento strategico per Proma, già presente in Messico. L'integrazione di Allgaier de Puebla con la piattaforma produttiva di Proma consentirà al gruppo di incrementare la capacità produttiva nel Paese e allo stesso tempo di sviluppare nuove relazioni commerciali con l'automotive tedesca.

MARIA CRISTINA STORCHI
Equity partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici

Real Estate 24

SUL SITO
Dagli investimenti in camping e retail agli sviluppi all'estero. Sono tra gli approfondimenti per gli operatori sul sito del Sole 24 Ore: *ilsole24ore.com/sez/casa*

NELLA NEWSLETTER
Ogni venerdì Real Estate+, la newsletter dell'immobiliare riservata agli abbonati. Iscrizioni su: *https://ecommerce.ilsole24ore.com/shopping24/real-estate-z-re.html*

Affitto transitorio, la domanda è cresciuta del 200% dal 2019

Mercato delle locazioni. In cinque anni, i contratti che coprono da uno a 18 mesi sono quelli in cui richiesta, offerta e canoni sono aumentati di più, coniugando esigenze di stabilità e di flessibilità

Laura Cavestri

Non si trova una casa in affitto con contratto tradizionale «4+4»? Colpa degli affitti brevi, dei turisti che affollano le città d'arte e di proprietari attratti solo dall'avidità e dalla paura di inquilini morosi. C'è certamente molto di vero nel braccio di ferro tra domanda e offerta nel mercato delle locazioni in Italia (ma è un tratto comune a tutta Europa e anche oltre).

Eppure sul mercato degli affitti la realtà è più complessa. Non tanto un bivio tra soggiorni molto brevi o molto lunghi, ma, sempre di più, una situazione triplice. Nelle città italiane, tra un soggiorno di meno di 30 giorni a un impegno sino a otto anni, a crescere di più è, invece, il cosiddetto "affitto transitorio". Si tratta di un tipo di contratto di locazione a breve termine, solitamente inferiore ai 18 mesi. È ideale per chi ha esigenze temporanee di studio o un impegno lavorativo a termine. Ma anche per i proprietari che, in questo modo, coniugano stabilità dell'inquilino ma possono ritornare a disporre del proprio bene dopo meno di due anni.

L'analisi

Secondo Immobiliare.it Insights – che analizza i dati dal 2019 sul proprio portale –i numeri confermano, la pressione sull'affitto, sia sotto il profilo dei valori che dello squilibrio domanda/offerta per i canoni tradizionali.

A Roma, la prima cresce del 72% e la seconda cala del 52%; a Trieste la richiesta supera il 100% ma la disponibilità scende dell'1 per cento. Senza politiche abitative attive, il mercato, da solo, non basta riequilibrare il braccio di ferro domanda-offerta.

Ma se gli affitti tradizionali sono cresciuti, mediamente, del 16%, i canoni delle locazioni brevi del 50%, i valori degli affitti transitori sono aumentati di ben l'88 per cento. Sul fronte dell'offerta, se le prime due tipologie di contratto, dal 2019, sono calate, rispettivamente, del -36 e del -7%, quelli transitori sono aumentati del 49 per cento. Stesso trend per la

GETTYIMAGES

Trieste.
Il centro del capoluogo del Friuli Venezia Giulia. In città, la domanda di affitto tradizionale si è impennata

domanda: dal 2019 quella di affitti brevi è cresciuta del 4%, quella tradizionale del 61% ma quella del transitorio sfiora il 200% (+199 per cento in cinque anni).

Fenomeno in crescita

«L'affitto breve resta una componente importante della locazione, soprattutto nelle città d'arte o nelle aree che hanno una forte vocazione turistica – spiega Antonio Intini, *chief business development officer* di Immobiliare.it – ma riteniamo che il fenomeno abbia già raggiunto il suo massimo e stia ora vivendo una fase

> **Secondo Nomisma, nel primo trimestre diminuiti dell'1,8% i contratti stipulati per scarsa offerta**

di stabilizzazione, nonché qualche ripensamento, anche da parte dei proprietari, dopo il boom della fase post pandemica».

Ci sono dei costi di gestione se il proprietario affida il bene a un operatore specializzato nel management. Se invece lo si gestisce direttamente, bisogna pulirlo, dare le chiavi ogni pochi giorni, fare manutenzione diretta. Tutti oneri che quando il denaro costava poco si sono sostenuti. Oggi che il mutuo ha un costo, ogni onere successivo viene soppesato. A mostrare una flessione dell'offerta nelle città in esame (tranne Milano) sono i dati stessi, mentre la domanda si conferma positiva.

«Il contratto transitorio, invece – ha detto Intini – soprattutto nelle città (non solo Milano e Roma) cresce perché bilancia le esigenze di canoni stabili e regolari per alcuni proprietari, che però in 18 mesi possono tornare in possesso dell'appartamento, con quelle di inquilini che non vogliono o non possono vincolarsi per lungo tempo. Riguarda studenti, italiani e stranieri, di master e scuole di specializzazione, giovani lavoratori, tirocinanti, manager, trasfertisti e, sempre più, giovani coppie o famiglie con bambini, persone in attesa che i mutui calino per comprar casa».

«Gli affitti transitori – ha aggiunto Vincenzo De Tommaso, responsabile dell'ufficio studi di Idealista – non riguardano solo le grandi città e stanno guadagnando sempre più importanza a scapito delle locazioni classiche. Nel secondo trimestre del 2024, questa tipologia ha rappresentato il 23% del mercato, con un aumento dell'offerta annuale del 29 per cento. Al contrario, l'offerta di affitti permanenti è cresciuta solo del 6% nello stesso periodo. Il capoluogo con la maggior percentuale di affitti transitori sull'offerta complessiva è Venezia (45 per cento). Anche a Genova, Pisa, Salerno e Verbania, l'offerta di affitti transitori raggiunge il 30 per cento. Seguono Milano (28%), Napoli, Lucca, Trento e Roma (tutte al 27 per cento)».

In affitto il 20% dello stock

A confermare la pressione strutturale sull'affitto è anche il 2° Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2024 realizzato da Nomisma, secondo cui in Italia l'insieme delle abitazioni concesse in locazione o in uso gratuito come dimora o residenza (escludendo quelle utilizzate come abitazione principale) rappresenta circa il 20% dell'intero stock residenziale.

In questo scenario, nel primo trimestre del 2024 è proseguito il calo dei nuovi contratti stipulati, complice la scarsa offerta sul mercato - con un -1,8% tendenziale - mentre si conferma la positiva performance del mercato delle locazioni transitorie e per studenti, con l'aumento dei contratti stipulati che però non assorbono il calo registrato nell'ambito dei contratti ordinari.

Nel complesso, circa la metà dei proprietari dichiara di avere abitazioni attualmente affittate; quasi un proprietario su tre non ha ancora messo in affitto i propri immobili ma ha intenzione di farlo a breve; uno su 10 utilizza l'abitazione per affitti brevi turistici e il restante 10% di proprietari non ci pensa proprio.

La situazione in Italia

LA DOMANDA
Andamento dell'indice di domanda annuale riferito ai livelli del 2019.
Dati in percentuale

L'OFFERTA
Andamento dell'indice di offerta annuale riferito ai livelli del 2019.
Dati in percentuale

VALORE DEI CANONI
Andamento dell'indice di prezzo annuale riferito ai livelli del 2019.
Dati in percentuale

LOCAZIONI TRADIZIONALI VS LOCAZIONI BREVI
Variazioni fra il 2019 e il 2023 degli indici di prezzo, domanda e offerta riferite alle due tipologie di locazioni. *Dati in percentuale*

LOCAZIONI TRADIZIONALI

	ANDAMENTO PREZZI	VAR. DOMANDA	VAR. OFFERTA
ITALIA	+16 ▲	+61	–36
Milano	+14 ▲	+31	–7
Roma	+7 ▲	+72	–52
Firenze	+13 ▲	+37	–53
Napoli	+11 ▲	+16	–53
Trieste	+21 ▲	+104	–1
Torino	+16 ▲	+88	–55
Bologna	+17 ▲	+80	+11
Bari	+26 ▲	–24	–56

LOCAZIONI BREVI

	ANDAMENTO PREZZI	VAR. DOMANDA	VAR. OFFERTA
ITALIA	+50 ▲	+4	–7
Milano	+49 ▲	+9	+1
Roma	+94 ▲	–5	–29
Firenze	+95 ▲	–7	–26
Napoli	+88 ▲	+29	–3
Trieste	+51 ▲	+11	–10
Torino	+51 ▲	+20	+19
Bologna	+64 ▲	+3	–16
Bari	+67 ▲	+78	+53

Fonte: Immobiliare.it Insights, AirnDNA

Ex uffici Capgemini diventano case classe A

Residenziale a Milano
Pronto entro fine 2025

Alexis Paparo

Sono 11 i grandi progetti immobiliari di riconversione al residenziale al momento attivi o appena completati a Milano. Una volta conclusi – secondo l'analisi di Dils elaborata per il Sole 24 Ore del Lunedì – porteranno sul mercato 672 appartamenti nati dal recupero dell'esistente. Con un paio di eccezioni, si tratta di progetti in zone periferiche – da Ripamonti-Vigentino alla Barona, dall'area Symbiosis a Bande Nere – che stanno contribuendo a cambiarne il volto e la demografia. Fra le aree analizzate, la zona Bande Nere - Giambellino è quella con un differenziale tra il valore euro/mq del nuovo rispetto alle abitazioni da ristrutturare tra i più alti della città (120 per cento).

A Bande Nere.
I 72 appartamenti si affacciano su un giardino di 2.600 metri quadri

Ed è qui che sta rinascendo a nuovo uso l'immobile che fino alla primavera del 2023 ospitava gli uffici di Capgemini, in via Nizzoli 8, e tuttora occupa un intero isolato. La proprietà è del Fondo immobiliare Hita1 gestito da Investire Sgr, con Dils nel ruolo di advisor e partner commerciale. Progettato nel 1981 dallo studio di architetti Nizzoli, il nuovo progetto prende il nome dal noto architetto, artista e designer Marcello Nizzoli, autore, tra l'altro, dell'iconica Olivetti Lettera 22.

La nuova proposta progettuale, firmata dallo studio Asti Architetti, mantiene sia il grande portale svasato dell'ingresso e preserva i caratteri peculiari tipici del movimento postmoderno, come le statue che sovrastano la facciata e le volute nell'attacco a terra. L'interno conterà 72 appartamenti di diverso taglio, dagli attici ai bilocali, tutti affacciati su un giardino condominiale di 2.600 metri quadri, che sarà irrigato con acqua piovana raccolta con un sistema interrato di vasche di accumulo. Il termine dei lavori è previsto nell'autunno 2025. Sviluppato su una superficie di circa 7mila metri quadri, Nizzoli 8 ospiterà servizi come un'area bimbi e una dedicata agli animali domestici, una zona fitness e wellness e spazi di coworking.

Grazie a un impianto che sfrutta l'acqua di falda tramite pompe di calore e a un impianto fotovoltaico di ultima generazione, l'edificio avrà prestazioni a basso impatto ambientale e abitazioni in classe A.

+80% **LOMBARDIA, 80% MUTUI FISSI** Secondo Kiron Partner Spa., Gruppo Tecnocasa, nel 2023, l'80% dei mutui erogati in Lombardia è stato a tasso fisso (+23% sul 2022). L'importo medio di mutuo erogato sul territorio nazionale è stato pari a 115.200 mentre in Lombardia il ticket medio è risultato pari a circa 124.500 euro.

Dalle App ai frigoriferi, nuove strade per la lotta allo spreco alimentare

Elettrodomestici. Non è solo un tema estivo. Sul mercato retail competono dispositivi sempre più accessibili e molto tecnologici per conservare i cibi

Paola Guidi

Dei circa 65-70 kg, a testa, di cibo che gettiamo via ogni anno in Italia, quasi tutto è commestibile. Seguendo i consigli degli esperti e degli chef e con il ricorso alle tecnologie domestiche più recenti, il risparmio può arrivare sino al 60-70%, soprattutto per verdure e frutta, il 75% del totale gettato.

Tecniche di conservazione

Non esiste una cucina di ristorante che non sia provvista della miglior tecnica di conservazione, il sottovuoto che mantiene quasi intatti molto a lungo sapori, freschezza, nutrienti. E le versioni domestiche di queste "macchine" oggi hanno un costo accessibile, dai 50 ai 120 euro. Si tratta di pompe che estraggono da sacchetti o da contenitori gran parte dell'aria in modo da eliminare quasi tutto l'ossigeno che è la causa primaria dell'ossidazione e cioè del degrado e degli alimenti, limitando così notevolmente la formazione di batteri, muffe e lieviti. La chiusura ermetica consente di cionservare gliu alimenti cinque volte più a lungo in frigo e molto di più se le confezioni vengono messe nel congelatore. «Molto spesso quello che "salviamo" da una cena- spiega un portavoce di Laica, azienda italiana specializzata in apparecchi per la conservazione e il trattamento degli alimenti - finiamo col gettarlo nella spazzatura a distanza di giorni perchè, rimasto a contatto con l'aria, si è scurito, ha sviluppato muffe o un sapore poco gradevole».

Secondo le tabelle pubblicate sul sito della Laica, in frigo il cibo resiste 2-3 giorni, se sottovuoto 6-9 giorni. In freezer si passa da 4-5 mesi ai 15-20 mesi con il sottovuoto.

Secondo l'Istat la spesa alimentare annua media di una famiglia di tre persone, a causa dell'inflazione, sfiora i 6mila euro (esattamente, un totale di 5.950 euro). La percentuale della perdita del cibo è quantificabile intorno al 25-30%, per un valore di circa 1.400 euro (da sottrarre dai 5.950), per il 75% frutta, verdure e vegetali in genere. Esistono apparecchi brevettati come Emulsionizer, che trasforma avanzi di cibo come gambi di verdure, gusci, bucce, semi, avanzi di pesce, ecc. in zuppe, *vinaigrette* e salse e preparati di gusto molto gradevole. Amate il fritto? Con la friggitrice ad aria, qualsiasi avanzo diventa uno snack croccante.

> **Ci sono refrigeratori che, emettendo luci di differenti colori su 24 ore, riducono la perdita di vitamine**

Elettrodomestici intelligenti

Oltre al sottovuoto, è decisamente necessario disporre di un frigorifero di nuova generazione che, rispetto a uno di 8-10 anni fa, raddoppia i tempi di conservazione e mantiene molto più a lungo i sapori, l'aspetto e i nutrienti. Il freddo *No Frost*, per esempio, garantisce un "clima" particolarmente sano, meno umido. I nuovi modelli offrono la possibilità di variare nei cassetti e in vani chiusi temperature, umidità e ventilazione secondo il tipo di provvista. La conservazione della verdura viene triplicata e il cassetto *chiller* a 0 gradi costanti conserva finalmente a lungo e senza alterazioni gli affettati, carni e pesce crudi. Da segnalare, una tecnologia innovativa e unica di alcuni frigo-congelatori della Beko, *HarvestFresh*, certificata da Intertek, per i vegetali. Questi iniziano a perdere le vitamine dal momento in cui vengono raccolti e continuano a perderle anche dopo che sono stati riposti nel frigorifero. Tre luci emesse con grande precisione, imitano il ciclo solare: 4 ore di luce blu simulano le ore dell'alba, 2 ore di luce verde il mezzogiorno, 6 ore di luce rossa il tramonto e un periodo di 12 ore di buio la notte. Le vitamine rimangono intatte più a lungo.

Un grande aiuto viene dalla telecamera *FridgeCam* della Smarter (circa 110 euro) che, grazie alla sua smarter App, trasmette al frigorifero, anche a distanza, l'inventario dei cibi conservati e ne comunica le scadenze per evitare spese inutili e scarti. Un eccellente aiuto anti-spreco è Il forno a vapore, di origine professionale, che trattando, gli alimenti in modo "morbido" evita sempre le bruciature e le alterazioni dei nutrienti, così che gli scarti si riducono praticamente a zero. I produttori di forni a vapore sono ZUG, Indesit, Bosch, Gaggenau, Whirlpool, Bertazzoni, SMEG, Samsung. Molto interessante l'innovativo forno *Signature Kitchen Suite*, con *Gourmet AI*, che riconosce l'alimento da cucinare e suggerisce la modalità di cottura ottimale basandosi su un database di 130 ricette.

Shelfy è un dispositivo IoT che aumenta la durata degli alimenti freschi nel frigorifero fino a 12 giorni, riducendo la carica batterica e degradando le molecole responsabili della rapida maturazione di frutta e verdura fresca. Bluapple è un prodotto blu a forma di mela che per tre mesi in frigo – poi è ricaricabile-assorbe il gas etilene, emesso da frutta e verdura. i dati di una ricerca dell'Osservatorio Reale Mutua, indicano che il 22% degli italiani ha utilizzato un'app anti-spreco alimentare. Le App consentono per esempio di portare a casa alimenti che altrimenti andrebbero buttati. Oppure evitano di sprecare cibo in casa consigliando rapidamente le ricette più gustose in base agli ingredienti disponibili. SuperCook, per esempio, è un' App che ha funzionalità innovative perché basta pronunciare ad alta voce gli ingredienti in frigorifero perché l'App suggerisca la ricetta più adatta per usare tutto, senza sprechi.

ADOBESTOCK

Ridurre lo scarto. Secondo l'istat, circa un terzo della spesa alimentare media di una famiglia di tre persone diventa spreco

La nuova Torre Piloti del porto di Genova diventa antisismica

Contro vento e terremoti
Installazione a fine mese

Alexis Paparo

Un altro tassello del grande progetto attorno al Waterfront di Levante, a Genova, prende forma nel segno dell'innovazione made in Italy. Entro fine mese la nuova Torre Piloti del porto di Genova, firmata da Renzo Piano, verrà dotata di un innovativo sistema di smorzamento attivo delle vibrazioni causate dal vento che la renderà un unicum dal punto di vista della sicurezza e della stabilità.

Il sistema è stato realizzato da Isaac, azienda milanese specializzata in progettazione e produzione di sistemi antisismici nata nel 2018 da un'idea di Alberto Bussini, ai tempi laureando di ingegneria al Politecnico di Milano, e diventata eccellenza nell'antisismica mondiale. Isaac è la prima azienda in Europa ad aver brevettato una tecnologia dedicata agli edifici esistenti, senza necessità di interventi strutturali e invasivi. Mercoledì il sistema verrà installato sul "cappello" della torre, alta 65 metri e con una superficie di 800 mq . A differenza di sistemi come la sfera antisismica nel grattacielo Taipei 101 a Taiwan, che pesa 660 tonnellate ed è installata all'interno dell'edificio, l'innovazione di Isaac utilizza una combinazione di macchine (*active mass damper*) installate sull'edificio – in questo caso sul cappello della torre – e motori elettrici che le accelereranno fino alla velocità di una supercar – 100 km/h in 1,4 secondi – per bilanciare il movimento della struttura ed eliminare le vibrazioni, riducendo lo stress strutturale.

La soluzione si può applicare a qualsiasi tipo di costruzione, dai condomini agli uffici, dalle scuole agli ospedali e sono 15 i sistemi già installati in Italia.

Sul capo.
L'installazione del sistema Isaac in un edificio scolastico in Toscana

Il prossimo passo è mettere alla prova la soluzione sugli edifici storici. Proprio domani, presso la Fondazione Eucentre di Pavia, si testerà l'efficacia del sistema Electro Pro – in sinergia con i sistemi Mapei per la protezione sismica – su un campanile in muratura alto 12 metri e ricostruito all'interno del centro. Secondo un'analisi di Gea – Green Economy Agency realizzata con il centro studi del Consiglio nazionale ingegneri, dal 1968 (terremoto del Belice) l'Italia ha speso circa 122 miliardi di euro per la ricostruzione necessaria in seguito a otto grandi eventi sismici, senza contare quelli minori. Per avere un'idea di quanto un sistema come quello di Isaac possa fare la differenza, i test della prima versione della tecnologia, messa alla prova tenendo come riferimento il terremoto dell'Irpinia, di magnitudo 6.9, hanno dimostrato una stabilità aumentata del 57,4% al terzo piano dell'edificio di prova, in risposta a una scossa di intensità superiore al 100% del sisma irpino. Il sistema Electro Pro è la sua evoluzione: e le dimensioni ridotte (di oltre 1/5 in termini di massa e di circa 1/3 in termini di superficie), lo rendono più facile da installare.

> **La soluzione applicata si può utilizzare per qualsiasi tipo di costruzione. I costi partono da 70mila euro**

I costi partono da 70mila euro per macchina (asse inerziale) : un edificio anni '60-70 di medie dimensioni, in una zona a moderata sismicità, ne richiede da quattro a 12. Il tutto si avvia nel giro di poche settimane. L'ultima installazione, su un edificio scolastico, ha richiesto meno di due mesi.

Marketing 24

L'ISOLA DELLE MERAVIGLIE
Birra Messina Cristalli di Sale rende omaggio ai luoghi sorprendenti della Sicilia. La nuova campagna pubblicitaria sul piccolo schermo si chiama "Chista si chiama Meraviggha" e celebra le scoperte di ogni giorno. L'invito è ad andare oltre la routine a caccia di scorci indimenticabili e incontri che diventano storie da raccontare.

Da visitare. Impazza sui social e online il nuovo spot promosso dall'ente turistico norvegese Visit Oslo e realizzato dall'agenzia creativa NewsLab. Lo spot geolocalizza le attrazioni della città nord-europea, ma con un approccio anti-pubblicitario. Nel video il protagonista è un trentenne residente molto annoiato che invita a non visitare la città, pur mostrandola in tutto il suo splendore

Dati e luoghi, il mix di precisione per conquistare i nuovi clienti

Geomarketing. La disponibilità senza precedenti di grandi quantità di dati e la capacità di interpretarli rende sempre più efficaci le strategie dei brand, aprendo a una dimensione territoriale del business

A cura di
Giampaolo Colletti

Possiamo davvero definirla una città?». È quanto si chiede senza troppi giri di parole il trentenne protagonista della campagna promossa da Visit Oslo, ente turistico dell'omonima città norvegese. Un video che sta riscuotendo successo sui social e che si è guadagnato anche l'apertura del Guardian. Paradossale e anticonvenzionale il racconto: si gira per la città, giudicandola con toni negativi. «A dire il vero non verrei mai qui», continua un po' annoiato. «Siamo abituati a vedere la pubblicità di viaggio piene di sorrisi, famiglie felici e fotografie con le migliori viste. Però negli ultimi anni si è capito che questo può diventare un cliché e tutto finisce per apparire uguale», scrive Eliza William su Creative Review.

Il boom del geomarketing

Da Oslo al resto del mondo, dal turismo alle altre industrie. Mai come oggi i luoghi entrano nelle campagne dei brand. Ma c'è di più. In un mondo che distribuisce le esperienze immersive un po' ovunque, capire dove si è collocati geograficamente può fare la differenza. Vale per il consumatore connesso e per il brand che prova a intercettarlo. È il boom del geomarketing, la nuova dimensione geografica del business. Una risposta all'evoluzione dei social con quel passaggio epocale dal come sto al dove sto. Così grazie all'aumento esponenziale dei dati si offrono servizi sempre più mirati e personalizzati. «Nell'era della disattenzione degli utenti l'utilizzo di dati georeferenziati sta consentendo nuovi sviluppi efficaci in termini di strategia e analisi di pattern comportamentali e in termini di prossimità e quindi reattività, cogliendo in modo sofisticato l'attenzione dell'utente. Tutto ciò significa ricevere informazioni, promozioni e stimoli rilevanti in tempo reale, migliorando l'esperienza d'acquisto e la soddisfazione complessiva. Per i brand la geolocalizzazione, abbinata alla conoscenza di interessi, alle interazioni e alla tempestività di comunicazione, consente di raggiungere gli utenti nel momento e nel luogo giusto», afferma Fabio Lalli, autore del libro "Spatial Shift", appena uscito in libreria per Egea, casa editrice dell'Università Bocconi. Ma c'è di più. Ci si lega anche a ciò che sta intorno. «La nuova frontiera della geolocalizzazione si sviluppa nello spazio virtuale tra realtà aumentata e spatial computing grazie a informazioni di localizzazione non più solo legate a latitudine e longitudine, ma alla prossimità di oggetti connessi a Internet e riferimenti specifici ambientali», precisa Lalli.

«Oggi le nuove frontiere del geomarketing si stanno orientando verso l'integrazione di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale e un'analisi massiva dei big data. Questi strumenti, utilizzati in modo sinergico, consentono di analizzare dati territoriali che si spingono fino alle microcelle con una precisione senza precedenti. La rilevanza cresce dunque grazie alla capacità di fornire insights con un livello di dettaglio irraggiungibile in precedenza sul comportamento dei consumatori in specifiche aree geografiche, permettendo alle aziende di ottimizzare in modo puntuale campagne pubblicitarie e allocazione dei budget» racconta Amedeo Guffanti, Head of Digital & Media di Jakala, eccellenza specializzata in dati, Ai ed esperienze personalizzate fondata nel 2000 e che oggi conta un team di 3mila professionisti al servizio di oltre 900 clienti in più di 30 Paesi del mondo, per un fatturato annuo 520 milioni di euro.

Utenti da mappare

«Questo focus sulla geolocalizzazione deriva dalla necessità delle aziende di competere in un ambiente sempre più frammentato e caratterizzato da forte digitalizzazione. Le aziende stanno sfruttando l'opportunità di raggiungere i consumatori con messaggi mirati in base alla loro posizione geografica. I brand nei settori del retail ne stanno beneficiando particolarmente, ma dalla ristorazione all'automotive, fino al lusso tutti i business con target segmentabile ne sono coinvolti. Ad esempio catene di negozi al dettaglio si stanno servendo del geomarketing per promuovere offerte specifiche in base alla posizione effettiva dei consumatori. Anche ristoranti e caffetterie stanno sperimentando queste opportunità per spingere promozioni locali», dice Guffanti. Intanto in Jakala è stato implementato il framework J-Hexagon. Utilizzando una tecnologia proprietaria «siamo in grado di identificare le aree con il maggior potenziale di mercato. Così ottimizziamo le campagne e l'allocazione di budget con un impatto significativo sull'aumento delle conversioni», precisa Guffanti. Si parla così di geo-intelligence. Prevede l'utilizzo di dati geografici avanzati e analisi territoriali per prendere decisioni strategiche informate. «In Jakala, utilizziamo tool di geo-intelligence unici con dati proprietari che ci permettono di analizzare più di 400 variabili per ogni cellula censuaria», conclude Guffanti.

Il nodo della privacy

Oggi si arrivano a mappare persino potenziali contatti geografici con i competitor. «Nel retail le azioni di geomarketing non sono soltanto di persuasione dell'utente, ma anche di dissuasione, analizzando il caso in cui l'utente entra in determinate condizioni di potenziale acquisto verso brand concorrenti», dice Lalli. Ma non è tutto rose e fiori. Le restrizioni sull'utilizzo dei dati in termini di privacy minano la personalizzazione dell'offerta. «Per superare queste preoccupazioni si possono attuare meccanismi di gamification e reward per costruire coinvolgimento e, allo stesso tempo, implementare logiche di anonimizzazione dei dati per proteggere l'identità dei consumatori. Ma le aziende oggi devono essere trasparenti su come utilizzano i dati e implementare politiche rigorose per proteggere la privacy, garantendo un alto livello di personalizzazione e allo stesso tempo la gestione della sicurezza», conclude Lalli. Ancora una volta tutto passa per quel difficile equilibrio che tiene insieme servizi evoluti, tutela della privacy e sicurezza estrema.

I punti chiave

Il geomarketing
È una disciplina che copre una serie molto ampia di applicazioni. «Il geomarketing è l'ottimizzazione di una rete di vendita di un brand o i servizi di pubblica utilità di una città. In questa definizione rientrano tutte quelle tematiche che implicano un'integrazione tra cartografia digitale e banche dati. Si utilizzano le informazioni geolocalizzate per generare informazioni a valore aggiunto. Oggi siamo tutti georiferiti e così è possibile proporre servizi mirati e campagne personalizzate» spiega Salvatore Amaduzzi, professore associato di Geotecnologie e Innovazione dell'Università di Udine.

La mappatura
Tra i progetti pionieristici realizzati in Italia e legato all'analisi dei comportamenti di acquisto c'è quello di Bofrost, brand specializzato nella vendita a domicilio di surgelati e gelati insieme al laboratorio di geomarketing dell'Università di Udine. Il progetto è stato realizzato nel 1995 e ha mappato due milioni di clienti grazie ad un gps sui mille mezzi della flotta aziendale per le consegne porta a porta.

L'intelligenza artificiale
Le forme più evolute di creatività nel geomarketing includono l'uso di intelligenza artificiale di seconda generazione, che consente l'ottimizzazione e la creazione di messaggi personalizzati per target in diverse aree geografiche. Tutto ciò consente di analizzare grandi quantità di dati territoriali e comportamentali, offrendo informazioni che possono essere utilizzate per sviluppare campagne altamente rilevanti.

Guffanti (Jakala): «Identificare le aree con il maggior potenziale per ttimizzare campagne e allocazione di budget»

I CASI E LE APPLICAZIONI

RETAIL

Nei negozi va in scena l'alleanza online-offline

La catena di abbigliamento **Zara** analizza la posizione dei clienti per migliorare la disposizione dei prodotti nei negozi e pianificare campagne promozionali. **Amazon** da anni mappa il comportamento di acquisto degli utenti per spostare merce e anticipare il possibile ordine degli utenti. In questo modo migliora le consegne. In America negli **Apple Store** sono state adottate tecnologie Bluetooth LE (iBeacon) per individuare e tracciare la posizione degli utenti in possesso di iPhone con il bluetooth attivo. In Italia **OVS** ha integrato in modo capillare il digitale con l'esperienza fisica nei punti vendita, utilizzando anche dati di geolocalizzazione per ottimizzare le promozioni.

Punti vendita. Promozioni gelocalizzate per Ovs

SERVIZI CONSUMER

Offerte mirate e a tempo per clienti di prossimità

La catena **Starbucks** utilizza la geolocalizzazione per inviare offerte ai clienti vicini ai punti vendita, aumentando il drive to store. In passato in Canada **Coca-Cola** e **Red Bull** hanno utilizzato il digital signage, ossia l'annuncio su speciali monitor digitali per scaricare coupon di sconto o contenuti promozionali. C'è anche chi ha preferito il marketing di prossimità partendo dalle università. **Lynx**, brand di profumeria del colosso Unilever molto attivo sul mercato britannico, ha posizionato degli ipad in vinile nelle aree universitarie londinesi, dando la possibilità di fruire di contenuti e di effettuare il download gratuito su una speciale app per appuntamenti.

Nelle università. Lynx ha posizionato degli ipad in vinile per fruire di contenuti e scaricare app dedicate

MOBILITÀ

Ottimizzare le tratte aeree in base alla domanda

Le realtà della mobilità sono le prime ad aver adottato strategie di geolocalizzazione. **Uber** ottimizza la disponibilità dei veicoli e riduce i tempi di attesa utilizzando dati di localizzazione in tempo reale. In Italia **Ita Airways** applica strategie di geomarketing per ottimizzare la copertura delle proprie tratte aeree. Per le rotte nazionali più popolari la compagnia utilizza i dati per identificare aree con forte domanda, individuando quelle che presentano minore copertura con mezzi di spostamento alternativi. Con queste informazioni si personalizzano offerte e promozioni, attirando un maggior numero di passeggeri e migliorando l'efficacia delle campagne di marketing.

Dashboard. Analisi dei flussi per Ita Airways con J-Exagon

Norme & Tributi

Giustizia
Per le misure cautelari serve l'interrogatorio preventivo *— p. 20*

Lavoro
Bonus, azioni e patti per fidelizzare i lavoratori *— p. 19*

GLI INCENTIVI A RESTARE
Nel 2023 il 18,5% dei rapporti di lavoro cessati si è interrotto per volontà del lavoratore. Trattenere i key employees è importante, soprattutto in caso di acquisizioni. Gli incentivi a restare possono essere economici o contrattuali.

Aziende in crisi, la continuità vince sulla tutela dei crediti fiscali

Decreto correttivo

Le modifiche al Dlgs 14/2019 chiariscono che la priorità relativa è applicabile al Fisco

Il nodo era la possibilità di derogare al divieto di trattamento deteriore

Pagina a cura di
Giulio Andreani

Il decreto correttivo del Codice della crisi approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri del il 10 giugno 2024 e ora all'esame delle commissioni parlamentari competenti, intende risolvere anche il rapporto problematico che, nel concordato preventivo in continuità aziendale, sussiste fra la regola della priorità relativa e il divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi.

Il conflitto normativo

Infatti, il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 88 del Codice della crisi stabiliscono, con riguardo al concordato preventivo, che tali crediti non possono ricevere un trattamento peggiore di quello riservato a crediti omogenei o di rango inferiore, prevedendo quindi un principio diverso dalla regola della priorità relativa di cui al comma 6 dell'articolo 84 e da quella prevista dall'articolo 112, comma 2 lettera b), in base al quale, ai fini della omologazione del concordato, i creditori inclusi nelle classi eventualmente dissenzienti ricevono un trattamento conforme a detta regola.

Ne consegue che nel caso in cui crediti privilegiati di grado superiore a quelli fiscali (o contributivi) debbano essere in tutto o in parte degradati per incapienza, il trattamento della quota chirografaria del creditore insoddisfatto a cui è offerto il soddisfacimento più elevato condiziona il trattamento di tutti gli altri crediti (necessariamente degradati); ciò a differenza delle disposizioni degli articoli 84, comma 6, e 112, comma 2 lettera b), che invece impongono di attribuire ai crediti (anche fiscali) degradati un trattamento peggiore di quello riservato ai crediti privilegiati degradati di rango superiore.

Si consideri esemplificativamente il caso di crediti privilegiati di cui siano titolari Sace, Inps, l'agenzia delle Entrate (ritenute e Iva) e l'agenzia delle Dogane per dazi (articolo 2783-ter del Codice civile), tutti degradati al chirografo per incapienza:
- in base agli articoli 84 e 112 il loro trattamento dovrebbe essere graduato per la quota chirografaria (ad esempio: 16% per Sace, 14% per Inps, 12% per l'agenzia delle Entrate in relazione alle ritenute e, infine, 10% per l'agenzia delle Entrate e l'agenzia delle Dogane rispettivamente per iva e dazi);
- in base all'articolo 88, comma 1, ultimo periodo, il credito delle agenzie fiscali non potrebbe però ricevere un trattamento differenziato rispetto a quello attribuito a tutti gli altri crediti chirografari (ancorché per degrado), con la conseguenza che Sace, Inps e Fisco dovrebbero essere trattati nella medesima misura (ad esempio con un pagamento del 14% o del 13%).

Il conflitto fra le suddette norme potrebbe ritenersi superato attribuendo alle disposizioni dell'articolo 88 efficacia derogatoria di quelle previste dall'articolo 84 e dell'articolo 112 con riferimento al solo concordato in continuità aziendale. Tuttavia, l'incipit dell'articolo 88, comma 1 («Fermo restando .....») può essere inteso come un rinvio alle norme anche sostanziali del concordato in continuità aziendale e ciò consente di ritenere che il conflitto tra le suddette disposizioni debba essere risolto rendendo prevalenti quelle che si rivelino in contrasto con l'articolo 88.

La modifica

Per risolvere questo conflitto, il decreto correttivo introduce nel comma 1 dell'articolo 88 una disposizione che, facendo in ogni caso salvo il rispetto del comma 6 (e del comma 7) dell'articolo 84, stabilisce la prevalenza della regola della priorità relativa su quella che vieta il trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi.

A questa conclusione si poteva in effetti già pervenire sulla base delle norme vigenti, con la conseguenza che anche in base alle norme vigenti è possibile affermare quanto segue:
- nel concordato in continuità il disposto dell'articolo 84, comma 6, e della lettera b) del comma 2 dell'articolo 112 prevale sul divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi stabilito dal comma 1 dell'articolo 88, relativamente ai crediti tributari e contributivi assistiti da privilegio generale;
- la regola della priorità relativa dovrebbe essere in ogni caso limitata ai soli creditori che godono di privilegio generale mobiliare e, quindi, con riferimento ai debiti di impresa, ai crediti di lavoro (diversi da quelli di lavoro subordinato a termini dell'articolo 84, comma 7 del Codice della crisi) e a quelli contributivi e tributari, trovando essa applicazione soltanto nel concordato in continuità aziendale e in favore esclusivamente di quei crediti (di lavoro, contributivi e tributari) che nel concordato liquidatorio o nella liquidazione verrebbero equiparati ai creditori chirografari;
- l'ultimo periodo del predetto comma 1 comma trova invece applicazione per la quota degradata dei crediti contributivi e tributari assistiti da privilegio speciale.

Attualmente c'è un contrasto normativo fra l'articolo 88 e gli articoli 84 e 112 del Codice della crisi

Cosa cambia

1
LA SITUAZIONE ATTUALE
Le norme in contrasto
L'articolo 88 comma 1 del Codice della crisi stabilisce due principi.
1) se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, il suo soddisfacimento non può essere meno vantaggioso rispetto a quello offerto ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o una posizione giuridica omogenea (secondo peroido).
2) se il credito tributario e contributivo ha natura chirografaria, anche per degradazione, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri chirografari o alla classe chirografaria a cui è riservato il trattamento più favorevole (ultimo periodo).
Questi principi confliggono però con la regola della priorità relativa prevista dal comma 6 dell'articolo 84 e da quella prevista dall'articolo 112, comma 2 lettera b), in base al quale, ai fini della omologazione del concordato, i creditori inclusi nelle classi eventualmente dissenzienti ricevono un trattamento conforme a detta regola

2
LE MODIFICHE
Il decreto correttivo
Il decreto correttivo del Codice della crisi risolve il conflitto fra le disposizioni del Codice stabilendo la prevalenza della regola della priorità relativa sul divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari.
Il correttivo interviene modificando il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 88.
La nuova formulazione prevede infatti che, fermo restando per il concordato in continuità aziendale, il rispetto dell'articolo 84, commi 6 e 7, il soddisfacimento del credito tributario o contributivo non può essere meno vantaggioso rispetto a quello offerto ai crediti aventi rango inferiore o omogeneo. In altre parole, il correttivo, facendo in ogni caso salvo il rispetto del comma 6 (e del comma 7) dell'articolo 84, stabilisce la prevalenza della regola della priorità relativa su quella che vieta il trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi. Letteralmente lo fa però solo relativamente ai crediti tributari e contributivi assistiti da privilegio e non a quelli degradati al chirografo

Formulazione che lascia spazio a dubbi

Il nuovo testo

Andrebbe però chiarita l'applicazione ai crediti degradati al chirografo

Per risolvere il conflitto fra l'articolo 88, comma 1, da un lato, e gli articoli 84, comma 6, e 112, comma 2, lettera b), dall'altro lato, il decreto correttivo introduce nel comma 1 dell'articolo 88 una disposizione che, facendo in ogni caso salvo il rispetto del comma 6 (e del comma 7) dell'articolo 84, stabilisce la prevalenza della regola della priorità relativa su quella che vieta il trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi.

Tuttavia, tale prevalenza è prevista solo con riguardo al divieto di trattamento deteriore di cui al secondo periodo dell'articolo 88, avente a oggetto i crediti tributari e contributivi assistiti da privilegio, mentre un'analoga disposizione non è stata introdotta con riguardo al divieto concernente i crediti chirografari (ab origine e per degradazione) previsto dal terzo periodo del medesimo comma, tra i quali rientrano sia i crediti assistiti da privilegio generale il cui ammontare eccede il valore di liquidazione, sia i crediti assistiti da previlegio speciale che eccede il valore dei beni su cui tale privilegio insiste, sia i crediti chirografari ab origine.

Manca, quindi, una disposizione che affermi, nel terzo periodo del citato comma 1, la prevalenza della regola della priorità relativa con riguardo ai crediti privilegiati degradati al chirografo; escluderne l'applicazione avrebbe però ben poco senso, poiché lo scopo della norma inserita nel suddetto secondo periodo non può che essere quello di stabilire che i crediti, inclusi quelli tributari e contributivi, assistiti da privilegio generale che non trovano capienza nell'attivo di liquidazione devono essere soddisfatti rispettando la regola della priorità relativa, anche se per far ciò è necessario derogare alla disposizione dell'articolo 88 che vieta il trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi, in quanto contrastante con detta regola.

Non sarebbe stato forse superfluo scriverlo in modo più chiaro, ma non si comprende quale utilità possa avere il riferimento alla prevalenza dell'articolo 84, comma 6, contenuto nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 88, se non con riguardo ai crediti privilegiati che vengono degradati a causa dell'incapienza del valore di liquidazione, atteso che, relativamente a quelli che non subiscono tale degrado essendo il valore di liquidazione capiente, la regola della priorità relativa non trova applicazione.

Il divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi dovrebbe riguardare quindi (oltre che i crediti assistiti da privilegio speciale degradati e quelli chirografari ab origine) i crediti assistiti da privilegio rispetto ai quali il valore di liquidazione risulta capiente, mentre su di esso prevale il rispetto della regola della priorità relativa con riguardo a quelli con privilegio generale incapiente, operando per questi una sorta di ultrattività attenuata del privilegio.

Sarebbe utile che, su questa questione, si esprimessero le commissioni parlamentari competenti, cui il decreto è stato trasmesso per le osservazioni.

APPUNTAMENTO IL 19 SETTEMBRE

Speciale Telefisco, al via le iscrizioni al convegno

TUTTE LE INFO PER ISCRIVERSI
Speciale Telefisco 2024 punterà l'attenzione sulle novità della riforma e sugli adempimenti più rilevanti alla ripresa dell'attività per professionisti, aziende e contribuenti.
Per info e iscrizioni:
ilsole24ore.com/telefisco-settembre

Al via le iscrizioni a «Speciale Telefisco – Le novità fiscali per professionisti e imprese», il convegno gratuito del Sole 24 Ore-Esperto risponde, in agenda il 19 settembre in diretta streaming dalle 9 alle 13 (nella prima scheda il programma).

Due le formule per seguire Speciale Telefisco 2024. La formula Base consentirà di accedere gratuitamente alla diretta del 19 settembre e di poter inviare quesiti al forum dell'Esperto risponde.

La formula Telefisco Advanced, a pagamento (129,99 euro fino al 31 agosto), sarà un'ideale continuazione di Speciale Telefisco Base e darà diritto alla diretta del 19 settembre (previa registrazione) oltre alla possibilità di seguire Speciale Telefisco in differita. Telefisco Advanced offrirà, poi, la possibilità di seguire le 12 sessioni formative di Master Telefisco degli ultimi tre mesi dell'anno. Incontri incentrati su sei temi, affrontati in due sessioni, una di approfondimento, con approccio più teorico, e una di aggiornamento, con caratteristiche più pratiche, che si svolgeranno in due settimane consecutive (nella seconda scheda il calendario).

DUE FORMULE
A Telefisco Base, gratuita, si affianca la soluzione Telefisco Advanced

IL PROGRAMMA DI SPECIALE TELEFISCO

LE RELAZIONI
- Il concordato preventivo biennale: gli aspetti operativi e le valutazioni di convenienza – Dario Deotto
- Gli effetti della riforma delle sanzioni e il nuovo ravvedimento – Antonio Iorio
- Il check up per la compilazione della dichiarazione 2023: reddito d'impresa e lavoro autonomo – Alessandra Caputo
- I bonus per industria 5.0 e ricerca e sviluppo – Luca Gaiani
- Le novità sul reddito d'impresa e le operazioni straordinarie – Primo Ceppellini
- La revisione delle regole sul lavoro autonomo – Giorgio Gavelli
- Il bilancio e le novità per il 2024 – Barbara Zanardi

IL CONFRONTO
- Il contraddittorio preventivo, l'accertamento con adesione e la nuova riscossione – Giovanni Parente intervista Luigi Lovecchio e Laura Ambrosi
- Le novità Iva: fatture, note di variazione, Terzo settore – Maria Carla De Cesari intervista Benedetto Santacroce e Gabriele Sepio

IL PUNTO
- La partita finale dei bonus edilizi – Giuseppe Latour intervista Luca De Stefani
- Le novità sul codice della crisi d'impresa – Alessandro Galimberti intervista Giulio Andreani

Commenti a cura di *Raffaele Rizzardi*

IL PROGRAMMA DI TELEFISCO ADVANCED

GLI APPUNTAMENTI
- Check-up per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi 2023 e per le scelte sul concordato
Approfondimento 2 ottobre – Alessandra Caputo, Sergio Pellegrino, Lucia Recchioni
Aggiornamento 9 ottobre – Alessandra Caputo, Sergio Pellegrino
- Il bonus per industria 5.0 e ricerca e sviluppo e le altre principali agevolazioni per le imprese
Approfondimento 16 ottobre – Marco Belardi, Luca Gaiani, Sergio Pellegrino – Aggiornamento 23 ottobre – Luca Gaiani, Sergio Pellegrino
- Analisi delle novità in materia di operazioni straordinarie
Approfondimento 30 ottobre – Beatrice Bertoldi, Primo Ceppellini, Sergio Pellegrino
Aggiornamento 6 novembre – Primo Ceppellini, Sergio Pellegrino
- Le novità per i professionisti e le aggregazioni degli studi professionali
Approfondimento 13 novembre – Giorgio Gavelli, Sergio Pellegrino, Lucia Reccchioni
Aggiornamento 20 novembre – Giorgio Gavelli, Lucia Recchioni
- Analisi delle novità in materia di sanzioni e gestione del nuovo ravvedimento operoso
Approfondimento 27 novembre – Laura Ambrosi, Antonio Iorio, Sergio Pellegrino
Aggiornamento 4 dicembre – Antonio Iorio, Sergio Pellegrino
- La predisposizione dei rendiconti di sostenibilità
Approfondimento 11 dicembre – Sergio Pellegrino, Barbara Zanardi, Marco Angelo Marinoni
Aggiornamento 18 dicembre – Sergio Pellegrino, Barbara Zanardi

70% IL NUOVO STANDARD
La nuova sanzione "base" prevista dal decreto sanzioni (il Dlgs 87/2024, in vigore dal 29 giugno ma con applicazione scaglionata) nel caso di omesso reverse charge è assorbita dalla sanzione – sempre del 70% – per l'infedeltà dichiarativa, quando l'infrazione non viene sanata prima di presentare il modello.

Nuove penalità per il reverse su operazioni inesistenti

Riforma fiscale

Recupero d'imposta escluso anche per le transazioni in astratto imponibili

Resta da capire in quali casi si applicherà la pena del 5% anziché del 70%

A cura di
Matteo Balzanelli
Massimo Sirri

Siamo (forse) all'ultimo atto della vicenda relativa alla punibilità dell'operatore che ha applicato il reverse charge per operazioni inesistenti.

Innanzitutto, una conferma. Il comma 9-bis.3 dell'articolo 6, Dlgs 471/1997 – riscritto dal decreto sanzioni (Dlgs 87/2024) e in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre – continua a prevedere che, in caso di inversione contabile per un'operazione senza Iva (esente, non imponibile o comunque non soggetta a imposta), non succede nulla. Non c'è recupero del tributo e, in sede d'accertamento, vanno espunti debito e credito e non c'è nemmeno sanzione.

Se poi l'Iva erroneamente autoassolta non è stata detratta, la si può recuperare: con variazione in diminuzione ex articolo 26, comma 3, Dpr 633/72 o con il rimborso dell'articolo 30-ter (non più ai sensi dell'articolo 21, Dlgs 546/92).

Le novità più rilevanti riguardano le operazioni inesistenti. Quale che sia la natura di tali operazioni – astrattamente (proprio perché inesistenti) esenti, non imponibili, non soggette a imposta o astrattamente imponibili, se si applica il reverse charge – a livello d'imposta non accade nulla esattamente come per le operazioni esistenti. Causa il disvalore della fattispecie, la condotta è però punita con la sanzione del 5% dell'imponibile (era dal 5 al 10).

La relazione illustrativa al decreto afferma tuttavia che resta fermo il limite disposto dall'ultimo periodo del comma in esame per le operazioni inesistenti astrattamente imponibili (ossia che sarebbero imponibili se esistenti), il quale nega la detrazione e prevede la sanzione di cui al comma 6, primo periodo dello stesso articolo 6, ora pari al 70% dell'imposta, laddove l'operazione inesistente sia realizzata in un contesto di frode. Questo accade – la norma non è cambiata sul punto – quando l'effettuazione di una tale operazione sia determinata da un intento di evasione o frode di cui sia provato che il cessionario/committente fosse consapevole.

Grazie al nuovo dato normativo le diverse violazioni sono complessivamente meglio delineate, in particolare per quel che attiene all'inclusione delle operazioni inesistenti imponibili fra le ipotesi che non determinano il recupero dell'imposta, ma solo l'irrogazione della sanzione proporzionata all'imponibile. Resta tuttavia intatta la problematica riferibile alla nozione di "consapevolezza" dell'evasione/frode da parte del cessionario o committente.

Se è senz'altro consapevole colui che partecipa attivamente alla frode (circostanza sempre verificata in caso di operazioni oggettivamente inesistenti), è giusto che scatti la punizione più severa: negazione della detrazione e sanzione commisurata all'imposta indebitamente detratta (70%).

Ma se fosse considerato "consapevole" anche colui che è stato semplicemente negligente (in pratica, colui che non poteva non sapere della frode se avesse usato l'ordinaria diligenza) e se questo fosse punito con la stessa penalità, sarebbe lecito chiedersi in quale situazione operi la sanzione del 5% senza recupero del tributo, prevista per le operazioni inesistenti (con o senz'Iva), senz'alcuna specificazione sul ruolo dell'operatore. Il timore è che tale sanzione finisca per colpire chi è stato coinvolto nell'evasione, pur avendo adottato la dovuta diligenza.

Il legislatore delegato parrebbe infatti condividere il criticabile orientamento della Cassazione (sentenza 22727/2022) che già aveva ispirato le precedenti modifiche alla norma (legge 197/2022). In base a tale impostazione, la sanzione proporzionale sarebbe applicabile anche in caso di operazioni "soggettivamente inesistenti imponibili" per le quali, pur non potendosi disconoscere il diritto di detrazione «per carenza di prova dell'elemento psicologico» della consapevolezza, dovrebbe tuttavia concludersi che esse non di meno rientrano «nel cono d'ombra della previsione normativa, la quale intende comunque sanzionare condotte capaci di produrre effetti frodatori del sistema». Un bel passo indietro per l'operatore diligente, sin qui mandato indenne da conseguenze di sorta (per il riparto dell'onere probatorio fra fisco e contribuente in queste situazioni, si veda Cassazione 5040/2024 e la giurisprudenza Ue citata).

Le situazioni concrete

IL CASO	LA SOLUZIONE
Omesso reverse charge Alfa Sas riceve a dicembre 2024 una fattura per servizi di pulizia. La società ha omesso di registrare il documento e non l'ha nemmeno rilevato tra le fatture da ricevere al 31 dicembre. Quali sanzioni si applicano? Si precisa che Alfa svolge solo attività esente Iva.	**La sanzione è pari al 70% dell'imposta (indebita detrazione). Se la violazione non viene sanata prima di presentare la dichiarazione Iva, si applica (solo) la penalità per infedeltà dichiarativa (70%). Quest'ultima, con le nuove regole, assorbe la violazione prodromica.**
Iva anziché reverse charge A settembre 2024, Beta Srl emette fattura addebitando l'Iva in rivalsa per un'operazione per la quale si sarebbe dovuta applicare l'inversione contabile. In assenza di frode, sono previste sanzioni? Anche se l'Iva è stata versata dal cedente?	**Chi riceve la fattura è punito con la sanzione fissa di cui al comma 9-bis.1 dell'articolo 6, Dlgs 471/1997 (da 250 a 10.000 euro). Non vi sono differenze rispetto alla precedente disciplina. L'eventuale ravvedimento va commisurato al minimo edittale.**
Reverse per operazioni senza Iva Gamma Spa ha ricevuto a ottobre 2024 una fattura in inversione contabile. La società assolve l'imposta in reverse charge. Tuttavia, il servizio prestato avrebbe dovuto essere assoggettato al regime di esenzione Iva. Quale sanzione si applica?	**In assenza di frode, non si applica alcuna sanzione. Infatti, come previsto in precedenza, il comma 9-bis.3 stabilisce che, in sede d'accertamento, devono essere espunti (senza penalità) sia il debito che il credito Iva dalla liquidazione periodica di competenza.**
Reverse charge per operazioni oggettivamente inesistenti Teta Srl registra in reverse charge una fattura per un'operazione in realtà non effettuata dal fornitore. Ed esegue l'annotazione assolvendo l'imposta in inversione contabile. Quali conseguenze ne derivano?	**Trattandosi di operazioni oggettivamente inesistenti, si applica la sanzione prevista in caso d'indebita detrazione (70% dell'imposta). In tale situazione (operazione oggettivamente inesistente), Teta non può essere considerata non consapevole.**

Inversione contabile non effettuata: i ritocchi del decreto sanzioni

Le altre novità

Vanno ancora definite le modalità per comunicare la regolarizzazione

Pochi, ma significativi, i ritocchi del decreto sanzioni al comma 9-bis dell'articolo 6, Dlgs 471/1997 per il cosiddetto "omesso" reverse charge (interno, esterno o per acquisti intracomunitari) e per la regolarizzazione delle violazioni del fornitore in relazione a operazioni che ricadono in tale regime.

Vengono ridotte le penalità (da 500 fino a 10mila euro e non più fino a 20mila) per chi non applica l'inversione contabile.

Viene fissata la pena pecuniaria al 5% dell'imponibile (anziché dal 5 al 10) quando l'operazione non risulta nemmeno dalla contabilità.

Inoltre, è di rilievo la previsione che dichiara non punibile con la sanzione per indebita detrazione di cui al precedente comma 6 della norma (ridotta al 70%) la violazione di omesso reverse charge, qualora questa si protragga fino alla dichiarazione, rendendola infedele causa indetraibilità oggettiva o soggettiva. In questa situazione, infatti, la penalità per l'infedeltà dichiarativa di cui al comma 4 dell'articolo 5 (sempre del 70% a regime) assorbe quella per la violazione prodromica.

Come regolarizzare

In parziale analogia con quanto previsto per le violazioni riguardanti le operazioni in regime ordinario cambiano anche le regole per la regolarizzazione delle corrispondenti violazioni relative a cessioni e prestazioni in reverse charge. Sul modello di quanto dispone il nuovo comma 8 dell'articolo 6, infatti, il quarto periodo del comma 9-bis prevede che, se il fornitore non emette fattura o la emette irregolare, il cessionario/committente deve informarne le Entrate «entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare».

Nonostante la nuova tempistica per la regolarizzazione, si dovrebbe continuare a procedere secondo i diversi termini di cui all'articolo 46, comma 5, Dl 331/1993 per le operazioni di cui a tale norma (acquisti intraUe) e per quelle assimilate (prestazioni di servizi da fornitore Ue, per esempio), come avveniva in passato (circolare 16/E/2017).

Resta poi da vedere se la comunicazione andrà eseguita con gli stessi strumenti che l'agenzia metterà a disposizione per la "denuncia" prevista dal comma 8. E resta da vedere se, dovendosi qui emettere autofattura da regolarizzazione con assolvimento dell'imposta in reverse charge, tale obbligo comunicativo possa considerarsi eseguito trasmettendo autofattura elettronica allo Sdi, visto anche che è stato abrogato il comma 9 che prevedeva l'intervento dell'ufficio per attestare sull'autofattura l'avvenuta regolarizzazione.

Iva ordinaria anziché reverse

Nessuna modifica è infine da segnalare per le violazioni di cui ai commi 9-bis1 e 9-bis2 (Iva ordinaria anziché in reverse charge e viceversa). Si è così persa l'occasione per stabilire come sanare tali violazioni nel rispetto dei principi generali che dovrebbero sempre permettere di sottrarsi alla sanzione.

Ultimo comma

NON SI TASSA L'USO DEI BENI DELLA SOCIETÀ SEMPLICE

di **Andrea Vasapolli**

Una sentenza della Cassazione (17441 del 25 giugno) offre lo spunto per riflettere sull'operatività delle società semplici e sull'uso dei beni sociali da parte dei soci. La vicenda nasceva da un accertamento nei confronti di un socio che usava a titolo gratuito un immobile di proprietà della società semplice. Le Entrate gli imputavano un reddito non dichiarato, ritenendo applicabile l'articolo 67, comma 1, lettera h-ter) del Tuir, secondo cui costituisce reddito diverso la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore. La Corte afferma però che tale norma «non è applicabile agli immobili concessi in godimento al socio di società semplice», con statuizione che in verità avrebbe dovuto essere formulata in modo più ampio, in quanto vale per qualunque bene di proprietà di una società semplice.

La lettera h-ter) infatti si applica solo nei confronti di chi usa beni appartenenti a un soggetto che svolge attività d'impresa (in tal senso anche la circolare 24/E/2012). Quale attività possa esercitare una società semplice è disciplinato dal Codice in negativo, dato che l'articolo 2249 prevede che per svolgere un'attività commerciale è necessario fare ricorso a Snc, Sas o società di capitali. Alla società semplice è quindi precluso l'esercizio di un'attività commerciale e la stessa (non svolgente attività agricola) consegue redditi fondiari, di capitale o diversi, per cui ai suoi soci non può mai applicarsi la lettera h-ter), che presuppone l'esercizio di un'attività d'impresa da parte del titolare del bene.

La sentenza evidenzia una casistica molto interessante nella pianificazione patrimoniale: l'uso da parte di un socio di società semplice di un bene sociale. È un'ipotesi che comporta la sottrazione del bene al perseguimento del fine sociale ed è prevista dall'articolo 2256 del Codice, secondo cui «il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società». La norma, letta al contrario, dice che, se i soci sono d'accordo, uno di essi può usare beni sociali a fini personali.

Il consenso dei soci deve essere unanime, anche se i patti sociali derogano in via generale alla regola dell'unanimità. Inoltre, deve essere prestato da tutti e non solo dai soci con poteri di amministrazione, in quanto tale decisione non è una scelta gestoria bensì una scelta che impatta sugli interessi patrimoniali di tutti i soci. Come osservato da autorevole dottrina, la prestazione del consenso non richiede formalità e può desumersi anche da fatti concludenti (ad esempio il fatto che nessuno degli altri si sia opposto a che un socio usi gratis un bene di proprietà sociale). Ciò tipicamente avviene in un contesto familiare con una società semplice immobiliare.

La tipizzazione dei redditi imponibili per categorie reddituali, la trasparenza fiscale che caratterizza la società semplice e, infine, il fatto che la stessa non svolga attività commerciale, comportano che l'utilizzo privato di beni sociali non generi reddito imponibile in capo al socio fruitore.

24/07

LA PROSSIMA SESSIONE
Appuntamento mercoledì prossimo con la nuova sessione di aggiornamento di Master Telefisco e la risposta ai quesiti dei lettori.

Forfettari, per il concordato un test sulle soglie di ricavi

Il «patto» con il Fisco

Tra i nodi anche la clausola di esclusione per chi ha cambiato regime nel 2024

Gli articoli in questa pagina affrontano i temi trattati nella sessione di approfondimento di Master Telefisco del 17 luglio.

Sergio Pellegrino
Lucia Recchioni

I contribuenti forfettari sono, ad oggi, coloro che più potrebbero mostrare interesse per il concordato preventivo biennale. A differenza di quanto previsto per i soggetti Isa, per loro l'applicazione è limitata al solo periodo d'imposta 2024, ragion per cui potranno manifestare l'opzione potendo beneficiare del confronto con il reddito effettivo già conseguito in dieci mesi.

Vi sono però alcuni dubbi da tenere in considerazione.

I forfettari sono soggetti alla verifica del doppio limite di 85mila euro e di 100mila euro dei ricavi/compensi conseguiti nell'anno precedente, ed è quindi necessario comprendere come queste soglie possano coordinarsi con il reddito concordato, sebbene sia sempre da tenere a mente che, ad essere oggetto di concordato, sono i redditi e non i ricavi, che, invece, devono essere monitorati ai fini della verifica dei requisiti d'accesso.

Va innanzitutto ricordato che, con il decreto correttivo, dovrebbe essere introdotta una nuova causa di esclusione per i contribuenti che hanno aderito, per il 2024, al regime forfettario. Come precisato dalla relazione illustrativa, l'intervento si è reso necessario per eliminare «la possibilità che un soggetto aderisca alla proposta di concordato definita per una tipologia di contribuente diversa da quella a cui appartiene realmente il soggetto».

Non si comprende, allora, il motivo per il quale non viene prospettata l'estensione di tale causa di esclusione anche ai soggetti che, pur avendo applicato nel 2023 il regime forfettario, devono nel 2024 determinare il reddito secondo i criteri ordinari. In questo caso gli effetti del concordato preventivo sarebbero limitati ad un solo anno e l'abbandono dell'imposta sostitutiva comporterebbe un livello di tassazione maggiore, ma le conseguenze sarebbero identiche a quelle individuate come motivo dell'introduzione della nuova causa di esclusione.

Pare aver rimediato a questa svista il Dm 15 luglio 2024, che, nell'individuare le metodologie per la determinazione del reddito concordato per i forfettari, lo fa limitandone l'applicazione ai contribuenti che non hanno superato nel 2023 il limite di ricavi previsto dall'articolo 54 della legge 190/2014.

Non sono invece richiamati gli altri requisiti di accesso e le altre cause di esclusione del regime forfettario, ragion per cui sembra essere stata introdotta, mediante un decreto avente tutt'altra finalità, una nuova causa di esclusione connessa al solo superamento della soglia dei ricavi nel 2023.

Al di là delle critiche che potrebbero essere mosse, vi sono tuttavia altre situazioni ancora oggi non disciplinate.

Si ipotizzi che un contribuente, pur avendo conseguito nel 2023 ricavi e compensi inferiori alla soglia, veda proporsi un reddito ai fini del concordato preventivo per l'anno 2024 di gran lunga superiore a quello dell'anno precedente.

Si ritiene necessario ricordare che, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 13/2024, l'unico effetto connesso all'accettazione della proposta è rappresentato dall'obbligo, in capo al contribuente, di «dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato», mentre non sono previsti vincoli specifici con riferimento alle modalità di tassazione. La possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 15% (o del 5%) prevista dal regime forfettario dovrebbe quindi essere connessa soltanto ai ricavi/compensi effettivi.

Allo stesso modo, al contrario, l'adesione al concordato preventivo per l'anno 2024 non potrebbe costituire un'autonoma conferma del regime forfettario per l'anno 2025, in quanto, se il contribuente rilevasse ricavi/compensi superiori alla soglia nel 2024, non sarebbe più rispettato il requisito d'accesso, e lo stesso perderebbe la possibilità di beneficiare del regime in esame.

Analoghe considerazioni potrebbero essere estese al caso del contribuente, che, nel corso del 2024, dovesse superare la soglia dei 100mila euro (o l'avesse già superata).

i quesiti

Pubblichiamo le risposte ad alcuni dei quesiti dei partecipanti alla sessione di Master Telefisco del 17 luglio

ACCERTAMENTI IVA
L'adesione al concordato preventivo inibisce gli accertamenti anche ai fini Iva?
Secondo l'articolo 34 del Dlgs 13/2024, l'adesione al concordato preventivo biennale esclude soltanto gli accertamenti ai fini delle imposte dirette, e non ai fini dell'Iva. È necessario però ricordare che, sempre in base al decreto, l'adesione al concordato consente di vedersi riconosciuti i benefici premiali Isa, che comportano il blocco degli accertamenti analitici-induttivi e l'anticipo di un anno dei termini di decadenza anche ai fini Iva.

CESSAZIONE
Le cause di cessazione previste in caso di riduzione del reddito sono tassative?
Il concordato preventivo biennale cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si verificano le circostanze eccezionali di cui all'articolo 4 del Dm 14 giugno 2024 che determinano minori redditi effettivi eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato. L'elenco deve ritenersi tassativo, per cui, pur in presenza di un minor reddito superiore al 50%, il reddito concordato va comunque dichiarato anche in presenza di altre cause "eccezionali".

BENEFICI PENALI
L'adesione al concordato preventivo ha benefici dal punto di vista penale-tributario?
No, in quanto, pur essendo esclusi gli accertamenti, non sono previste limitazioni nell'attività istruttoria (accessi, ispezioni e verifiche). Va inoltre rilevato che la contestazione di un illecito tributario può comportare causa di decadenza.

OMESSO VERSAMENTO
In caso di adesione al concordato e successiva impossibilità di versare le imposte, è prevista la decadenza?
È prevista la decadenza dal concordato in caso di omesso il versamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati ai sensi dell'articolo 36-bis Dpr 600/1973 (articolo 22, comma 1, D.Lgs. 13/2024).
Genera però perplessità la previsione del successivo comma 2, che esclude la decadenza se il contribuente regolarizza la posizione con ravvedimento prima di ogni attività di contestazione o accertativa.
In mancanza di chiarimenti ufficiali, e stante l'espressa formulazione del comma 1, può ritenersi che la decadenza sia connessa soltanto al mancato pagamento dell'avviso bonario.

Le perdite su crediti entrano nel conteggio

L'inserimento dei dati

Impossibile trasporre senza controlli le cifre ricavate da Redditi 2024

Federica Furlani

La proposta di reddito e valore della produzione netta concordati elaborata dal software «Il tuo ISA 2024 CPB», passa attraverso la compilazione da parte del contribuente del modello Isa, comprensivo del quadro P (righi P04 e P05): compilazione particolarmente importante considerando che tra le cause di decadenza dal concordato vi è anche il caso di comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento.

Gli importi da indicare nei righi P04 e P05 non sono trasferibili dal modello Redditi e Irap 2024, ma è necessario partire dal reddito/valore della produzione netta che emerge dai modelli dichiarativi e rettificarli delle seguenti poste, alcune delle quali sono analiticamente presenti in dichiarazione,

Nel correttivo la rettifica del reddito degli autonomi dai corrispettivi per cessioni di clientela

mentre altre sono rinvenibili solo dalle scritture contabili:

- quanto al reddito d'impresa, le rettifiche riguardano le plusvalenze realizzate (articoli 58, 86 e 87 Tuir), le sopravvenienze attive (articolo 88 del Tuir), le minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo101 del Tuir, i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, o a un Geie, o in società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, Tuir;
- quanto al reddito di lavoro autonomo, le rettifiche riguardano le plusvalenze, le minusvalenze (articolo 54 commi 1-bis e 1-bis.1 Tuir) e i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir;
- quanto al valore della produzione netta Irap, le rettifiche riguardano le plusvalenze e sopravvenienze attive e le minusvalenze e sopravvenienze passive come sopra identificate.

Il decreto correttivo ora in via di approvazione prevede inoltre che il reddito d'impresa vada rettificato anche dalle perdite su crediti e il reddito di lavoro autonomo anche dai corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di altri elementi immateriali (art. 54, co. 1-quater, Tuir). Partendo da questi importi determinati dal contribuente, la metodologia in base alla quale l'Agenzia formula la proposta, disciplinata dal Dm 14 giugno 2024, prevede l'applicazione di alcune variazioni legate alla massimizzazione dell'affidabilità fiscale (punteggio Isa pari a 10), a cui seguono dei meccanismi di rivalutazione del reddito legati alla redditività operativa del contribuente negli ultimi tre periodi di imposta, alla redditività del settore di appartenenza e alle proiezioni macroeconomiche legate alle stime di crescita del Pil italiano per il 2024 (0,6%) e 2025 (1%).

Per il solo periodo d'imposta 2024, per incentivare l'adesione, la proposta tiene conto solo nella misura del 50% del maggior reddito individuato secondo la metodologia approvata con il Dm citato.

Così le sopravvenienze e le plusvalenze cambiano le cifre nel modello Isa

Il caso operativo

Vanno rettificati i redditi al rigo RF57 e il valore della produzione al rigo IC76

La società Gamma Srl presenta, con riferimento al periodo d'imposta 2023, un reddito indicato al RF57 del modello dichiarativo pari a 100.000 euro e un valore della produzione netta di cui al rigo IC76 del modello Irap pari a 53.000 euro, alla cui determinazione hanno concorso una plusvalenza derivante dalla cessione di un bene strumentale per 40.000 euro e una sopravvenienza passiva derivante dal mancato conseguimento di ricavi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi per 12.000 euro. Rispettando le condizioni di accesso al concordato preventivo biennale e in assenza di cause di esclusione, qual è l'importo di reddito e valore della produzione netta rilevante ai fini del concordato da indicare rispettivamente ai righi P04 e P05 del quadro P del modello Isa?

1. Il quadro normativo
Il reddito e il valore della produzione netta da indicare nella sezione «Dati contabili» del quadro P, composta dai righi P04 e P05, viene determinato per le società di capitali, depurando rispettivamente il reddito individuato dalle disposizioni di cui alla Sezione I del capo II del titolo II del Tuir e risultante dal rigo RF57, e il valore della produzione netta individuato ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs 446/97 e risultante dal rigo IC76, da alcune componenti, sia positive che negative, che poi saranno le stesse che vanno individuate negli anni concordati (2024 e 2025) per rettificare il reddito concordato (articolo 16, Dlgs 13/2024).

In particolare per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società le rettifiche:

- relativamente al reddito, riguardano le plusvalenze realizzate (articoli 86 e 87 del Tuir), le sopravvenienze attive (articolo 88 del Tuir), le minusvalenze e sopravvenienze passive (articolo 101 del Tuir), i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, o a un Geie, ovvero in società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del Tuir e, come previsto dal decreto correttivo della Riforma fiscale non approvato in via definitiva, le perdite su crediti;
- relativamente al valore della produzione netta Irap, riguardano le sopraindicate plusvalenze e sopravvenienze attive, e le minusvalenze e sopravvenienze passive.

2. La soluzione del caso
Ai fini della determinazione del reddito e del valore della produzione netta rilevante ai fini del concordato è necessario rettificare il reddito di cui al rigo RF57 e il valore della produzione netta Irap di cui al rigo IC76 sottraendo l'ammontare delle plusvalenze e sommando quello delle sopravvenienze passive.

3. La compilazione del modello
La Sezione «Dati contabili» del quadro P del modello Isa andrà compilata indicando:

- al rigo P04 l'importo di 72.000 euro (100.000 – 40.000 + 12.000);
- al rigo P05 l'importo di 25.000 euro (53.000 – 40.000 + 12.000).

—**F.F.**

Negligenza nel visto di conformità: non scatta il concorso nell'illecito

Professione

La Cgt dell'Emilia Romagna esclude la «punizione» per uso di tax credit invalidi

I fatti contestati non hanno provato la partecipazione consapevole alla frode

Antonino Porracciolo

Alla condotta del professionista che rilascia un infedele visto di conformità sulla dichiarazione Iva del cliente, senza però essere consapevole della falsità di quella dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa stabilita dall'articolo 39 del Dlgs 241/1997 (per il visto infedele) e non quella prevista per il contribuente dall'articolo 13 del Dlgs 471/1997 (per le violazioni in tema di compensazioni). Lo afferma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna nella sentenza 520, sezione 7, depositata il 7 giugno scorso.

La contestazione

Il giudizio prende le mosse dall'impugnazione di un atto con cui l'agenzia delle Entrate aveva irrogato, in base all'articolo 13, comma 5, Dlgs 471/1997, una sanzione pecuniaria a una professionista alla quale era stato contestato di aver concorso con una società – mediante apposizione del visto di conformità su una dichiarazione Iva – nell'evasione del pagamento dei debiti erariali e previdenziali attraverso l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti.

Il giudice di primo grado, richiamando la regola generale sulla responsabilità del prestatore d'opera contenuta nell'articolo 2236 del Codice civile, aveva rideterminato l'ammontare della sanzione. Contro la sentenza hanno proposto appello sia la professionista sia le Entrate.

Nel decidere le impugnazioni, la Corte, osservato che il primo giudice aveva «utilizzato un argomento eccentrico rispetto alla norma di settore», conferma la sentenza, integrandola con il richiamo all'articolo 39 del Dlgs 241/1997. Infatti, è fuori discussione che la professionista avesse tenuto una condotta negligente, consistita nell'aver omesso, in modo cosciente e volontario, di effettuare i necessari controlli preventivi sulla documentazione fiscale della società, ovvero sia la verifica della corrispondenza tra i dati dei documenti fiscali e le scritture contabili sia la successiva riconciliazione delle stesse con le rispettive dichiarazioni, essendosi limitata ad accertamenti a campione sui registri. E non c'è dubbio che un'attenta ricognizione degli atti le avrebbe consentito di individuare «la macroscopica difformità» tra i valori indicati nei registri Iva e quelli esposti nella dichiarazione.

Tuttavia, i fatti contestati dall'Agenzia, che peraltro non aveva nemmeno denunciato penalmente la professionista, non sono sufficienti per affermare la «consapevole partecipazione alla falsità della dichiarazione e alla compensazione indebita» dell'Iva, giacché per giungere a questa conclusione si sarebbe dovuta dimostrare l'esistenza di qualcosa di più rispetto all'infedele visto di conformità. Così la Corte ha respinto entrambi gli appelli.

Le ricadute pratiche

La questione in esame ha importanti risvolti pratici: per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti l'articolo 13 – nella versione precedente le modifiche dettate dalla riforma fiscale con il Dlgs 87/2024 – prevedeva una sanzione dal 100 al 200% della misura dei crediti (le nuove norme stabiliscono invece la sanzione base del 70%, incrementabile in base alla gravità della violazione); mentre per il visto infedele del professionista l'articolo 39 dispone una sanzione non superiore a 2.582 euro.

Prima casa, stop Covid anche ai termini per la ristrutturazione

Agevolazioni

Il giudice ammette l'applicazione analogica della norma eccezionale

Marco Ligrani

La sospensione Covid dei termini per i benefici "prima casa" è applicabile anche in caso di acquisto di un immobile da ristrutturare. Tali benefici spettano anche agli acquirenti degli immobili da ristrutturare che intendano trasferirvi la residenza, nonostante non si tratti di una delle ipotesi espresse previste per legge. Pertanto, anche in questi casi si applica la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023 prevista in generale dall'articolo 24 del Dl 23/2020.

Il principio è stato affermato dalla corte di primo grado di Firenze in due sentenze gemelle (395/3/2023 e 415/3/2023, presidente e relatrice De Biase Frezza), che si sono occupate di alcuni acquisti di immobili effettuati tra il 2019 e il 2021, i quali necessitavano di ristrutturazione.

Alla stipula gli acquirenti si erano avvalsi dei benefici prima casa, ma il Covid aveva prima rallentato i lavori a causa dei ritardi nelle forniture, per poi interromperli del tutto. Di qui il mancato rispetto dell'iniziale termine triennale, con conseguente recupero da parte del Fisco. Nei rispettivi ricorsi gli acquirenti, nel far leva sulla forza maggiore, avevano – comunque – invocato la sospensione prevista dall'articolo 24.

L'ufficio, dal canto suo, l'aveva esclusa, in ragione del tenore letterale e dell'eccezionalità dell'articolo 24, che avrebbe potuto applicarsi solo alle ipotesi espressamente contemplate, non estensibili analogicamente.

La Corte, accogliendo i ricorsi, ha ricordato che il termine triennale nasce in via interpretativa, visto il costante indirizzo di legittimità che riconosce i benefici anche all'acquirente dell'immobile "non di lusso" in costruzione. In effetti, non essendo concepibile una fattispecie agevolativa sine die, la destinazione ad abitazione principale deve compiersi entro lo stesso termine previsto per il controllo dall'articolo 76 del Tur, ossia entro tre anni dalla registrazione. Ed è proprio la particolare genesi di questo termine triennale a far sì che non sia stato espressamente inserito nell'articolo 24. Da qui l'applicazione della sospensione Covid anche a questo termine.

La Corte ha poi precisato che la tesi dell'Erario contrasterebbe con l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, diversamente discriminatoria e, inoltre, che costituisce fatto notorio, sulla base dell'articolo 115 del Codice di procedura civile, la circostanza per cui, durante la pandemia, le forniture hanno subito ritardi.

Va ricordato che anche l'Agenzia, con la circolare 38/2005, evidenziò che i benefici prima casa possono essere conservati se la finalità dichiarata di destinare l'immobile a propria abitazione viene realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento (sentenza 18300/2004) e, inoltre, che se il legislatore non ha fissato un termine entro il quale si deve verificare una condizione dalla quale dipende un beneficio, quel termine non potrà mai essere più ampio di quello previsto per i controlli (sentenze 9194/2000 e 3604/2003).

Bocciata la richiesta per la Tari sulle aree dei caselli autostradali

Tributi locali

Decisivo il fatto che la gestione dei rifiuti tocchi al concessionario

Luigi Lovecchio

Non è dovuta la Tari sulle aree dei caselli autostradali. Questo perché nelle aree affidate in concessione dall'Anas la gestione dei rifiuti compete al concessionario e non al Comune. Così, correttamente, la sentenza n. 2118/21/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma (presidente e relatore Papa).

La vicenda riguardava l'applicazione della Tari sui locali di alcuni caselli autostradali. Di fronte alla notifica degli avvisi di pagamento da parte del Comune, la società detentrice dei caselli proponeva ricorso eccependo, tra l'altro, la formazione del giudicato esterno, riferito a precedenti annualità in relazione alle quali il giudice tributario si era già espresso in senso negativo per il Comune. Nel merito della questione, inoltre, la società rilevava che, per gli immobili utilizzati dal concessionario, il Codice della strada prevede che l'obbligo di provvedere alla gestione dei rifiuti competa per l'appunto al concessionario. Ne deriva che su di essi non sussiste la privativa comunale che rappresenta il presupposto che legittima l'applicazione della Tari. Ai sensi dell'articolo 1, comma 639, legge 147/2013, infatti, la Tari è «destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti». La previsione in esame, inoltre, si coordina con la norma contenuta nell'articolo 198 del Dlgs 152/2006 (Testo unico ambiente), a mente della quale «i Comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani». La disposizione da ultimo riportata, inoltre, sancisce il diritto di privativa dei Comuni cui possono sottrarsi le sole utenze non domestiche che dimostrino di avviare al recupero i rifiuti urbani prodotti (articolo 198 citato, comma 2-bis).

La Cassazione ha in più occasioni confermato tale interpretazione, tra l'altro, nell'ordinanza n. 1341/2019.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha pertanto accolto il ricorso della parte privata, osservando tra l'altro che, nel caso di specie, quest'ultima avesse provato di essersi avvalsa di imprese terze per la gestione dei rifiuti prodotti.

A tale riguardo, si è peraltro dell'opinione che, quand'anche la società concessionaria non fosse riuscita a dimostrare l'avvenuta gestione in proprio dei rifiuti, ciò non avrebbe potuto comunque legittimare l'applicazione della tassa. Tanto, in ragione della circostanza, innanzi evidenziata, che non sussistono a monte i presupposti attuativi della stessa. Ne sarebbe sorta, verosimilmente, una richiesta indennitaria da parte del Comune, a ristoro dei costi indebitamente sostenuti dal servizio pubblico per occuparsi dei rifiuti in questione.

Da ultimo, si segnala che una situazione analoga si è verificata nel recente passato con riguardo ai rifiuti delle aree di pertinenza dell'Autorità portuale, in relazione alle quali la competenza gestoria era stata riconosciuta in capo a quest'ultima, e non ai Comuni (Cassazione, n. 11853/2024).

NT+LAVORO
Decontribuzione Sud verso lo stop
La decontribuzione Sud è prorogata al 31 dicembre 2024 per i contratti stipulati entro il 30 giugno. È utile dunque ragionare sugli incentivi alternativi.
di **Barbara Garbelli**
La versione integrale dell'articolo su: **ntpluslavoro.ilsole24ore.com**

Bonus, azioni e patti di stabilità per trattenere i lavoratori qualificati

Incentivi anti uscita

Dirigenti tutelati dai Ccnl in caso di dimissioni dopo la cessione dell'azienda

Le parti del rapporto possono vincolarsi a non recedere per un periodo

Pagina a cura di
Valentina Pomares

Incentivi economici, come bonus o azioni dell'azienda, o accordi specifici, come il prolungamento del preavviso in caso di dimissioni o un vero e proprio patto di non concorrenza. Sono alcuni strumenti di «fidelizzazione» dei lavoratori: tecniche e strategie manageriali volte alla conservazione in azienda della forza lavoro più qualificata e utile al processo produttivo.

Ai responsabili della gestione delle risorse umane e ai vertici aziendali si pone, infatti, non solo il problema di condurre in azienda lavoratori capaci, ma anche il problema di mantenerli in organico, motivandoli ed evitando che questi cedano alle lusinghe del mercato. Nel 2023 sono stati 2,26 milioni i rapporti di lavoro cessati su richiesta del lavoratore: il 18,5% dei rapporti cessati, mentre sono stati il 7,9% i rapporti cessati per volontà del datore di lavoro.

Il problema della retention assume particolare rilevanza nell'ambito delle operazioni straordinarie.

Il contesto economico attuale è caratterizzato da una sempre maggiore concentrazione del potere economico nelle mani dei grandi gruppi. Circostanza, quest'ultima, che ha portato molte imprese a considerare l'opportunità e, al contempo, la sfida di essere inglobate da aziende di dimensioni maggiori attraverso operazioni societarie straordinarie.

Di conseguenza, nell'ambito delle procedure di vendita, è fondamentale per le parti garantire che i dipendenti chiave (*key employees*) rimangano in azienda al fine di mantenere il valore dell'impresa e di favorirne la continuità dopo il passaggio della proprietà. Così come perdere questi dipendenti potrebbe, spesso, significare non solo perdita di business, ma anche perdita di know-how.

Le tutele per i dirigenti

Inoltre, in caso di cambio di proprietà, c'è il rischio per l'azienda di dover fronteggiare il fenomeno delle "dimissioni qualificate".

Il Ccnl Dirigenti del Commercio, ad esempio, dà la possibilità al dirigente, entro sei mesi dalla cessione e nel caso in cui questa comporti un evidente detrimento professionale allo stesso, di dimettersi, mantenendo il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.

C'è uno scenario simile anche nel Ccnl Dirigenti Industria, che consente le dimissioni entro 180 giorni dal cambiamento di proprietà, con riconoscimento al dirigente dimissionario di un terzo dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Dunque, per scongiurare fuoriuscite e dare continuità ai rapporti, si possono utilizzare alcuni strumenti contrattuali, quali patti di stabilità o durata minima, che vincolino entrambe le parti, o più spesso solo il lavoratore, per un determinato periodo di tempo.

Il patto di stabilità

Lo strumento maggiormente utilizzato è il patto di stabilità, anche detto clausola di durata minima garantita, ovvero un accordo con cui il lavoratore e il datore di lavoro si impegnano a non recedere unilateralmente dal contratto di lavoro per un certo periodo, salva l'ipotesi di giusta causa. L'oggetto del negozio è quindi una limitazione della possibilità di recesso unilaterale. Tale clausola può essere stipulata sia al momento dell'assunzione, sia in un momento successivo, come, ad esempio nell'ambito di un'operazione straordinaria.

La giurisprudenza ritiene che l'impegno del lavoratore debba essere valorizzato dal datore di lavoro. Questa valorizzazione avviene più frequentemente mediante la previsione di un compenso, raramente attraverso un aumento della retribuzione o, ancora, - ultimamente - tramite la possibilità, offerta al dipendente, di frequentare corsi di alta formazione a carico dell'azienda.

La Cassazione ha ritenuto che il corrispettivo possa essere liberamente stabilito dalle parti e che possa consistere nella reciprocità dell'impegno di stabilità assunto dalle stesse o in una diversa prestazione a carico del datore, consistente in una maggiorazione della retribuzione ovvero in una obbligazione non monetaria, purché non simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore (si veda la sentenza 14457 del 9 giugno 2017).

Un elemento ulteriore e consigliabile all'interno del patto è la previsione di una penale che il lavoratore o il datore di lavoro (nel caso in cui il patto obblighi entrambi) si troveranno a dover corrispondere in caso di violazione del medesimo per recesso prima della scadenza.

È bene che i datori di lavoro si impegnino a creare una cultura aziendale positiva, basata sulla trasparenza, e a individuare i dipendenti dotati di quel quid pluris, che potrebbe migliorare il clima aziendale in un contesto motivato. Si tratta di una occasione per far crescere il business e per valorizzare l'uso degli strumenti di fidelizzazione.

IL COMPENSO
Gli accordi che rendono difficile il cambiamento di impiego vanno remunerati

Gli incentivi a restare in azienda

Bonus annuale o pluriennale
Lo strumento di fidelizzazione più diffuso è l'inserimento dei dipendenti in piani di incentivazione nell'ambito dei quali – al raggiungimento di obiettivi collettivi (quali il fatturato e/o l'Ebitda) e individuali – possano conseguire il diritto al pagamento di un bonus. C'è fidelizzazione perché il pagamento è subordinato al perdurare del rapporto alla data di *payout*. A seconda dell'arco temporale rispetto al quale va verificato il raggiungimento degli obiettivi e il termine del quale avviene il pagamento, si suole distinguere tra piani di Mbo (management by objectives), di durata annuale, e Ltip (*long-term incentive plan*), la cui durata varia in genere fra i tre e i cinque anni.

2
Partecipazione agli utili
Sono incentivi che consistono nell'assegnazione ai dipendenti di azioni della società datrice di lavoro, di diritti di opzione per il loro acquisto o di titoli. Le *stock options* possono essere "vestite" in seguito a un determinato periodo, trascorso il quale (ma non prima) il beneficiario diviene titolare dell'azione. Le *Rsu* (*restricted stock unit*) vengono assegnate subito al dipendente, ma non possono essere cedute prima che sia trascorso un certo periodo. Da ultimo, gli Spf (strumenti finanziari partecipativi) sono rappresentati da titoli che conferiscono il diritto alla partecipazione agli utili ma non quello di voto nell'assemblea dei soci. I relativi regolamenti, sempre in un'ottica di fidelizzazione del lavoratore, prevedono che il dipendente dimissionario "perda" tali strumenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Prolungamento del preavviso in caso di dimissioni
Si tratta di accordi tramite i quali, per rendere più "difficoltosa" la ricollocazione del lavoratore, quest'ultimo e il datore di lavoro convengono di prolungare la durata del periodo di preavviso dovuto in caso di dimissioni non per giusta causa rispetto a quella prevista dal contratto collettivo applicato. Questi accordi possono essere legittimamente stipulati solo nel caso in cui il contratto collettivo consenta espressamente la facoltà di deroga e sia prevista l'erogazione in favore del lavoratore di un compenso per il suo "sacrificio".

3
Patto di non concorrenza
È l'accordo mediante il quale le parti convengono che il lavoratore non possa essere assunto dai competitor del datore di lavoro per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto (la cui durata massima consentita è pari a, rispettivamente, a tre anni per i non dirigenti e a cinque anni per il personale dirigenziale). A pena di nullità, il patto deve prevedere un corrispettivo per il lavoratore, di importo "congruo" rispetto alle limitazioni imposte dal patto, e gli obblighi di non concorrenza devono avere precisi limiti di oggetto e di luogo. La violazione di tali obblighi comporta il pagamento di una penale da parte del lavoratore.

Norme & Tributi
Giustizia e sentenze

9.213
IN CARCERE IN ATTESA DI GIUDIZIO
Erano 9.213, al 30 giugno scorso, le persone presenti in carcere in attesa di primo giudizio: quasi il 15% dei 61.480 detenuti totali.
Erano invece 6.202 (il 10% del totale) i condannati non definitivi, mentre erano 45.701 i reclusi in carcere per scontare una condanna definitiva.

Misure cautelari, scatta l'obbligo dell'interrogatorio preventivo

Riforma penale

Ma l'applicazione è limitata al rischio di reiterazione di reati non gravi

Sarà effettiva tra due anni la decisione collegiale sulla custodia in carcere

Non c'è solo l'abrogazione del reato di abuso di ufficio nella riforma della giustizia penale approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati lo scorso 9 luglio. La nuova legge contiene anche interventi strutturali in materia di misure cautelari personali.

Si tratta dell'interrogatorio preventivo dell'indagato destinatario della richiesta del Pm di privazione della libertà personale e dell'attribuzione a un Gip collegiale, composto da tre giudici, delle decisioni riguardanti l'applicazione della custodia cautelare in carcere o di una misura di sicurezza detentiva.

La prima novità, che diventa efficace contestualmente all'entrata in vigore della legge, estende a tutte le misure cautelari la regola già vigente per quella interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio. La seconda – con tutte le disposizioni di coordinamento a essa collegate – si applicherà tra due anni, per consentire l'implementazione dell'organico della magistratura contemporaneamente deliberato.

L'obbligo per il giudice di interrogare l'indagato destinatario della richiesta di misura del Pm prima di deciderne l'esecuzione è circoscritto all'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, che deve essere «attuale e concreto». Il modello procedimentale tradizionale – fondato sull'interrogatorio di garanzia successivo all'esecuzione della misura – non cambia in presenza di pericolo di fuga o inquinamento probatorio, oppure se il rischio di reiterazione riguarda «gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale», nonché i reati indicati dagli articoli 407 comma 2 lettera a) o 362 comma 1-ter del Codice di procedura penale. Si tratta di un ampio catalogo di fattispecie, tra i quali omicidio, violenza sessuale, stalking, maltrattamenti contro familiari o conviventi, criminalità organizzata, terrorismo, rapina, estorsione e reati in materia di stupefacenti.

L'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio è comunicato al Pm, all'indagato e al suo difensore almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la comparizione salvo che, per ragioni d'urgenza, il Gip ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire. Se l'indagato non compare senza legittimo impedimento, oppure non è stato rintracciato e le ricerche sono ritenute esaurienti, il Gip può comunque provvedere sulla richiesta del Pm.

L'invito a comparire deve contenere una serie di avvertimenti, tra i quali quelli in materia di diritto di difesa, nonché l'avviso di deposito nella cancelleria della richiesta di applicazione della misura e degli atti presentati a corredo della stessa. L'indagato è inoltre informato della facoltà di visionare ed estrarre copia di tutti questi atti, tra i quali espressamente rientrano i verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate, e del diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su un supporto idoneo alla riproduzione dei dati. La violazione di queste disposizioni comporta la nullità dell'ordinanza del Gip.

L'interrogatorio deve essere documentato integralmente a pena di inutilizzabilità.

Viene poi previsto che l'ordinanza del Gip che decide sulla richiesta del Pm debba contenere – sempre a pena di nullità – una specifica valutazione degli elementi esposti dall'indagato nell'interrogatorio, il cui verbale deve essere trasmesso al Tribunale del riesame se viene presentata impugnazione.

L'altra novità rilevante contenuta nella riforma è l'introduzione dell'obbligo di decisione collegiale del Gip per i casi di custodia cautelare in carcere e misure di sicurezza detentiva. L'obiettivo è garantire maggiormente la presunzione di innocenza attraverso un confronto dialettico tra i tre componenti del collegio. La misura riguarderà tutti i reati, ma, come detto, non sarà vigente prima di due anni. L'obbligo di decisione collegiale scatterà anche in caso di un aggravamento della misura che comporti l'applicazione della custodia cautelare in carcere. Nel caso in cui la misura cautelare carceraria riguardi un reato per cui è previsto il nuovo obbligo di interrogatorio preventivo, questo sarà svolto dal presidente del collegio o da uno dei componenti da lui delegato.

—Gu.Cam.

LE NOVITÀ

L'interrogatorio
La riforma voluta dal ministro della Giustizia Carlo Nordio introduce, tra l'altro, l'obbligo per il giudice di procedere all'interrogatorio preventivo dell'indagato per cui il pubblico ministero abbia chiesto una misura cautelare personale. La novità si applica però solo se la misura cautelare è motivata dal rischio di reiterazione dei reati e solo se questi reati non sono gravi. L'invito a presentarsi per l'interrogatorio deve essere comunicato al Pm, all'indagato e al suo difensore almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la comparizione. L'ordinanza del Gip che decide sulla misura cautelare deve contenere una specifica valutazione degli elementi esposti dall'indagato nell'interrogatorio

La decisione collegiale
Si applicherà decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge l'altra novità in materia di custodia cautelare contenuta nella riforma, vale a dire l'attribuzione a un Gip collegiale, composto da tre giudici, delle decisioni relative alla custodia cautelare in carcere o alle misure di sicurezza detentive

L'analisi

L'INDAGATO SI GIOCA LA LIBERTÀ CON MENO GARANZIE TECNICHE

di **Guido Camera**

L'introduzione dell'interrogatorio di garanzia "preventivo" alla decisione del Gip sulla richiesta di privazione cautelare della libertà personale proveniente dal Pm avrà un impatto rilevante sulle strategie difensive. Ma sarà un impatto più culturale che numerico, perché la modifica riguarda solo una delle esigenze cautelari e rimangono fuori la maggior parte dei reati per cui generalmente vengono applicate le misure cautelari coercitive.

L'esame delle nuove norme delinea uno scenario in cui l'interrogatorio preventivo è un momento difensivo di natura non tecnica, visto che è l'accusato, e non l'avvocato, a cercare di confutare l'accusa. La possibilità di evitare l'accoglimento della richiesta cautelare dipenderà perciò dalle spiegazioni che l'indagato saprà personalmente dare al Gip, per convincerlo che non ci sono gravi indizi di colpevolezza o il pericolo di reiterazione di reati. Non è una scelta difensiva facile, visto che viene disincentivato il diritto di avvalersi del silenzio, cioè uno dei cardini del nostro sistema costituzionale delle garanzie. L'esperienza insegna che la decisione di non rispondere agli interrogatori che si collocano nelle concitate fasi delle indagini preliminari è un saggio accorgimento, che prescinde dall'innocenza o dalla colpevolezza dell'accusato. Per studiare gli atti, metabolizzare le ansie dell'indagato, aiutarlo a razionalizzare e impostare la linea di difesa ci vuole infatti uno spazio temporale che mal si concilia con i tempi stretti della fase cautelare.

Tutti questi fattori sono destinati a ripresentarsi in vista dell'interrogatorio "preventivo". Senza contare il carico emozionale derivante dalla consapevolezza di "giocarsi" la libertà nel corso dell'interrogatorio, che potrebbe fare perdere lucidità in favore di scelte anche opportunisticamente confessorie. Tutto ciò rischia – nella prassi – di ottenere l'effetto opposto a quello voluto dal legislatore, che è quello di rafforzare la presunzione di innocenza nella fase cautelare attraverso il contraddittorio. Per garantire in modo più equilibrato l'esercizio del diritto di difesa sarebbe stato più efficace prevedere un'udienza, invece di un interrogatorio, come accade per il procedimento cautelare che riguarda le persone giuridiche, in base al decreto legislativo 231 del 2001. In questo modo, avrebbero avuto spazio anche fondamentali aspetti tecnici, tra i quali il rilevamento di nullità, inutilizzabilità o questioni di competenza. Non va poi dimenticato che la valutazione della "concreta attualità" del pericolo di reiterazione del reato ha una dimensione giuridica rilevante, che può essere meglio valorizzata nel contraddittorio tra accusa e difesa, più che nel corso di un interrogatorio, dove l'avvocato tace.

Errori medici, rivalsa a due vie per l'azienda verso l'operatore

Responsabilità

La Pa può agire di fronte sia alla Corte dei conti, sia al giudice ordinario

Maurizio Hazan

Nel caso in cui un'azienda sanitaria pubblica venga condannata a risarcire un paziente danneggiato in conseguenza dell'errore commesso da un proprio ausiliario, la Pa può agire nei confronti di quest'ultimo per recuperare l'importo risarcito. E lo può fare sia esercitando l'azione di rivalsa amministrativa (in quanto danno erariale indiretto), sia dando corso alle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità, senza che tale concorso di azioni comporti una duplicazione illegittima delle pretese risarcitorie, né una violazione del principio del "ne bis in idem". È quanto afferma la Cassazione a Sezioni Unite che, nell'ordinanza 17634 del 26 giugno, richiama il proprio precedente orientamento (pronuncia 21992 del 12 ottobre 2020) e conferma la tesi del "doppio binario" giurisdizionale, rilevando incidentalmente che, in tema di responsabilità sanitaria, questa tesi è stata ribadita dall'articolo 9 della legge Gelli (24/2017). Attenzione però: il doppio binario non può condurre a cumulare i risarcimenti, per cui se il danno viene ristorato interamente in una sede non può essere promossa l'altra azione (mentre in caso di ristoro parziale in sede contabile si potrà procedere solo per la differenza in sede civile, e viceversa).

La vicenda
Il caso riguardava la rivalsa erariale esercitata nei confronti di alcuni operatori sanitari i cui errori avevano obbligato l'azienda sanitaria a risarcire i danni subiti dai parenti per il decesso di una paziente. Gli operatori contestavano che la questione, relativa a un risarcimento anteriore alla legge Gelli, potesse essere decisa dalla Corte dei conti. A loro dire la Giurisdizione contabile sarebbe stata introdotta per la prima volta, in materia sanitaria e in via esclusiva, dalla legge 24/2017 (l'articolo 9, comma 5, rimette l'iniziativa della rivalsa amministrativa al Pm presso la Corte dei conti). Questa norma, secondo i ricorrenti, supererebbe la tesi del doppio binario e negherebbe la possibilità di agire anche in via ordinaria civilistica; al contrario, per le rivalse relative a risarcimenti anteriori alla legge Gelli, in assenza di espressa previsione legislativa, l'unica azione esperibile sarebbe quella davanti al giudice ordinario.

La decisione
Le Sezioni Unite ritengono invece che la legge 24/2017 non smentisca la possibilità, per la Pa, di azionare sia gli ordinari rimedi civilistici che quelli contabili. Ma la Cassazione è perentoria soprattutto nel giustificare questa duplice opzione con l'autonomia e l'indipendenza dell'azione contabile rispetto a quella civilistica, fermo restando il divieto di duplicazione o cumulo delle poste risarcitorie.

Peraltro, la legge Gelli ha limitato la rivalsa della struttura verso i propri ausiliari, sia in sede privatistica che erariale, ai soli casi di dolo o colpa grave e per un montante non superiore al triplo della retribuzione annua dell'esercente nei cui confronti si procede.

Quindi, chi esercita una professione sanitaria all'interno di una struttura sanitaria pubblica rimane potenzialmente esposto tanto alla rivalsa erariale presso la Corte dei conti quanto all'azione risarcitoria che la struttura potrà promuovere nei suoi confronti per recuperare quanto pagato al paziente danneggiato.

> **La legge Gelli ha confermato il doppio binario e limitato la misura massima della somma recuperabile**

L'impatto
Questa impostazione presenta però vari profili di incongruenza. Vi è da chiedersi, infatti, quale sia il senso di una doppia esposizione dell'esercente della professione sanitaria a due diversi giudizi, governati da regole diverse. In sede contabile vige un regime di favore che può portare a un'attenuazione del carico risarcitorio sul pubblico dipendente e alcuni vantaggi: tra questi, l'intrasmissibilità agli eredi della responsabilità risarcitoria e il potere di riduzione dell'addebito, operanti solo in sede contabile.

C'è da chiedersi perché prevedere queste protezioni per il pubblico dipendente davanti alla Corte dei conti se i benefici conseguiti (in termini processuali e di riduzione del risarcimento) possono essere poi annullato davanti al giudice ordinario.

La legge 24 sembra aver preso in considerazione il problema, perché l'articolo 9, comma 5, prevede una ulteriore possibilità di limitare la quantificazione della rivalsa in funzione «delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato». Ciò dovrebbe valere anche per il giudice ordinario. Ma l'incoerenza di base rimane e la questione dovrebbe essere diversamente affrontata e risolta, in sede giurisdizionale e di eventuale riforma normativa.

Norme & Tributi
Autonomie locali e Pa

271 euro

GLI AUMENTI
Il nuovo contratto nazionale 2019/2021 dei dirigenti degli enti territoriali e dei segretari comunali e provinciali produce nei calcoli Aran aumenti medi per 271 euro lordi al mese. L'incremento medio mensile è di 239 euro per i segretari, 243 euro per i dirigenti Pta e 309 per i dirigenti delle Funzioni locali

Segretari e dirigenti, fondi decentrati su del 2,01% del monte salari 2018

Personale

Da agosto gli effetti dell'applicazione del nuovo contratto

Sei mesi per definire le regole sulla retribuzione di posizione e di risultato

Arturo Bianco

Erogazione degli aumenti contrattuali e degli arretrati, rideterminazione del fondo per la contrattazione decentrata, nomina della delegazione trattante di parte pubblica e recepimento delle novità dettate per i segretari sono i primi adempimenti degli enti per dare applicazione al nuovo contratto nazionale di dirigenti e segretari firmato il 16 luglio.

Con il mese di agosto i dirigenti delle funzioni locali, quelli non medici della sanità e i segretari comunali e provinciali dovranno vedersi riconosciuti gli aumenti dettati dal nuovo contratto e dovranno avere liquidati gli arretrati. La norma, riprendendo le indicazioni dettate da tutti i contratti nazionali, dà infatti agli enti 30 giorni dalla data di entrata del contratto per corrispondere gli aumenti. Questi vanno erogati anche ai dirigenti e ai segretari che sono cessati dal servizio a partire dal 2019.

Gli enti in cui i segretari si sono alternati dovranno procedere al riconoscimento e alla liquidazione per i periodi di competenza. Per i pensionati, ai fini del calcolo del trattamento economico gli aumenti vanno conteggiati allo stesso modo con cui si procede per dirigenti e segretari in servizio, mentre per il trattamento di fine rapporto comunque denominato si utilizzano solo gli aumenti maturati alla data della cessazione dal servizio.

Le amministrazioni devono inoltre procedere rapidamente all'aumento del fondo per la contrattazione decentrata, risorse che vanno in deroga al tetto del salario accessorio del 2016. L'aumento è dello 0,46% del monte salari 2018 dal 1° gennaio 2020 e del 2,01% dello stesso monte salari a decorrere dallo 1 gennaio 2021, incremento che assorbe il primo. Con queste somme si finanzia si finanzia l'aumento della retribuzione di posizione e le somme residue incrementano la retribuzione di risultato.

Gli enti possono deliberare un ulteriore aumento fino allo 0,22% del monte salari 2018 dal 1° gennaio 2022, quindi quest'anno si può arrivare con questa cifra allo 0,66% del prima ricordato monte salari, che va calcolato con le stesse regole dettate per i dipendenti e facendo riferimento alle cifre contenute nel conto annuale del personale. L'incremento può essere riconosciuto anche ai segretari.

Gli enti devono nominare la delegazione trattante di parte pubblica ed il suo presidente entro la metà del mese di agosto, cioè entro 30 giorni dalla entrata in vigore del contratto. Della delegazione non possono far parte i dirigenti che sono rappresentanti di organizzazioni sindacali. Questi tempi brevi, corrispondenti a quelli dettati da tutti i contratti nazionali, sono finalizzati a consentire un rapido avvio delle trattative per la stipula del nuovo contratto decentrato.

Entro il prossimo 1° gennaio, cioè entro i sei mesi successivi alla stipula del contratto, Comuni e Province dovranno recepire le nuove regole per la retribuzione di posizione e di risultato dei segretari. Si passa da una misura fissa, con possibilità di maggiorazione, a una misura compresa tra un valore minimo e uno massimo sulla base della complessità dei compiti di coordinamento dei dirigenti; della attribuzione di compiti aggiuntivi, compreso quello di responsabile anticorruzione, e delle condizioni di disagio dell'ente.

Bonus del 30% ai ruoli apicali in convenzione

Personale/2

Aumento obbligatorio per le indennità legate alla posizione

Remunerazione aggiuntiva per le convenzioni in cui vengono utilizzati i dirigenti, remunerazione dei compiti dirigenziali assegnati ai segretari, sia nei Comuni privi di dirigenti sia negli enti con la dirigenza, ed erogazione di compensi per i segretari che dirigono le Unioni. Sono questi gli strumenti che il nuovo contratto nazionale offre alle amministrazioni delle realtà medie e piccole per coprire lo svolgimento di compiti aggiuntivi da parte di dirigenti e segretari, scelta che molto spesso si presenta come obbligata per garantire la funzionalità dei servizi.

Sul modello delle regole dettate per gli incaricati di elevata qualificazione, viene per la prima volta disposta la remunerazione dello svolgimento di compiti dirigenziali tramite convenzioni tra enti locali: in questo modo si pongono basi concrete per l'ampliamento del ricorso alle gestioni associate nei Comuni con la dirigenza e nelle Province. Il contratto stabilisce che l'ente che utilizza il dirigente di un'altra amministrazione locale aumenti automaticamente del 30% la misura dell'indennità di posizione.

Con questo aumento può essere superato il tetto massimo della retribuzione di posizione fissato dallo stesso contratto in 46.292,37 euro. È poi prevista una maggiorazione fino al 10% dell'indennità di risultato, elementi questi ultimi che innovano in modo più favorevole le regole per le convenzioni negli enti privi di dirigenti. Il trattamento fondamentale sarà ripartito, senza maggiorazioni, tra le amministrazioni in relazione all'impegno orario, e ogni ente graduerà la misura dell'indennità, anche tenendo conto dell'impegno orario.

Ai segretari cui sono affidati compiti di responsabile nei Comuni privi di dirigente è possibile aumentare fino al 15% del trattamento economico complessivo la retribuzione di risultato (in via ordinaria è al 10%). La stessa maggiorazione può essere attribuita ai segretari chiamati a svolgere tale ruolo nelle Unioni dei comuni, ruolo che per la legge n. 56/2014 dovrebbe invece essere svolto gratuitamente.

> **Per la prima volta viene introdotta una remunerazione per i compiti dirigenziali svolti dai segretari**

Non è di minore rilievo la norma che consente, per la prima volta, di remunerare lo svolgimento di compiti dirigenziali da parte dei segretari, realtà quanto mai diffusa.

In questi casi viene previsto che ai segretari cui sono assegnati ad interim tali compiti vada corrisposto lo stesso trattamento economico riconosciuto ai dirigenti che si trovano nella stessa condizione, cioè una maggiorazione della retribuzione di risultato in una misura compresa tra il 15% ed il 30% della retribuzione di posizione non erogata. Questo compenso va finanziato dal fondo dei dirigenti e viene corrisposto solamente dopo la valutazione positiva.

—**Ar.Bi.**

Doppia via per coprire il buco dell'anticipazione negli enti in dissesto

Crisi finanziarie

Lo squilibrio di tesoreria può essere spesa o disavanzo nel bilancio riequilibrato

Francesco Bruno
Angelo Scandura

La contabilizzazione della posta di bilancio relativa alla scopertura di tesoreria registratasi alla fine dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato negli enti che hanno dichiarato il dissesto ha presentato nel tempo e presenta ancora incertezze interpretative delle norme che regolano la tematica e, conseguentemente, difformità di soluzioni operative.

Allo scopo di evitare iniquità e difformità nei procedimenti adottati dagli enti, l'Ardel (Associazione ragionieri degli enti locali) ha segnalato le problematiche più comuni e prospettato le soluzioni contabili ritenute idonee, anche alternativamente, nel corso di un incontro sul tema dei dissesti alla direzione centrale Finanza locale del ministero dell'Interno, fra le quali quella relativa alla contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria dell'anno precedente l'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato.

Nello specifico, è stato prospettato il caso di un Comune che deve predisporre l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, con decorrenza 2023, e deve dare copertura all'anticipazione di tesoreria non rimborsata al 31 dicembre 2022, di 500mila euro. In proposito, sono state prospettate due possibili soluzioni sulle contabilizzazioni da effettuare.

Prima soluzione: l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, nel primo anno (2023), dovrà prevedere nel titolo I della spesa lo stanziamento dell'intero importo di 500mila euro relativo all'anticipazione di tesoreria e lo squilibrio tra totale entrate e totale spese di 500mila euro di competenza del primo anno dell'ipotesi di bilancio dovrà essere ripianato mediante aumento delle entrate correnti e/o riduzione della spesa corrente.

Seconda soluzione: l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, nel primo anno (2023), dovrà prevedere nella parte spesa la voce disavanzo di amministrazione di 500mila euro corrispondente all'importo del residuo passivo al 31 dicembre 2022 dell'anticipazione di tesoreria da restituire e il disavanzo dovrà essere ripianato mediante aumento delle entrate correnti e/o riduzione della spesa corrente.

Le soluzioni proposte muovono dalla presa d'atto che il debito nei confronti del tesoriere – debito che fino al 2018 era una partita rientrante nella massa passiva di competenza dell'Osl prima che ne venisse esclusa dal comma 878 della legge di bilancio 2019, che ha modificato l'articolo 255, comma 10, del Tuel – non può essere contabilizzata come debito di natura finanziaria puro con le modalità di cui al punto 3.26 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, ma costituisce un vero e proprio debito di bilancio che, una volta sottratto alla competenza dell'Osl, deve essere ripianato sul bilancio stabilmente riequilibrato.

Infatti il parere espresso dal ministero dell'Interno conferma che «nel caso in cui il Comune deve dare copertura all'anticipazione di tesoreria non rimborsata al 31.12 dell'anno precedente al primo esercizio dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, l'importo da restituire, che l'articolo 255 comma 10 del Tuel esclude dalla competenza dell'Osl, ai fini di una immediata evidenziazione del residuo passivo, dovrà essere previsto nella parte spesa alla voce disavanzo di amministrazione e dovrà essere ripianato mediante aumento delle entrate correnti e/o riduzione della spesa corrente».

I seminari di Nt+: il 17 ottobre webinar sui preventivi 2025

Formazione

Secondo appuntamento con gli approfondimenti tecnici degli esperti del Sole

Proseguono i seminari di NT+ Enti Locali & Edilizia, organizzati con gli Esperti del Sole 24 Ore e con le firme del quotidiano per offrire delle occasioni di confronto e di aggiornamento su temi di interesse professionale per gli amministratori, i professionisti, i dipendenti pubblici e per le imprese che lavorano con la Pubblica amministrazione.

I seminari di NT+ Enti Locali & Edilizia sono organizzati in collaborazione con Ancrel (Associazione Nazionale dei Certificatori e Revisori degli Enti Locali).Tra le tematiche le tante novità introdotte nella gestione degli enti locali dalla legge di bilancio, dalla revisione del Pnrr e dai decreti attuativi della riforma fiscale.

In aula esperti di primo piano nella formazione, nella consulenza e nella dirigenza nelle amministrazioni locali, con la moderazione di Gianni Trovati, giornalista del Sole 24 Ore.

Il secondo appuntamento è in calendario per giovedì 17 ottobre, dalle 9.30 alle 13.30, e sarà dedicato al «Bilancio di previsione: le regole per i bilanci preventivi 2025/2027» degli enti locali.

L'approfondimento sarà l'occasione per un primo esame che la manovra 2025 dedicherà alla finanza locale, dopo che l'ultima legge di bilancio ha fatto tornare sull'orizzonte degli enti territoriali una spending review archiviata ormai da sei anni. Il Piano fiscale strutturale che l'Italia dovrà inviare alla commissione europea entro il 20 settembre e la legge di bilancio da approvare in consiglio dei ministri entro il 15 ottobre, due giorni prima del seminario, dettaglieranno i contorni delle prossime tappe.

Oggetto dell'incontro saranno gli equilibri di bilancio, la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa; le novità degli schemi di bilancio e dei principi contabili e le modalità per la resa del parere da parte dell'organo di revisione.

I relatori saranno Marco Castellani, dottore commercialista, revisore legale, consulente enti locali e presidente Ancrel e Patrizia Ruffini, Già dirigente dei servizi finanziari in capoluoghi di Provincia e di Regione, oggi consulente e formatrice sui temi della finanza locale.

NT+ENTI LOCALI
Il 17 ottobre
webinar sui preventivi
ntplusentilocaliedilizia.
ilsole24ore.com